



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

MARZO 2026



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	26
SEZIONE TERZA	40
SEZIONE QUARTA	51
SEZIONE QUINTA	68
SEZIONE SESTA	93
SEZIONE SETTIMA	123

MARZO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Nel mese di marzo non ci sono pubblicazioni.

MARZO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 11283 del 25/03/2026** Cc. (dep. 25/03/2026) Rv. **289638-01**

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **MASI PAOLA**. Relatore: **MASI PAOLA**. Imputato: **G. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 27/02/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Richiedente protezione internazionale che abbia impugnato il provvedimento di rigetto - Sottoposizione alla messa alla prova - Trattenimento per pericolo di fuga - Illegittimità - Esclusione - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la sottoposizione alla messa alla prova del richiedente protezione internazionale che abbia impugnato il provvedimento di rigetto della domanda non osta al suo trattenimento disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, per la sussistenza del rischio di fuga, desunto dalla mancanza del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il trattenimento non è impedito dalla messa alla prova perché questa non costituisce procedura di esecuzione penale, e non ne impedisce la prosecuzione, ma si limita a sospenderla).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 lett. D) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1039 del 2026 Rv. 289237-01, N. 37346 del 2022 Rv. 283883-01, N. 40518 del 2025 Rv. 289057-01, N. 30357 del 2025 Rv. 288220-01, N. 28670 del 2020 Rv. 280276-01

Sez. 1, **Sentenza n. 11242 del 24/03/2026** Ud. (dep. 25/03/2026) Rv. **289637-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **NATALINI ALDO**. Relatore: **NATALINI ALDO**. Imputato: **ESPOSITO SALVATORE**. P.M. **EPIDENDIO TOMASO**. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/06/2025

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Reato di mancato versamento della cauzione - Deduzione dell'impossibilità economica ad adempiere - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale è deducibile anche nel giudizio penale, incombendo sull'imputato l'onere di allegare i fatti che hanno impedito il pagamento, non potendo egli difendersi con la sola affermazione del proprio stato di indigenza, e sul giudice, conseguentemente, il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che l'imputato avesse soddisfatto il proprio onere di allegazione documentando il prolungato stato detentivo e l'ampiezza del sequestro di prevenzione, poi tramutato in confisca definitiva, di cui era stato destinatario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 31, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 4 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 34128 del 2014 Rv. 260843-01, N. 38310 del 2016 Rv. 267857-01, N. 1803 del 2000 Rv. 215346-01, N. 39359 del 2011 Rv. 251532-01, N. 39740 del 2006 Rv. 235416-01, N. 36312 del 2006 Rv. 235278-01, N. 13575 del 2001 Rv. 218785-01, N. 13521 del 2010 Rv. 246830-01, N. 32615 del 2007 Rv. 237106-01, N. 24183 del 2003 Rv. 225567-01, N. 39025 del 2008 Rv. 242325-01, N. 22628 del 2014 Rv. 262266-01, N. 34019 del 2006 Rv. 234861-01

Massime precedenti Difformi: N. 9219 del 2005 Rv. 230941-01, N. 5922 del 1998 Rv. 210616-01

Massime precedenti Vedi: N. 51874 del 2019 Rv. 277918-01, N. 6734 del 2020 Rv. 278373-01

Sez. 1, Sentenza n. 9978 del 06/03/2026 Cc. (dep. **16/03/2026**) Rv. **289632-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **ALOSILLA GOMEZ RINGO JEAN PIERRE.** *P.M.* **FURNARI FABIOLA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA TORINO, 04/09/2025

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Ordinanza con la quale la Corte di cassazione riqualifica il ricorso in opposizione - Sindacabilità da parte del giudice del merito - Esclusione - Ragioni.

L'ordinanza con la quale la Corte di cassazione riqualifica il ricorso in opposizione e trasmette gli atti al giudice del merito è sostanzialmente equiparabile alla decisione attributiva della competenza, sicché detto giudice non può sindacare il merito della decisione declinando la competenza o sollevando conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (In motivazione, si è evidenziato che non può verificarsi conflitto di competenza fra Corte di cassazione e altro giudice, essendo la prima istituzionalmente investita del compito di dirimere le controversie in materia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 42000 del 2010 Rv. 249089-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18621 del 2017 Rv. 269586-01

Sez. 1, Sentenza n. 11603 del 05/03/2026 Cc. (dep. **26/03/2026**) Rv. **289680-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Relatore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Imputato:* **S. P.M. DI GIORGIO LIDIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CAMPOBASSO, 21/10/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Svolgimento di colloquio in condizioni di intimità - Sentenza costituzionale n. 10 del 2024 - Rigetto della richiesta - Condizioni.

In tema di ordinamento penitenziario, la richiesta di svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, sulla scorta della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale, non può essere rigettata con valutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, ricavate dai precedenti giudiziari o dalla gravità dei reati commessi, bensì solo in ragione di un giudizio prognostico sul pericolo attuale, basato su elementi fattuali idonei a dimostrare che possano essere compromesse specifiche esigenze di sicurezza o l'ordine e la disciplina dell'istituto penitenziario, ovvero valutando il comportamento carcerario ed i rapporti con la persona da

SEZIONE PRIMA

incontrare, ovvero ancora, nel caso di sottoposizione a misura cautelare, quando ricorrano specifiche finalità giudiziarie legate ai procedimenti penali ancora pendenti nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37

Massime precedenti Conformi: N. 8 del 2025 Rv. 288166-01

Massime precedenti Vedi: N. 46809 del 2024 Rv. 287288-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25079 del 2003 Rv. 224603-01

Sez. 1, Sentenza n. 8257 del 27/02/2026 Cc. (dep. **03/03/2026**) Rv. **289525-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: M. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 09/02/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Giudizio di legittimità - Produzione di documenti costituenti prova nuova o introduttivi di nuovi elementi di valutazione relativi a prove già raccolte - Ammissibilità - Esclusione - Deducibilità delle circostanze in essi rappresentate con richiesta di riesame - Possibilità - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, i documenti che costituiscono "prova nuova" o che apportano nuovi elementi di valutazione in relazione a prove già raccolte non possono essere prodotti nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di convalida o di proroga del trattenimento, potendo invece le circostanze in essi rappresentate essere fatte valere in ogni tempo dall'interessato attraverso lo specifico strumento del riesame ex artt. 15, par. 3, direttiva 2008/225/CE e 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE, in quanto il sindacato giurisdizionale sulla misura in oggetto non è idoneo alla formazione del giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1 lett. F, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Direttive Commissione CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15 com. 3, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 5, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23935 del 2025 Rv. 288042-01, N. 15747 del 2025 Rv. 287838-01, N. 23936 del 2025 Rv. 288144-01, N. 32342 del 2025 Rv. 288527-01

Sez. 1, Sentenza n. 8257 del 27/02/2026 Cc. (dep. **03/03/2026**) Rv. **289525-02**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: M. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 09/02/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Ricorso per cassazione della parte pubblica - Omessa traduzione nella lingua nota al soggetto alloggiato trattenuto - Nullità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'omessa traduzione del ricorso per cassazione interposto dalla parte pubblica nella lingua dello straniero alloggiato trattenuto non è causa di nullità, non trattandosi di atto contenente accuse del quale debba essere consentita all'interessato la conoscenza ex art. 143, comma 3, cod. proc. pen., bensì di atto introduttivo di un giudizio cui la parte non può partecipare personalmente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Costituzione art. 24 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 32878 del 2019 Rv. 277111-02, N. 16386 del 2025 Rv. 287884-01, N. 17535 del 2024 Rv. 286476-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01 Rv. 288798-02

Sez. 1, Sentenza n. 8257 del 27/02/2026 Cc. (dep. 03/03/2026) Rv. 289525-03

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: M. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 09/02/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida - Rischio di fuga dello straniero espulso - Mancanza di passaporto o altri documenti equipollenti - Valutazione - Necessità - Sussistenza.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, il giudice della convalida del trattenimento dello straniero raggiunto da decreto di espulsione deve necessariamente tenere conto, ai fini della valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 lett. B) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 lett. A) CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 40518 del 2025 Rv. 289057-01, N. 40516 del 2025 Rv. 289078-01

Sez. 1, Sentenza n. 8133 del 27/02/2026 Cc. (dep. 02/03/2026) Rv. 289519-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: GAVONI ANNA MARIA. Relatore: GAVONI ANNA MARIA. Imputato: R. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 09/02/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica - Modalità di accertamento - Elementi che illustrino in concreto l'attualità della pericolosità sociale - Necessità - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 non può essere desunta dai soli precedenti penali, essendo necessario compiere un accertamento

SEZIONE PRIMA

oggettivo degli elementi che illustrano in concreto l'attualità della pericolosità sociale, estendendo il giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola. (Fattispecie relativa a decreto di convalida del trattenimento, che la Corte ha annullato con rinvio censurando che il giudizio di pericolosità sociale fosse stato formulato sulla sola base di un remoto precedente penale, senza effettuare alcuna ulteriore valutazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 lett. C) CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 15754 del 2025 Rv. 287842-01, N. 5978 del 2026 Rv. 289434-01

Sez. 1, Sentenza n. 8261 del 27/02/2026 Cc. (dep. **03/03/2026**) Rv. **289707-03**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: M. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 21/01/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Provvedimenti di convalida, proroga o riesame del trattenimento del richiedente protezione internazionale - Ricorso per cassazione del Ministero dell'interno - Rigetto o declaratoria di inammissibilità - Condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende - Esclusione - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, il Ministero dell'interno, ricorrente per cassazione ex art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso i provvedimenti giudiziali in materia di convalida, proroga o riesame del trattenimento del richiedente protezione internazionale, non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte nel procedimento amministrativo sul quale il controllo giurisdizionale si innesta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 39441 del 2025 Rv. 288812-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3775 del 2018 Rv. 271650-01, N. 32383 del 2010 Rv. 247663-01, N. 34559 del 2002 Rv. 222263-01

Sez. 1, Sentenza n. 8261 del 27/02/2026 Cc. (dep. **03/03/2026**) Rv. **289707-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: M. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 21/01/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Diniego o accoglimento del riesame del provvedimento - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 - Ammissibilità - Rito applicabile - Individuazione.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, tutte le decisioni sulle istanze di riesame della misura proposte in conformità agli artt. 15, par. 2 e 3, direttiva 2008/115/CE e

SEZIONE PRIMA

9, par. 3 e 5, Direttiva 2013/33/UE, ivi comprese quelle di accogliimento, in ragione di interpretazione estensiva, dettata da ragioni di coerenza di sistema, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sicché sono ricorribili per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, per i soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., con osservanza, quanto al rito speciale applicabile, dell'art. 22, commi 3 e 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, come ridisegnato dalla sentenza costituzionale n. 39 del 2025.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis com. 1 lett. B) 2 CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Direttive Commissione CEE 16/12/2018 num. 115 art. 15 com. 3, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01, N. 1033 del 2026 Rv. 289178-01, N. 35682 del 2025 Rv. 288991-01, N. 38418 del 2025 Rv. 288950-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14840 del 2023 Rv. 284273-01, N. 12759 del 2024 Rv. 286153-01, N. 38810 del 2022 Rv. 283639-01

Sez. 1, Sentenza n. 8128 del 27/02/2026 Cc. (dep. 02/03/2026) Rv. 289517-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: GAVONI ANNA MARIA. Relatore: GAVONI ANNA MARIA. Imputato: S. P.M. BIRRITTERI LUIGI. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE TRAPANI, 03/02/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Udienda di convalida - Difensore nominato dallo straniero - Onere di depositare atto di nomina munito di procura speciale presso l'ufficio giudiziario competente - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, il difensore di fiducia officiato dallo straniero, ritualmente informato della nomina dal personale del centro di permanenza per i rimpatri, ha l'onere, ove intenda essere avvisato della fissazione dell'udienza di convalida e partecipare alla stessa, di depositare presso il competente ufficio giudiziario l'atto di nomina munito di procura speciale, non sussistendo né un rapporto diretto tra il centro di permanenza e l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulle procedure riguardanti lo straniero, né alcuna disposizione che imponga al centro predetto di registrare gli atti e le dichiarazioni provenienti dagli stranieri trattenuti e di darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente. (Fattispecie relativa a difensore che, informato della nomina conferitagli dallo straniero, non aveva depositato l'atto di nomina munito di procura speciale, sicché il giudice di pace aveva ritualmente celebrato l'udienza di convalida del trattenimento alla presenza del difensore di ufficio appositamente nominato e tempestivamente avvisato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 28 com. 1, Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3752 del 2026 Rv. 289308-01, N. 3753 del 2026 Rv. 289309-01, N. 7189 del 2023 Rv. 284376-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 8261 del 27/02/2026** Cc. (dep. 03/03/2026) Rv. 289707-02

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **NATALINI ALDO**. Relatore: **NATALINI ALDO**. Imputato: **M. P.M. BIRRITTERI LUIGI**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 21/01/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Richiedente protezione internazionale che "si trova nelle condizioni" di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 - Dovere del giudice di verifica degli indici di pericolosità e del principio di proporzionalità - Necessità - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, poiché l'art. 6, comma 2, lett. b), prima ipotesi, d.lgs. 18 ottobre 2015, n. 142 prevede che il richiedente protezione internazionale possa essere trattenuto quando "si trova nelle condizioni" di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice, in sede di convalida, di proroga o di riesame del trattenimento, è tenuto a svolgere un'autonoma verifica della ricorrenza delle situazioni di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato poste a fondamento della misura trattenitiva, da accertarsi "caso per caso" attraverso il test di proporzionalità, valutandone la necessità rispetto alla finalità pubblica perseguita, non essendo vincolato dagli apprezzamenti posti a base del provvedimento di espulsione adottato dal Ministro dell'Interno. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la disposizione in esame, costituendo un'eccezione al principio generale di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015, va interpretata in senso restrittivo, sicché il controllo del giudice ordinario, quale garante della libertà personale, non si svolge sulla legittimità dell'atto amministrativo di espulsione, rimessa al sindacato del giudice amministrativo, bensì sulla sussistenza delle "condizioni" di espulsione, ossia gli indici di pericolosità a fondamento del decreto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 lett. B) CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 1, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 8 com. 2, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 33 art. 9 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5978 del 2026 Rv. 289434-01, N. 18637 del 2025 Rv. 287895-01, N. 40516 del 2025 Rv. 289078-01, N. 15748 del 2025 Rv. 287840-02

Sez. 1, **Sentenza n. 8126 del 27/02/2026** Cc. (dep. 02/03/2026) Rv. 289500-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **MASI PAOLA**. Relatore: **MASI PAOLA**. Imputato: **R. P.M. BIRRITTERI LUIGI**. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE BRINDISI, 30/01/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Convalida del provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 - Competenza territoriale - Giudice di pace del luogo ove ha sede il centro di permanenza per i rimpatri - Ragioni.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la competenza a convalidare il provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 appartiene al giudice di pace del luogo ove ha sede il centro di permanenza per i rimpatri presso il quale è in corso il trattenimento, dovendosi dare rilievo, anche alla luce di quanto prescritto dal successivo terzo comma della disposizione, al criterio della prossimità territoriale tra la sede giudiziaria e il luogo ove la misura amministrativa è in atto.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 5 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 5 com. 2 PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15750 del 2025 Rv. 287811-01

Massime precedenti Vedi: N. 9556 del 2025 Rv. 287568-01, N. 37701 del 2025 Rv. 288917-01, N. 5978 del 2026 Rv. 289434-01, N. 23936 del 2025 Rv. 288144-01, N. 2967 del 2025 Rv. 287362-03

Sez. 1, Sentenza n. 8663 del 17/02/2026 Cc. (dep. **05/03/2026**) Rv. **289533-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **MICALI MASSIMILIANO.** *Relatore:* **MICALI MASSIMILIANO.** *Imputato:* **TRIBUNALE DELLA LIBERTA' DI NAPOLI. P.M. BIRRITTERI LUIGI.** (Conf.)

Dichiara competenza, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 30/10/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca c.d. allargata - Opposizione allo stato passivo di cui all'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Competenza - Tribunale del riesame - Esclusione - Giudice che ha disposto la confisca - Sussistenza - Ragioni.

In tema di confisca c.d. allargata, la competenza a decidere sull'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non spetta al tribunale del riesame, ma al giudice che ha disposto la confisca. (In motivazione, la Corte, nel ribadire la portata generale del principio attributivo della competenza in materia di misure di prevenzione, ha sottolineato lo stretto e ineludibile nesso tra il patrimonio conoscitivo acquisito con l'adozione del provvedimento ablatorio e l'individuazione della competenza a decidere sull'opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59 com. 6, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 34021 del 2025 Rv. 288788-01, N. 19106 del 2021 Rv. 281363-01

Massime precedenti Difformi: N. 7064 del 2021 Rv. 280661-01, N. 7879 del 2020 Rv. 278227-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 48126 del 2017 Rv. 270938-01

Sez. 1, Sentenza n. 8281 del 13/02/2026 Cc. (dep. **03/03/2026**) Rv. **289531-01**

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **FIERRO VITTORIO. P.M. PERELLI SIMONE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 19/06/2025

657016 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - Notifica dell'avviso di udienza presso il domicilio eletto nel processo di cognizione - Nullità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

In tema di incidente di esecuzione, è nulla la notifica dell'avviso di udienza effettuata al condannato presso il domicilio eletto nel giudizio di cognizione, poiché l'efficacia di quella elezione di domicilio non si estende alla fase esecutiva. (Fattispecie relativa a notifica effettuata presso il difensore domiciliatario nominato nel giudizio di cognizione, nella quale la Corte ha, altresì, ribadito il principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46265 del 2007 Rv. 238769-01, N. 43551 del 2013 Rv. 257173-01, N. 22778 del 2018 Rv. 273154-01, N. 14930 del 2009 Rv. 243385-01

Massime precedenti Vedi: N. 22945 del 2017 Rv. 270971-01, N. 35910 del 2021 Rv. 281885-02, N. 23734 del 2020 Rv. 279443-01, N. 7430 del 2017 Rv. 269228-01, N. 11934 del 2017 Rv. 270350-01

Sez. 1, Sentenza n. 10528 del 05/02/2026 Cc. (dep. 19/03/2026) Rv. 289633-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: C. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 24/06/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso di necessità ex art. 30, comma secondo, ord. pen. - Evento familiare di particolare gravità - Nozione - Fatto di eccezionale rilievo nella vita affettiva del detenuto - Valutabilità - Condizioni.

Ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, ord. pen., l'"evento familiare di particolare gravità" può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché, per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana. (In motivazione, la Corte ha indicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalità dell'evento, ai fini della reiterabilità del permesso per il medesimo accadimento familiare, l'intensità del legame affettivo, la possibilità di tenere contatti con il familiare con modalità alternative e il tempo intercorso dall'ultimo contatto).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 56195 del 2018 Rv. 274655-01

Massime precedenti Difformi: N. 57813 del 2017 Rv. 272400-01, N. 17593 del 2019 Rv. 275250-01

Massime precedenti Vedi: N. 33400 del 2024 Rv. 286695-01, N. 6105 del 2021 Rv. 280829-01, N. 29864 del 2023 Rv. 284839-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 8802 del 05/02/2026** Ud. (dep. 06/03/2026) Rv. 289578-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: GALLO GIOVANNI. Relatore: GALLO GIOVANNI. Imputato: PUCCIO GIOVANNI. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 10/09/2025

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Violazione del divieto di frequentare o associarsi a pregiudicati - Natura - Reato abituale - "Dies a quo" del termine di prescrizione - Ultimo atto antiggiuridico - Fattispecie.

Il delitto che il sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno commette associandosi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, punito ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ha natura necessariamente abituale e si consuma al compimento dell'ultimo atto antiggiuridico, momento dal quale decorre il termine di prescrizione. (Fattispecie relativa a sorvegliato speciale sorpreso in quattro occasioni in compagnia di pregiudicati, nella quale la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero riconosciuto la sussistenza dell'abitualità ed avessero fatto decorrere il termine di prescrizione dall'ultimo incontro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 53403 del 2017 Rv. 271902-01, N. 27049 del 2017 Rv. 270635-01, N. 14149 del 2020 Rv. 278942-01

Massime precedenti Vedi: N. 37163 del 2019 Rv. 276945-01, N. 32575 del 2023 Rv. 285051-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51407 del 2018 Rv. 273952-01, N. 40076 del 2017 Rv. 270496-01

Sez. 1, **Sentenza n. 8156 del 05/02/2026** Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289520-01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: SINNO ANDREA. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/05/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Giudizio di rinvio - Richiesta di sostituzione - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di sostituzione può essere legittimamente presentata dall'imputato per la prima volta nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, ove la giuridica possibilità di operare in tal senso sia sorta soltanto in quella fase processuale (nella specie, a seguito dell'avvenuto innalzamento - ad opera dell'art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - della soglia di pena stabilita dagli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, ai fini dell'ammissibilità della richiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3962 del 2026 Rv. 289291-01, N. 49484 del 2014 Rv. 261002-01, N. 48579 del 2023 Rv. 285684-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 10552 del 05/02/2026 Cc. (dep. **19/03/2026**) Rv. **289634-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Imputato: GERMANO' LUIGI. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 03/06/2025

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Confisca di prevenzione - Bene acquistato con risorse di provenienza lecita - Confisca integrale - Illegittimità - Limitazione alla parte di valore proporzionata al reimpiego di profitti illeciti - Necessità.

In tema di confisca di prevenzione, quando il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni (nella specie, un'impresa individuale) già nella disponibilità del soggetto, in virtù di pregresso acquisto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato al valore del bene proporzionato all'incremento patrimoniale derivante dal reimpiego di profitti illeciti, e, dunque, alla quota ideale dello stesso, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Costituzione art. 42

Massime precedenti Conformi: N. 33479 del 2007 Rv. 237448-01, N. 30131 del 2007 Rv. 237327-01, N. 803 del 1999 Rv. 214781-01

Massime precedenti Vedi: N. 31634 del 2017 Rv. 270712-01, N. 1543 del 2021 Rv. 280667-02, N. 21079 del 2010 Rv. 247579-01

Sez. 1, Sentenza n. 12027 del 03/02/2026 Cc. (dep. **30/03/2026**) Rv. **289700-02**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO TERESA. Imputato: PG C/ VENTURA RAFFAELE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 10/09/2025

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Arresto provvisorio esecutivo di un mandato di arresto europeo - Validità quale atto d'inizio di esecuzione della pena ai fini dell'art. 172 cod. pen. - Sussistenza - Eventuale incidenza di irregolarità relative al mandato d'arresto europeo o di questioni procedurali concernenti i rapporti tra Stati - Esclusione.

In tema di estinzione per decorso del tempo della pena detentiva, la natura di valido atto di inizio di esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 172 cod. pen., dell'arresto provvisorio eseguito in forza di un mandato di arresto europeo non è esclusa in presenza di irregolarità formali del mandato o di altre questioni procedurali che abbiano indotto lo Stato richiesto a presentare la dichiarazione ex art. 32 della decisione Quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, per continuare ad avvalersi, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'atto normativo europeo, del sistema di estradizione. (In motivazione la Corte ha precisato che i profili concernenti i rapporti di collaborazione fra gli Stati sono estranei alla disciplina recata dall'art. 172 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 32, Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10979 del 2022 Rv. 283086-01, N. 54337 del 2018 Rv. 274543-01, N. 3883 del 2017 Rv. 268923-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46387 del 2021 Rv. 282225-01

Sez. 1, Sentenza n. 12027 del 03/02/2026 Cc. (dep. **30/03/2026**) Rv. **289700-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO TERESA. Imputato: PG C/ VENTURA RAFFAELE. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 10/09/2025

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Decorrenza del termine - Inizio dell'esecuzione della pena - Restrizione della libertà personale in forza di arresto provvisorio esecutivo di un mandato di arresto europeo - Sussistenza - Mancata convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria straniera - Rilevanza - Esclusione.

In tema di estinzione della pena detentiva per decorso del tempo, ai fini dell'individuazione del momento d'inizio della decorrenza della sua esecuzione ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., rileva l'effettiva restrizione della libertà personale del condannato, anche se derivante da un arresto provvisorio eseguito in forza di un mandato d'arresto europeo e non convalidato dall'autorità giudiziaria straniera.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172 com. 1, Cod. Pen. art. 172 com. 4, Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10979 del 2022 Rv. 283086-01, N. 54337 del 2018 Rv. 274543-01, N. 3883 del 2017 Rv. 268923-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46387 del 2021 Rv. 282225-01

Sez. 1, Sentenza n. 9779 del 29/01/2026 Cc. (dep. **13/03/2026**) Rv. **289631-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: GALLO GIOVANNI. Relatore: GALLO GIOVANNI. Imputato: PACE LUCIANO SERGIO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 04/09/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Decisioni in camera di consiglio ex art. 598-bis cod. proc. pen. - Sentenza depositata nei termini - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Scadenza di quello stabilito dalla legge per il deposito della sentenza - Ragioni.

In tema di giudizio cartolare di appello, il termine per ricorrere avverso la sentenza depositata senza ritardo decorre, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima parte, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, poiché, prevedendo l'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. che il deposito della sentenza equivale alla sua lettura in udienza, la comunicazione al procuratore generale ed ai difensori dell'avviso di deposito di cui all'art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen. non ha valore costitutivo della conoscenza della sentenza. (In motivazione la Corte ha chiarito che, invece, nel caso di mancato rispetto dei termini di deposito della sentenza il termine per ricorrere avverso la stessa decorre, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), seconda parte, cod. proc. pen., dalla comunicazione dell'avviso di deposito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167 bis

Massime precedenti Conformi: N. 4830 del 2026 Rv. 289370-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 42584 del 2023 Rv. 285388-01

Sez. 1, **Sentenza n. 9122 del 23/01/2026** Ud. (dep. **09/03/2026**) Rv. **289580-01**

Presidente: **CENTOFANTI FRANCESCO**. Estensore: **MATTEI SILVIA**. Relatore: **MATTEI SILVIA**. Imputato: **DETONI TITO**. P.M. **COCOMELLO ASSUNTA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 25/02/2025

602020 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ISTIGAZIONE A DELINQUERE - Natura - Reato di pericolo concreto - Idoneità a provocare la commissione di delitti - Valutazione "ex ante" - Necessità - Fattispecie.

Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto, che richiede per la sua configurabilità un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "ex ante", a provocare la commissione di delitti, in quanto dotato di efficacia persuasiva, tale da suggestionare la sfera volitiva di altre persone così da indurle a commettere ulteriori azioni delittuose, o, quanto meno, a superare la ripugnanza verso il loro autore. (Fattispecie relativa ad imputato che, intervenendo durante una manifestazione a sostegno di persone detenute per aver compiuto atti violenti contro le sedi di un partito, aveva dichiarato che gli aderenti a detto partito andassero "colpiti nei loro covi" e che le sedi della medesima formazione politica dovessero essere "chiuse col fuoco").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 414 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48247 del 2019 Rv. 277428-01 Rv. 277428-01

Massime precedenti Vedi: N. 26315 del 2018 Rv. 273019-01, N. 31562 del 2019 Rv. 276468-01, N. 26907 del 2001 Rv. 219888-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47604 del 2012 Rv. 253550-01

Sez. 1, **Sentenza n. 9119 del 23/01/2026** Cc. (dep. **09/03/2026**) Rv. **289579-01**

Presidente: **CENTOFANTI FRANCESCO**. Estensore: **MATTEI SILVIA**. Relatore: **MATTEI SILVIA**. Imputato: **MAZZEO NICOLA**. P.M. **COCOMELLO ASSUNTA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 04/06/2025

506011 ARMI - MUNIZIONI - Detenzione illegale di munizioni - Natura delle cartucce - Accertamento - Perizia - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare la natura e la qualità delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché congruamente motivato. (Fattispecie relativa a cartucce a palla unica, la cui natura la Corte ha ritenuto legittimamente accertata mediante la deposizione degli operatori di polizia giudiziaria che avevano proceduto alla perquisizione ed al sequestro, trattandosi di questione inerente alla loro specifica preparazione ed esperienza professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7856 del 2024 Rv. 285813-01, N. 12620 del 2019 Rv. 275050-01, N. 17512 del 2017 Rv. 269814-01, N. 605 del 2010 Rv. 245962-01

Sez. 1, **Sentenza n. 10939 del 18/12/2025** Cc. (dep. **23/03/2026**) Rv. **289635-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: F. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 16/07/2025

609122 REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - Unicità del disegno criminoso - Questione di fatto - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.

In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del predetto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49969 del 2012 Rv. 254006-01, N. 25094 del 2007 Rv. 237014-01, N. 12936 del 2019 Rv. 275222-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28659 del 2017 Rv. 270074-01

Sez. 1, **Sentenza n. 10941 del 18/12/2025** Cc. (dep. **23/03/2026**) Rv. **289636-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Imputato: VATTIATO MASSIMO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 22/05/2025

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Partecipazione ad associazione ex art. 416-bis cod. pen.- Requisiti - Assunzione del ruolo di componente del sodalizio - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale. (Fattispecie relativa a soggetto già definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., nella quale gli indizi della partecipazione al sodalizio sono stati tratti da conversazioni intercettate tra l'indagato ed uno degli organizzatori della cosca mafiosa aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti, il mantenimento dei detenuti, la riscossione e la gestione delle somme versate al clan dai gestori delle piazze di spaccio, e la possibilità che all'indagato venisse affidata la gestione del settore del gioco e delle scommesse).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49793 del 2013 Rv. 257826-01, N. 18559 del 2019 Rv. 276122-01, N. 27394 del 2017 Rv. 271169-01, N. 2350 del 2005 Rv. 230718-01, N. 23687 del 2012 Rv. 253222-01

Massime precedenti Difformi: N. 38786 del 2017 Rv. 271205-01, N. 55359 del 2016 Rv. 269040-01, N. 39543 del 2013 Rv. 257447-01, N. 46070 del 2015 Rv. 265536-01

Massime precedenti Vedi: N. 32020 del 2018 Rv. 273571-01, N. 51694 del 2023 Rv. 285623-01, N. 2351 del 2023 Rv. 284057-02, N. 27672 del 2019 Rv. 276897-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36958 del 2021 Rv. 281889-01, N. 33748 del 2005 Rv. 231670-01

Sez. 1, **Sentenza n. 8284 del 12/12/2025** Cc. (dep. **03/03/2026**) Rv. **289532-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **VALIANTE PAOLO**. Relatore: **VALIANTE PAOLO**. Imputato: **MANGIONE ENZO**. P.M. **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 22/05/2025

661167 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' - IN GENERE - Inconciliabilità tra giudicati - Giudizio rescindente - Valutazione e comparazione tra le sentenze in contrasto - Necessità - Fattispecie.

In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sulla inconciliabilità tra giudicati di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'ammissibilità della richiesta non può prescindere da una, sia pur sommaria, valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione contrastante e la mera pertinenza di quest'ultima ai fatti oggetto della sentenza di cui si chiede la revoca. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettoso dei limiti della fase rescindente il giudizio di manifesta infondatezza basato sulla sostanziale sovrapponibilità della ricostruzione fattuale delle due sentenze riguardo al ruolo dell'istante di complice in omicidio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29373 del 2020 Rv. 280002-01

Massime precedenti Difformi: N. 50460 del 2017 Rv. 271821-01

Massime precedenti Vedi: N. 39525 del 2025 Rv. 288946-02, N. 19648 del 2021 Rv. 281422-01

Sez. 1, **Sentenza n. 8185 del 11/12/2025** Cc. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289521-01**

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **MONACO MARCO MARIA**. Relatore: **MONACO MARCO MARIA**. Imputato: **JOHEN CHARLES (DETTO TERRY)**. P.M. **DALL'OLIO MARCO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE GENOVA, 11/08/2025

663114 INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CONVALIDA - UDIENZA - Omesso invio al difensore di copia degli atti - Nullità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di fermo di indiziato di delitto, il mancato invio di copia degli atti al difensore del fermato non è causa di nullità ove, prima dell'udienza di convalida, venga concesso al difensore un termine congruo per la consultazione del fascicolo delle indagini preliminari. (Fattispecie relativa a richiesta di copia degli atti formulata dal difensore il sabato pomeriggio, in orario in cui la cancelleria non era più aperta al pubblico, nella quale la Corte ha ritenuto che il termine di quindici minuti per la consultazione del fascicolo, concesso dal giudice prima dell'udienza di convalida del lunedì mattina, e l'interlocuzione con l'assistito avessero garantito al difensore la partecipazione informata all'udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 9573 del 2020 Rv. 278623-01, N. 11977 del 2018 Rv. 272660-01, N. 6672 del 2010 Rv. 246078-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36212 del 2010 Rv. 247939-01

Sez. 1, Sentenza n. 8183 del 10/12/2025 Ud. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289699-01**

Presidente: **SIANI VINCENZO.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Imputato:* **TORINO LUIGI. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 27/02/2025

663078 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI - Atti d'indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura - Inutilizzabilità - Atti formati in diverso procedimento - Esclusione - Fattispecie.

In tema di riapertura delle indagini, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 414, comma 2-bis, cod. proc. pen., è limitata agli atti compiuti dal pubblico ministero in ordine alla medesima "notitia criminis" per la quale è stata in precedenza disposta l'archiviazione, e non investe quelli acquisiti e formati in un autonomo procedimento relativo a fatti diversi. (Fattispecie relativa alle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, ai sensi della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in diverso procedimento, sorto in ragione della necessità di acquisire i principali contenuti della collaborazione del medesimo, prima della richiesta di riapertura delle indagini; dichiarazioni acquisite agli atti e ritenute utilizzabili, in assenza di un'ulteriore successiva escussione, anche a seguito dell'accesso dell'imputato al rito abbreviato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 17724 del 2010 Rv. 247070-01, N. 7958 del 2004 Rv. 228876-01

Massime precedenti Vedi: N. 11942 del 2018 Rv. 272709-01, N. 14777 del 2017 Rv. 270221-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33885 del 2010 Rv. 247834-01

Sez. 1, Sentenza n. 8188 del 09/12/2025 Cc. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289529-02**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Relatore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Imputato:* **SALEM AHMAD. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CAMPOBASSO, 30/07/2025

604032 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVERSIVE - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 77 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270-quinquies.3 cod. pen., in relazione all'art. 77, secondo comma, Cost., avendo il Governo e le Camere ritenuto che vi fosse l'urgente necessità di introdurre un adeguato strumento di lotta al terrorismo, sulla base di una valutazione politica sottratta al sindacato del giudice delle leggi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Cod. Pen. art. 270 quinquies lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14704 del 2020 Rv. 279408-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 8188 del 09/12/2025** Cc. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289529-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: SALEM AHMAD. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CAMPOBASSO, 30/07/2025

604032 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVERSIVE - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270-quinquies.3 cod. pen., in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., poiché la previsione incriminatrice, che anticipa la soglia di punibilità rispetto alle condotte di cui all'art. 270-quinquies cod. pen., affida al dolo specifico di terrorismo, inteso quale finalità di univoca significazione orientata alla pianificazione, preparazione o commissione di atti rientranti nell'ambito dell'art. 270-sexies cod. pen., la funzione di criterio selettivo della rilevanza penale delle condotte, idoneo a ricondurre il modello legale all'alveo della offensività e della tassatività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 270 quinquies lett. 3, Cod. Pen. art. 270 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 14885 del 2023 Rv. 284348-03, N. 36816 del 2020 Rv. 280761-02

Sez. 1, **Sentenza n. 8272 del 04/12/2025** Ud. (dep. **03/03/2026**) Rv. **289629-02**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: RUSU RADU. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO VENEZIA, 12/02/2025

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento soggettivo - Dolo misto a prevedibilità in concreto - Fattispecie.

L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la preterintenzione fosse stata legittimamente esclusa in ragione delle modalità e della durata dell'aggressione, della reiterazione dei colpi diretti a distretti corporei vitali e delle condotte volte a impedire alla vittima di chiedere aiuto, ritenute indicative della piena rappresentazione e accettazione dell'evento morte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27694 del 2025 Rv. 288505-01, N. 37437 del 2025 Rv. 288875-02, N. 23926 del 2024 Rv. 286574-01, N. 624 del 2025 Rv. 287459-01, N. 10865 del 2025 Rv. 287753-01, N. 34342 del 2024 Rv. 286931-01, N. 43093 del 2024 Rv. 287244-01

Massime precedenti Difformi: N. 36402 del 2023 Rv. 285196-01, N. 44986 del 2016 Rv. 268299-01, N. 46467 del 2022 Rv. 283892-01, N. 13673 del 2006 Rv. 234552-01, N. 16285 del 2010 Rv. 247267-01, N. 40389 del 2012 Rv. 253357-01, N. 4564 del 2024 Rv. 286014-01, N. 13114 del 2002 Rv. 222054-01, N. 791 del 2013 Rv. 254386-01, N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 35582 del 2012 Rv. 253536-01, N. 15004 del 2004 Rv. 228497-01, N. 15269 del 2022 Rv. 283016-01

Massime precedenti Vedi: N. 23215 del 2025 Rv. 288274-02, N. 44677 del 2023 Rv. 285403-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

Sez. 1, **Sentenza n. 8272 del 04/12/2025** Ud. (dep. **03/03/2026**) Rv. **289629-01**

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **TOSCANI EVA**. Relatore: **TOSCANI EVA**. Imputato: **RUSU RADU**. P.M. **LOY MARIA FRANCESCA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO VENEZIA, 12/02/2025

609041 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - SEVIZIE E CRUDELTÀ' - Aggravante dell'aver agito con crudeltà - Accertamento - Valutazione delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto - Necessità - Fattispecie.

La circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive e esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole, deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti al dolo. (Fattispecie relativa ad omicidio, nella quale la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante in ragione della reiterazione e intensità dei colpi inferti, della loro localizzazione in parti altamente sensibili e dolorose del corpo, della durata dell'aggressione in danno di una vittima immobilizzata e impossibilitata a chiedere soccorso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 4), Cod. Pen. art. 576, Cod. Pen. art. 577 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19966 del 2013 Rv. 256254-01, N. 20185 del 2018 Rv. 272827-01, N. 725 del 2014 Rv. 258358-01, N. 33021 del 2012 Rv. 253527-01, N. 40516 del 2016 Rv. 267629-01 Rv. 267628-01 Rv. 267630-01, N. 8163 del 2015 Rv. 262595-01, N. 27163 del 2013 Rv. 256476-01, N. 2489 del 2015 Rv. 262179-01

Massime precedenti Vedi: N. 20995 del 2012 Rv. 252844-01

Sez. 1, **Sentenza n. 8279 del 04/12/2025** Cc. (dep. **03/03/2026**) Rv. **289530-01**

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **TOSCANI EVA**. Relatore: **TOSCANI EVA**. Imputato: **MISTE HIMEL**. P.M. **LOY MARIA FRANCESCA**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 16/07/2025

664030 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE - Particolare complessità dei dibattimenti o dei giudizi - Valutazione prognostica - Parametro di riferimento - Attività di studio degli atti - Rilevanza - Esclusione - Attività da compiere nel dibattimento o nel giudizio - Necessità - Fattispecie.

Il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all'attività di studio degli atti, bensì in ragione dell'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio. (Fattispecie relativa a sospensione disposta nel dibattimento di primo grado in ragione delle richieste di frazionamento della discussione e della possibile formulazione di nuove richieste istruttorie da parte dei nuovi difensori di fiducia di due imputati, ai quali era stato concesso il termine di cui all'art. 108 cod. proc. pen.).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14508 del 2012 Rv. 252491-01, N. 21745 del 2018 Rv. 273020-01, N. 28663 del 2015 Rv. 264054-01, N. 36638 del 2013 Rv. 256063-01

Massime precedenti Vedi: N. 40452 del 2019 Rv. 277406-01, N. 3155 del 2022 Rv. 282520-02, N. 23872 del 2014 Rv. 259828-01

Sez. 1, Sentenza n. 8547 del 23/09/2025 Ud. (dep. **04/03/2026**) Rv. **289630-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: PG C/ FALCONE SALVATORE AN. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/05/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato - Elemento oggettivo - Natura giuridica - Reato di evento - Mancato conseguimento dell'obiettivo illecito - Tentativo - Sussistenza - Fattispecie.

Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato, che si distingue da quello di favoreggiamento dell'ingresso illegale perché sanziona le condotte commesse dopo l'ingresso illegale avvenuto in assenza di un efficiente contributo dell'agente nonché le condotte funzionali a consentire l'indebita protrazione di un soggiorno in origine regolare, anche quando anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato, è reato di evento che si consuma quando viene effettivamente conseguito tale obiettivo illecito, mentre è soltanto tentato quando alla condotta, pur idonea ed univocamente diretta a favorire detta permanenza, non segua la realizzazione dello scopo perseguito. (Nella specie, relativa alla presentazione di una pluralità di istanze finalizzate al rilascio di permessi di soggiorno in favore di migranti falsamente indicati come vittime di persecuzioni nei paesi di origine, la Corte ha ritenuto che il mancato rilascio dei titoli, in conseguenza della scoperta delle attività illecite da parte delle forze dell'ordine, avesse impedito la consumazione del delitto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 40320 del 2008 Rv. 241434-01

Massime precedenti Vedi: N. 2934 del 2014 Rv. 258387-01, N. 8529 del 2013 Rv. 254925-01, N. 12748 del 2019 Rv. 274991-01, N. 9822 del 2007 Rv. 236288-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40982 del 2018 Rv. 273937-01

Sez. 1, Sentenza n. 8547 del 23/09/2025 Ud. (dep. **04/03/2026**) Rv. **289630-02**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: PG C/ FALCONE SALVATORE AN. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO CATANZARO, 17/05/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato - Rapporti contrattuali instaurati con essi da parte di liberi professionisti - Rapporti contrattuali relativi ad attività diretta a favorirne la permanenza illegale - Compensi corrisposti in misura conforme alle tariffe professionali - Dolo specifico - Configurabilità - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

Integra il reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 la condotta del libero professionista che instaura rapporti contrattuali retribuiti con stranieri irregolari per concorrere consapevolmente ad attività dirette a favorirne la permanenza illegale nel territorio dello Stato, non essendo esclusa la configurabilità del dolo specifico di ingiusto profitto dalla corresponsione, da parte dei migranti, di compensi in misura conforme alle tariffe professionali. (Fattispecie relativa a mediatrice culturale che aveva curato la presentazione di richieste di protezione internazionale in favore di migranti che non ne avevano diritto, prospettando condizioni personali dei richiedenti in realtà insussistenti, nella quale la Corte ha chiarito che i compensi percepiti rappresentavano "ex se" un ingiusto profitto, non costituendo il sinallagma di alcuna lecita prestazione professionale, attesa la natura fraudolenta dell'operazione cui l'imputata aveva concorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6068 del 2008 Rv. 238922-01, N. 25957 del 2023 Rv. 284780-01, N. 12748 del 2019 Rv. 274991-01, N. 16064 del 2001 Rv. 219508-01, N. 20889 del 2017 Rv. 270631-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40982 del 2018 Rv. 273937-01

MARZO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 11154 del 13/03/2026** Cc. (dep. **24/03/2026**) Rv. **289658-01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: PMT C/ SORRENTINO GIUSTINO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' TORINO, 17/12/2025

594078 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - Estorsione mediante minaccia - Truffa cd. vessatoria - Differenze - Indicazione.

Integra il delitto di estorsione la minaccia di un male realizzabile, direttamente o indirettamente, dal soggetto agente, sia nel caso in cui il suo verificarsi dipende effettivamente dalla volontà del predetto, sia in quello in cui, per effetto dell'inganno, sia fatto intendere come dipendente da essa, anche se si tratti di un pericolo insussistente, ricorrendo, invece, la truffa cd. vessatoria nel caso in cui la vittima si determina a compiere l'atto dispositivo, per sé pregiudizievole, in conseguenza di un inganno causativo dell'erroneo timore di subire un male non proveniente dall'agente o dell'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità, prospettato come non promanante dal predetto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la configurabilità del delitto di estorsione a fronte della condotta dell'imputato che, spacciandosi per appartenente alle forze dell'ordine, aveva costretto la vittima a consegnare denaro o oggetti preziosi, dietro la minaccia di procedere all'arresto o la prospettazione di dover eseguire un ordine, del pari da lui promanante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 46084 del 2015 Rv. 265362-01, N. 1812 del 2025 Rv. 289653-01, N. 11453 del 2016 Rv. 267124-01, N. 21974 del 2017 Rv. 270072-01 Rv. 270072-01, N. 50237 del 2023 Rv. 285653-01, N. 24624 del 2020 Rv. 279492-01, N. 7662 del 2015 Rv. 262574-01

Massime precedenti Vedi: N. 32033 del 2019 Rv. 277512-04

Sez. 2, **Sentenza n. 10463 del 06/03/2026** Cc. (dep. **18/03/2026**) Rv. **289681-01**

Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: CARUSO DOMENICO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 09/06/2025

663024 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - Registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria - Inquadramento dell'attività nell'ambito di quelle previste dall'art. 348 cod. proc. pen. - Condizioni.

La registrazione della voce da parte della polizia giudiziaria, ove finalizzata a repertare il timbro vocale per la successiva comparazione fonica e non ad acquisire contenuti dichiarativi da utilizzare come prova, costituisce rilievo tecnico di natura ripetibile, esperibile senza necessità di autorizzazione giudiziale o di decreto dispositivo del pubblico ministero, in quanto espressione dei poteri conferiti alla polizia giudiziaria dall'art. 348 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che la natura meramente identificativa dell'attività in questione esclude la sua riconducibilità alla disciplina delle intercettazioni prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 1746 del 2018 Rv. 272218-01

Massime precedenti Vedi: N. 45751 del 2016 Rv. 268165-01, N. 5443 del 2026 Rv. 289408-01, N. 3932 del 2009 Rv. 242524-01, N. 45262 del 2018 Rv. 273948-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36747 del 2003 Rv. 225465-01

Sez. 2, Sentenza n. 9846 del 05/03/2026 Ud. (dep. **13/03/2026**) Rv. **289612-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: ASTONE VINCENZO GIOVANNI. P.M. PATSCOT ROBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 11/07/2025

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Accoglimento della richiesta - Obbligo di motivazione esplicita - Sussistenza - Rigetto della richiesta - Obbligo di motivazione esplicita - Esclusione - Possibilità di motivazione implicita - Sussistenza.

In tema di rinnovazione istruttoria in grado di appello, il giudice è obbligato a motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui si determini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, in ragione della sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o a negare la responsabilità dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8891 del 2000 Rv. 217209-01, N. 24294 del 2010 Rv. 247872-01, N. 5782 del 2007 Rv. 236064-01, N. 47095 del 2009 Rv. 245996-01, N. 1184 del 2019 Rv. 275114-01

Massime precedenti Vedi: N. 39147 del 2025 Rv. 289011-01, N. 19929 del 2017 Rv. 270313-01, N. 2972 del 2021 Rv. 280589-01, N. 48270 del 2018 Rv. 274699-01, N. 1455 del 2024 Rv. 285736-01

Sez. 2, Sentenza n. 9844 del 05/03/2026 Cc. (dep. **13/03/2026**) Rv. **289603-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: CALABRESE BENEDETTO. P.M. PATSCOT ROBERTO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 07/11/2025

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Prestazione di garanzia pubblica per l'erogazione di prestito bancario a favore di un privato - Sussumibilità nella categoria delle altre erogazioni "comunque denominate" di cui all'art. 640-bis cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la prestazione di una garanzia da parte dello Stato o di un ente pubblico in favore di un privato, comportando l'assunzione di un rischio economico analogo a quello derivante dal versamento diretto di somme di denaro, genera una posta passiva del bilancio pubblico e rientra, pertanto, nelle altre erogazioni "comunque denominate" previste dall'art. 640-bis cod. pen., indipendentemente dalla concreta concessione del prestito ad opera dell'istituto bancario privato, che, peraltro, accorda il mutuo, solo perché assistito da garanzia pubblica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 44878 del 2019 Rv. 279036-03, N. 13573 del 2024 Rv. 286319-02, N. 11246 del 2022 Rv. 283106-01, N. 19841 del 2023 Rv. 285397-01, N. 2125 del 2022 Rv. 282675-01 Rv. 282675-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11969 del 2025 Rv. 287649-01

Sez. 2, Sentenza n. 11608 del 05/03/2026 Cc. (dep. **26/03/2026**) Rv. **289641-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE.** *Imputato:* **PATANE' MARINA.** *P.M.* **PATSCOT ROBERTO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' COMO, 14/11/2025

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Conseguimento di crediti di imposta fittizi sulla base di asseverazioni non veritiere - "Sconto in fattura" ex art. 121 d.l. n. 34 del 2020 ("superbonus 110%") - Profitto del reato - Individuazione - Intero ammontare del contributo statale - Ragioni.

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, il profitto confiscabile del delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen., commesso mediante la costituzione di crediti di imposta fittizi generati da false asseverazioni di fine lavori, con opzione, in luogo delle detrazioni fiscali del cd. "superbonus 110%", per un contributo sotto forma di "sconto in fattura" praticato dall'impresa esecutrice dei lavori, dev'essere individuato con riferimento alla totalità del contributo statale, senza che possa tenersi conto dell'esecuzione o del completamento dei lavori in data successiva a quella di rilascio dell'asseverazione, né dei costi sostenuti dall'impresa per la loro realizzazione, in quanto, per effetto della non veridicità delle asseverazioni, si determina la decadenza dall'intero beneficio fiscale ai sensi dell'art. 121, comma 5, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121 com. 1, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 121 com. 5, Legge 17/07/2020 num. 77 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45868 del 2024 Rv. 287279-01, N. 23402 del 2024 Rv. 286554-01, N. 3439 del 2021 Rv. 280609-01, N. 43676 del 2021 Rv. 282506-01, N. 40015 del 2024 Rv. 287083-01, N. 13339 del 2025 Rv. 287932-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436-01, N. 11969 del 2025 Rv. 287649-02

Sez. 2, Sentenza n. 10432 del 04/03/2026 Cc. (dep. **18/03/2026**) Rv. **289640-01**

Presidente: **CAPUTO ANGELO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **PANELLA NICOLA.** *P.M.* **VIOLA ALFREDO POMPEO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 31/10/2025

658014 GIUDICE - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE - Dichiarazione di ricusazione presentata in udienza preliminare - Sospensione dell'attività processuale e dei termini di durata della misura cautelare - Condizioni - Indicazione.

In tema di ricusazione, la dichiarazione proposta in udienza preliminare, se formulata immediatamente prima della discussione, determina la sospensione dell'attività processuale e dei termini di durata della custodia cautelare, ex art. 304, commi 1, lett. a) e 4, cod. proc. pen.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39859 del 2005 Rv. 232760-01

Massime precedenti Vedi: N. 46643 del 2021 Rv. 282727-01, N. 40086 del 2009 Rv. 244751-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37207 del 2020 Rv. 280116-01, N. 31421 del 2002 Rv. 222046-01, N. 23122 del 2011 Rv. 249734-01

Sez. 2, Sentenza n. 10431 del 04/03/2026 Cc. (dep. 18/03/2026) Rv. 289613-01

Presidente: **CAPUTO ANGELO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **EVANGELISTA MASSIMO. P.M. CONDEMI LAURA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 20/11/2025

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame - Inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. - Condizioni - Omessa trasmissione degli atti trasmessi "ab origine" al giudice delle indagini preliminari - Necessità - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, l'inefficacia del vincolo ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., si determina nel solo caso di omessa trasmissione al tribunale del riesame degli atti selezionati dal pubblico ministero e da questi, in precedenza, inviati al giudice per le indagini preliminari a fondamento della richiesta, posto che solo in tal caso risulta violata la "catena di trasmissione" prevista dal combinato disposto degli artt. 291 e 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11033 del 2016 Rv. 267728-01, N. 5981 del 2020 Rv. 278436-01, N. 21 del 1997 Rv. 206955-01, N. 19979 del 2024 Rv. 286384-01, N. 29036 del 2018 Rv. 273296-01, N. 34858 del 2015 Rv. 264502-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19853 del 2002 Rv. 221393-01

Sez. 2, Sentenza n. 9999 del 03/03/2026 Cc. (dep. 16/03/2026) Rv. 289676-01

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA.** *Relatore:* **BORSELLINO MARIA DANIELA.** *Imputato:* **PG C/ DIOP BAYE BARA. P.M. MIRANDA MARIA LUISA. (Diff.)**

Annula con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 29/10/2025

609063 REATO - CONCORSO DI REATI - IN GENERE - Ricettazione - Delitto di cui all'art. 474 cod. pen. - Concorso - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

E' configurabile il concorso tra il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi, postulando le due fattispecie condotte strutturalmente e cronologicamente differenti, tra le quali sussiste rapporto di specialità e non risultando una diversa volontà, espressa o implicita, del legislatore. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui l'imputato era stato assolto dal delitto di ricettazione sull'erroneo rilievo che fosse venuto meno il delitto presupposto, in ragione del suo previo proscioglimento dal delitto commercio di prodotti con segni falsi).

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 474 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21469 del 2019 Rv. 276326-01, N. 12452 del 2008 Rv. 239745-01

Massime precedenti Vedi: N. 46419 del 2019 Rv. 277334-01, N. 29965 del 2009 Rv. 244673-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23427 del 2001 Rv. 218771-01

Sez. 2, Sentenza n. 10527 del 27/02/2026 Cc. (dep. 19/03/2026) Rv. **289701-01**

Presidente: **PARDO IGNAZIO.** *Estensore:* **BIFULCO DANIELA.** *Relatore:* **BIFULCO DANIELA.** *Imputato:* **COMPAORE YOCOUBA.** *P.M.* **GARGIULO RAFFAELE.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 25/02/2025

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Concessione, con la decisione di primo grado, del beneficio della sospensione condizionale della pena - Motivo di appello in cui si invoca la concessione "di tutti i benefici di legge" - Difetto di motivazione della sentenza di appello - Deducibilità in cassazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo riguardante l'omessa motivazione, da parte del giudice di appello, del denegato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nel caso in cui, a fronte della decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diverso beneficio della sospensione condizionale della pena, era stato proposto un motivo di appello con cui si era invocata, in assoluta carenza di argomentazioni a sostegno, la concessione "di tutti i benefici di legge", trattandosi di motivo viziato da inammissibilità originaria, per difetto di specificità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 21432 del 2023 Rv. 284718-01, N. 36154 del 2024 Rv. 287205-01, N. 44201 del 2022 Rv. 283808-01, N. 46588 del 2019 Rv. 277281-01, N. 9771 del 2026 Rv. 289669-01, N. 14885 del 2021 Rv. 281028-01

Sez. 2, Sentenza n. 11253 del 26/02/2026 Ud. (dep. 25/03/2026) Rv. **289682-01**

Presidente: **DE SANTIS ANNA MARIA.** *Estensore:* **PARDO IGNAZIO.** *Relatore:* **PARDO IGNAZIO.** *Imputato:* **GUTIERREZ CANEDO DIDIER.** *P.M.* **FURNARI FABIOLA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 06/02/2025

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Attività di sfruttamento posta in essere ai danni di lavoratori, costretti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute, orari eccedenti i limiti imposti e condizioni particolarmente gravose - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni.

E' configurabile il delitto di estorsione, e non quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis cod. pen., nel testo novellato dall'art. 1 legge 29 ottobre 2016, n. 199, nel caso in cui, all'attività di sfruttamento posta in essere ai danni di lavoratori, costretti ad accettare retribuzioni inferiori a quelle dovute, orari eccedenti i limiti imposti e condizioni particolarmente gravose, consegua la realizzazione, da parte del soggetto agente, di un ingiusto profitto, costituito dalla corresponsione di retribuzioni di minore importo e dalla fruizione di tempi

SEZIONE SECONDA

lavorativi maggiorati, oltre che dall'omesso versamento delle retribuzioni arretrate in caso di licenziamento o dimissioni, con corrispettivo danno per il lavoratore, deprivato di retribuzioni migliori e di condizioni cui avrebbe avuto diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 603 bis, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 29/10/2016 num. 199 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 2573 del 2024 Rv. 285681-01, N. 8477 del 2019 Rv. 275613-01, N. 29397 del 2022 Rv. 283388-02, N. 6591 del 2024 Rv. 285934-01, N. 3724 del 2022 Rv. 282521-01

Sez. 2, Sentenza n. 11267 del 26/02/2026 Cc. (dep. 25/03/2026) Rv. 289639-01

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: CARDAMONE DANIELA. Relatore: CARDAMONE DANIELA. Imputato: SARDO MASSIMO. P.M. FURNARI FABIOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 15/12/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Inosservanza delle formalità di cui all'art. 65, comma 2, cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, l'inosservanza, in sede di interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., delle formalità previste dall'art. 65, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che il giudice pone direttamente le domande all'indagato, non comporta, in assenza di espressa previsione di legge, la nullità dell'atto, non essendo riconducibile alla previsione di ordine generale di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., né la sua l'inutilizzabilità, in quanto il vizio riguarda la sola ritualità dell'acquisizione delle dichiarazioni e non incide sulla loro legittimità. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo avere contestato i fatti, aveva invitato le parti ad interrogare l'indagato, in contraddittorio tra di loro, secondo lo schema previsto per l'esame dibattimentale, senza procedervi direttamente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 882 del 2018 Rv. 272258-01 Rv. 272258-01, N. 45970 del 2019 Rv. 277333-01, N. 2690 del 1997 Rv. 207271-01, N. 56086 del 2017 Rv. 272357-01

Sez. 2, Sentenza n. 8241 del 20/02/2026 Cc. (dep. 02/03/2026) Rv. 289675-01

Presidente: ALMA MARCO MARIA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: REN CHANGLIN. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 06/10/2025

663033 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SEQUESTRO - CONVALIDA - Sequestro probatorio d'iniziativa della polizia giudiziaria - Mancata convalida nei termini di cui all'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. - Nuovo sequestro d'iniziativa delle stesse cose - Decreto di convalida del pubblico ministero - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sequestro probatorio, è illegittimo il decreto del pubblico ministero di convalida del vincolo imposto, d'iniziativa, dalla polizia giudiziaria su di un bene dalla stessa in precedenza già

SEZIONE SECONDA

sequestrato d'iniziativa con atto divenuto inefficace, in quanto non convalidato entro il termine stabilito dall'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., avendo l'organo procedente consumato il proprio potere e risolvendosi la successiva convalida in un'elusione delle garanzie procedurali previste dalla citata disposizione. (Fattispecie relativa a beni, non restituiti dopo la precedente mancata convalida e sequestrati nuovamente d'iniziativa nel corso dell'esecuzione di un decreto di sequestro di altri beni disposto dal pubblico ministero, in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di convalida del pubblico ministero e l'ordinanza reiettiva dell'istanza di riesame proposta avverso tale decreto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2276 del 2016 Rv. 265772-01, N. 33520 del 2021 Rv. 281919-01, N. 9858 del 2016 Rv. 266465-01, N. 20912 del 2017 Rv. 270126-01, N. 9972 del 2020 Rv. 278422-01 Rv. 278422-01

Sez. 2, Sentenza n. 9038 del 19/02/2026 Cc. (dep. **09/03/2026**) Rv. **289574-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **BORIO MARIAPAOLA.** *Relatore:* **BORIO MARIAPAOLA.** *Imputato:* **BADALAMENTI PIETRO. P.M. ALEMI FLAVIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 30/06/2025

659094 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA - Assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. - Limitazione derivante dalla "discovery" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ex art. 507 cod. proc. pen., è sottratto alla limitazione della "discovery", che opera esclusivamente nei rapporti tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente acquisita, ai fini decisori, una ripresa video, non depositata dal pubblico ministero prima della richiesta di rinvio a giudizio, ma dallo stesso prodotta, senza il consenso della difesa, nel corso del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13938 del 2014 Rv. 259710-01, N. 7802 del 2020 Rv. 278630-02

Massime precedenti Vedi: N. 27879 del 2014 Rv. 260249-01, N. 6205 del 2026 Rv. 289444-01, N. 21475 del 2021 Rv. 281376-01

Sez. 2, Sentenza n. 9827 del 12/02/2026 Cc. (dep. **13/03/2026**) Rv. **289611-01**

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **CARDAMONE DANIELA.** *Relatore:* **CARDAMONE DANIELA.** *Imputato:* **MOTTA PASQUALE. P.M. MOLINO PIETRO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 27/10/2025

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022 - Inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diverse dal deposito telematico - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen., pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge, in quanto la prevista modalità esclusiva di deposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.: a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis". (Fattispecie relativa ad atto di appello avverso decisione emessa all'esito di giudizio abbreviato, depositato dopo il 31 marzo 2025 e trasmesso, fuori dai casi di cui all'art. 175-bis cod. proc. pen., tramite posta elettronica certificata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2024 num. 206, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5252 del 2026 Rv. 289338-01, N. 29495 del 2025 Rv. 288392-01, N. 40406 del 2025 Rv. 289116-01, N. 40474 del 2025 Rv. 289072-01, N. 7047 del 2026 Rv. 289412-01, N. 17052 del 2021 Rv. 281386-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6565 del 2026 Rv. 289326-01

Sez. 2, Sentenza n. 8165 del 11/02/2026 Cc. (dep. 02/03/2026) Rv. 289551-01

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: COSCIONI GIUSEPPE. Relatore: COSCIONI GIUSEPPE. Imputato: C. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 14/07/2025

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Confisca di immobile adibito a casa coniugale - Coniuge non proprietario, divenuto assegnatario del bene in sede di separazione personale - Legittimazione ad impugnare il decreto di confisca - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il coniuge al quale sia stata assegnata l'abitazione coniugale in sede di separazione non è legittimato ad impugnare il decreto di confisca di tale immobile nel caso in cui ne sia formale intestatario l'altro coniuge, posto che l'assegnazione, attribuendogli un diritto di godimento "sui generis", lo rende terzo rispetto al proposto e non fa venir meno il diritto reale esistente in capo a quest'ultimo, che è, pertanto, l'unico soggetto legittimato all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23 com. 4, Cod. Civ. art. 337 sexies

Massime precedenti Vedi: N. 23354 del 2025 Rv. 288279-01, N. 5866 del 2019 Rv. 275487-01, N. 21741 del 2018 Rv. 273041-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 57 del 2007 Rv. 234956-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 9017 del 03/02/2026** Ud. (dep. **09/03/2026**) Rv. **289607-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: MISSAOU SALAH. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 30/01/2025

659052 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - Espulsione dell'imputato straniero - Sussistenza del legittimo impedimento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non costituisce legittimo impedimento alla partecipazione al giudizio l'espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato, atteso che il disposto dell'art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, gli riconosce la facoltà di rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie antecedente alla novellazione della citata disposizione, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2023, n. 176).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/2023 num. 133 art. 1 com. 1 lett. E, Legge 01/12/2023 num. 176 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 18708 del 2013 Rv. 256247-01, N. 15739 del 2018 Rv. 272774-01

Massime precedenti Vedi: N. 21200 del 2017 Rv. 269922-01, N. 40851 del 2024 Rv. 287139-01, N. 22864 del 2019 Rv. 275558-01, N. 25656 del 2025 Rv. 288173-01, N. 28297 del 2023 Rv. 284995-01, N. 19947 del 2005 Rv. 231718-01

Sez. 2, **Sentenza n. 9017 del 03/02/2026** Ud. (dep. **09/03/2026**) Rv. **289607-02**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: MISSAOU SALAH. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 30/01/2025

659050 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO - Imputato agli arresti domiciliari per altra causa - Legittimo impedimento a comparire - Sussistenza - Celebrazione dell'udienza senza effettuazione di attività processuale - Pregiudizio per l'imputato - Esclusione - Fattispecie.

Non vi è pregiudizio per l'imputato che, dopo aver comunicato al giudice del dibattimento di essere sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, non partecipa all'udienza in ragione del suo legittimo impedimento, nel caso in cui, nel corso della stessa, non sia stata svolta attività processuale rilevante. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata esclusa la rilevanza del legittimo impedimento, in ragione del fatto che l'imputato, presente all'udienza successiva a quella in cui era impedito, nulla aveva eccepito al riguardo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34940 del 2025 Rv. 288695-01, N. 22115 del 2022 Rv. 283438-01, N. 45578 del 2021 Rv. 282547-01, N. 37658 del 2020 Rv. 280139-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7635 del 2022 Rv. 282806-01, N. 37483 del 2006 Rv. 234600-01, N. 35399 del 2010 Rv. 247835-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 10796 del 28/01/2026** Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289679-01

Presidente: ALMA MARCO MARIA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: GUADAGNO PASQUALE. P.M. FURNARI FABIOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/03/2025

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Datore di lavoro che minaccia il dipendente di licenziamento - Costrizione ad accettare una retribuzione inferiore a quella formalmente risultante dalle buste paga e a sottoscrivere le relative buste paga - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che minaccia di licenziamento un dipendente per costringerlo ad accettare, mediante sottoscrizione delle buste paga, una retribuzione inferiore a quella dalle stesse formalmente risultante, così ottenendo l'ingiusto profitto, costituito dal risparmio di spesa e conseguito attraverso modifiche contrattuali che riducono o eliminano diritti del lavoratore, nonché il vantaggio di impiegare un dipendente, che subisce conseguenze patrimoniali negative, a condizioni contrattuali apparentemente rispettose delle norme inderogabili a tutela dei diritti dei lavoratori, con correlativo danno per la vittima, che, contrariamente al vero, risulta percettrice di redditi in misura superiore a quella reale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8477 del 2019 Rv. 275613-01, N. 31302 del 2025 Rv. 288558-01, N. 21789 del 2019 Rv. 275783-01, N. 6591 del 2024 Rv. 285934-01, N. 3724 del 2022 Rv. 282521-01

Sez. 2, **Sentenza n. 12021 del 28/01/2026** Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289642-01

Presidente: ALMA MARCO MARIA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: LOSSETTO ALAN. P.M. FURNARI FABIOLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' MONZA, 19/09/2025

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Decreto di convalida del sequestro probatorio - Motivazione del pubblico ministero - Possibilità di assolvere l'onere di motivazione con l'apposizione di un timbro - Limiti.

In tema di sequestro probatorio, l'onere motivazionale del pubblico ministero che dispone la convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria può essere assolto anche mediante l'apposizione di un timbro in calce al verbale da quest'ultima redatto, nel solo caso in cui risultino, in concreto, chiaramente evincibili l'ipotesi di reato, la "res" oggetto del vincolo e le specifiche finalità probatorie, non essendo, invece, sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge violata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36926 del 2020 Rv. 280819-01, N. 3604 del 2019 Rv. 275688-01, N. 46130 del 2023 Rv. 285348-01, N. 7160 del 2019 Rv. 275007-01, N. 37639 del 2019 Rv. 277061-01, N. 2787 del 2016 Rv. 265776-01, N. 30993 del 2016 Rv. 267329-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18954 del 2016 Rv. 266789-01, N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 8566 del 22/01/2026** Ud. (dep. **04/03/2026**) Rv. **289571-01**

Presidente: **PELLEGRINO ANDREA**. *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA**. *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA**. *Imputato:* **PG C/ RUGOLINO DOMENICO**. *P.M.* **STURZO GASPARE**. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/07/2024

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Contestazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Decisione di condanna per il delitto di concorso esterno in tale associazione - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Limiti - Indicazione - Ragioni.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna per il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso di un imputato rinviato a giudizio per il diverso delitto di partecipazione alla medesima associazione, trattandosi di distinte modalità di illecita partecipazione e non di due diverse ipotesi delittuose, sempre che il fatto materiale, cui attiene la pronunzia, risulti sufficientemente descritto nell'imputazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49820 del 2013 Rv. 258138-01, N. 21077 del 2004 Rv. 229194-01, N. 12838 del 2003 Rv. 224879-01, N. 10457 del 2000 Rv. 220534-01, N. 29248 del 2018 Rv. 272947-01

Massime precedenti Vedi: N. 10149 del 2021 Rv. 280938-01, N. 21089 del 2023 Rv. 284713-02, N. 15560 del 2022 Rv. 282968-01, N. 10989 del 2023 Rv. 284427-01, N. 12612 del 2015 Rv. 262778-01, N. 14888 del 2021 Rv. 281040-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01

Sez. 2, **Sentenza n. 8095 del 16/01/2026** Cc. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289550-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO**. *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO**. *Imputato:* **FALCONE CARMINE**. *P.M.* **PEDICINI ETTORE**. (Diff.)

Rigetta, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 04/02/2025

661063 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO - Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Annullamento con rinvio limitato alla configurabilità di una circostanza aggravante o alla qualificazione come "semplice" o "qualificata" della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso - Legittimazione del condannato alla proposizione del ricorso - Sussistenza.

La legittimazione a proporre ricorso straordinario per cassazione ex art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche al condannato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitato alla configurabilità di una circostanza aggravante o alla qualificazione come semplice o qualificata della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 1, Cod. Pen. art. 416 bis com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14058 del 2024 Rv. 286330-01, N. 29240 del 2018 Rv. 273193-01, N. 57484 del 2018 Rv. 275408-01, N. 43661 del 2015 Rv. 264922-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28717 del 2012 Rv. 252935-01, N. 13199 del 2017 Rv. 269788-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 8093 del 16/01/2026** Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289678-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: ACQUAVIVA ANTHONY. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 09/01/2025

677037 SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO - Difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello in calce alla motivazione - Quantificazione o determinazione della pena principale e delle pene accessorie - Possibilità di procedere alla correzione di errore materiale - Limiti - Indicazione - Fattispecie.

Non è sanabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale la difformità, inerente alla quantificazione o alla determinazione delle pene, tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto nella sentenza depositata, nel caso in cui la motivazione sia relativa a quest'ultimo, che risulti, purtuttavia, radicalmente diverso dal primo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione emessa in grado di appello che, conformemente a quanto riportato nel dispositivo in calce, aveva quantificato la pena principale "in anni sedici, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 9.000,00 di multa", in termini diversi da quanto indicato nel dispositivo letto in udienza e aveva altresì diversamente determinato le pene accessorie, evidenziando che l'entità massima della pena irrogabile dal giudice del rinvio non deve superare quella risultante dal dispositivo letto in udienza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 47466 del 2004 Rv. 230416-01, N. 4692 del 2020 Rv. 278408-01, N. 8962 del 2023 Rv. 284254-01, N. 18372 del 2017 Rv. 269852-01, N. 29079 del 2024 Rv. 286636-01, N. 4969 del 2023 Rv. 284053-01, N. 19765 del 2024 Rv. 286398-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-02, N. 14978 del 2013 Rv. 254671-01

Sez. 2, **Sentenza n. 8093 del 16/01/2026** Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289678-02

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: ACQUAVIVA ANTHONY. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 09/01/2025

609056 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI - Disciplina dell'art. 63, comma quarto, cod. pen. - Applicabilità in caso di circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di concorso di circostanze aggravanti, la regola del cumulo giuridico di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. trova applicazione anche nel caso in cui concorra l'aggravante, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sottratta al bilanciamento con le attenuanti, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., posto che essa non attiene all'istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, ma disciplina il concorso tra circostanze omogenee.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. I

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 52011 del 2019 Rv. 278055-01, N. 28276 del 2016 Rv. 267220-01, N. 47519 del 2018 Rv. 274181-01

Massime precedenti Difformi: N. 18278 del 2017 Rv. 269855-01, N. 9526 del 2022 Rv. 282791-01

Massime precedenti Vedi: N. 19083 del 2020 Rv. 279209-01

MARZO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



Sez. 3, **Sentenza n. 11801 del 25/02/2026** Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289554-01

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **CORBETTA STEFANO.** Relatore: **CORBETTA STEFANO.** Imputato: **PMT C/ GRIDA' NIRELLA CARME. P.M. LORI PERLA. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PATTI, 07/10/2025

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Giudice del dibattimento - Erronea dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio - Atto abnorme - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in realtà ritualmente eseguita, dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga, per l'effetto, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur se illegittimo, costituisce espressione dei poteri riconosciuti dall'ordinamento e non determina una stasi irreversibile del procedimento, in quanto la pubblica accusa può disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. (In motivazione, la Corte ha ribadito la persistente validità del principio anche a seguito dell'introduzione, ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dell'art. 554-bis cod. proc. pen., il cui secondo comma prevede il potere del giudice di ordinare la rinnovazione delle notificazioni nulle, non avendo tale disposizione inciso sui rapporti tra giudice e pubblico ministero, né sulla competenza di quest'ultimo a sanare la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14579 del 2010 Rv. 247030-01, N. 25810 del 2014 Rv. 260069-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 22909 del 2005 Rv. 231163-01, N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 28807 del 2002 Rv. 221999-01, N. 21243 del 2010 Rv. 246910-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01

Sez. 3, **Sentenza n. 11794 del 17/02/2026** Ud. (dep. 30/03/2026) Rv. 289617-01

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **PAZIENZA VITTORIO.** Relatore: **PAZIENZA VITTORIO.** Imputato: **DI TOMMASO MASSIMO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 31/01/2025

618052 SICUREZZA PUBBLICA - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - Misure volte a prevenire disordini nelle città e ad assicurare il mantenimento del decoro urbano - Divieto di accesso a determinate aree ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, convertito dalla legge n. 48 del 2017 - Accertamento da parte del giudice penale - Contenuto.

In tema di misure volte a prevenire disordini urbani e ad assicurare il mantenimento del decoro cittadino, il giudice penale, chiamato a decidere sulla trasgressione del divieto di accesso a determinate aree previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile che lo ha imposto, fornendo adeguata motivazione e senza sostituire la propria valutazione a quella espressa da quest'ultimo, avuto riguardo alla reiterazione delle

SEZIONE TERZA

condotte trasgressive che hanno fondato tale provvedimento e alla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/02/2017 num. 14 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 20/02/2017 num. 14 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 18/04/2017 num. 48 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28526 del 2024 Rv. 287368-01, N. 23723 del 2025 Rv. 288283-01, N. 54155 del 2018 Rv. 274649-01

Sez. 3, Sentenza n. 11686 del 10/02/2026 Ud. (dep. **27/03/2026**) Rv. **289553-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **MENGONI ENRICO.** *Relatore:* **MENGONI ENRICO.** *Imputato:* **DI ROCCO FRANCESCO.** *P.M. SASSONE GIUSEPPE.* (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/04/2025

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Modello di pagamento F24 - Alterazione ad opera del privato successiva alla sua formazione - Configurabilità del reato di falsità materiale del privato in atti pubblici - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di falsità materiale del privato in atti pubblici, di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., la condotta di alterazione di un modello di versamento F24 già compilato dall'addetto dell'istituto di credito delegato alla riscossione, stante la natura di atto pubblico di tale attestazione di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 483, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Legge 09/07/1997 num. 241 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33 art. 9, Decreto Legisl. 24/03/2025 num. 33 art. 241 com. 1 lett. T)

Massime precedenti Conformi: N. 2569 del 2004 Rv. 227779-01, N. 5584 del 2000 Rv. 216110-01, N. 50569 del 2013 Rv. 258036-01, N. 15571 del 2011 Rv. 250035-01, N. 18803 del 2018 Rv. 272860-01

Massime precedenti Difformi: N. 9146 del 2008 Rv. 239551-01

Massime precedenti Vedi: N. 36687 del 2008 Rv. 241427-01

Sez. 3, Sentenza n. 11749 del 28/01/2026 Cc. (dep. **27/03/2026**) Rv. **289570-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **BADAS SILVIA.** *Relatore:* **BADAS SILVIA.** *Imputato:* **CICCARELLI CIRO.** *P.M. SASSONE GIUSEPPE.* (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 31/10/2025

652010 AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO - Iscrizione nel registro delle notizie di reato - Istanza di retrodatazione - Provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari decide sull'istanza di retrodatazione dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335-quater cod. proc. pen., atteso che la richiesta può essere riproposta al giudice dell'udienza preliminare, ove prevista, e a quello del dibattimento e che solo l'ordinanza adottata da quest'ultimo è impugnabile, nei casi e nei modi previsti dall'art. 586 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE

SEZIONE TERZA

COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 604 del 2025 Rv. 287417-01, N. 39681 del 2024 Rv. 287042-01, N. 5464 del 2026 Rv. 289330-01, N. 37237 del 2025 Rv. 288913-01, N. 36918 del 2024 Rv. 287130-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

Sez. 3, Sentenza n. 8773 del 27/01/2026 Cc. (dep. **05/03/2026**) Rv. **289614-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: SOLARO PASQUALE. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 13/08/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Profitto da risparmio di spesa - Applicabilità del principio affermato da Sezioni Unite "Massini" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati tributari, il principio affermato da Sezioni Unite, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito, non è applicabile alle ipotesi nelle quali il profitto, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non abbia natura accrescitiva, ma consista in un risparmio di spesa riferibile al soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, avente natura oggettivamente unitaria e, pertanto, non suscettibile di frazionamento in quote imputabili ai singoli concorrenti. (Fattispecie in tema di indebita compensazione di crediti inesistenti ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6287 del 2026 Rv. 289469-03

Massime precedenti Vedi: N. 30534 del 2025 Rv. 288606-01, N. 42195 del 2023 Rv. 285226-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-01

Sez. 3, Sentenza n. 8774 del 21/01/2026 Ud. (dep. **05/03/2026**) Rv. **289582-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: AREA IMPIANTI SPA. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 23/04/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Reati ambientali - Danno patrimoniale derivante dall'erogazione di incentivi indebitamente percepiti - Legittimazione del Gestore dei servizi energetici alla proposizione della domanda risarcitoria in sede penale - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati ambientali, sussiste la legittimazione del Gestore dei servizi energetici ad esercitare l'azione civile in sede penale onde ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da indebito derivante dall'erogazione di incentivi per lo sviluppo di impianti da fonti rinnovabili percepiti in difetto delle condizioni normativamente previste, trattandosi di un pregiudizio

SEZIONE TERZA

economico proprio, autonomo e distinto dal danno ambientale pubblico, conseguente, in via immediata e diretta, alla violazione delle prescrizioni poste a tutela dell'ambiente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 300, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24677 del 2015 Rv. 264114-01, N. 44528 del 2019 Rv. 277148-03

Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 20/01/2026 Ud. (dep. 12/03/2026) Rv. 289615-02

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: CACCIOLA GIUSEPPE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/03/2025

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Aggravante dell'agevolazione di persona appartenente ad associazione mafiosa ex art. 378, comma secondo, cod. pen. - Concorso con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Applicazione degli aumenti di pena - Criteri di computo - Indicazione.

In tema di favoreggiamento personale, non è applicabile il disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., relativo al concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, nel caso in cui siano configurabili l'aggravante indipendente prevista dall'art. 378, comma secondo, cod. pen. e quella disciplinata dall'art. 416-bis.1 cod. pen., ma trova, invece, applicazione il disposto dell'art. 63, commi primo e secondo, cod. pen., sicché, per determinare la pena, è necessario, dapprima, stabilire quella per il delitto aggravato di cui all'art. 378, comma secondo, cod. pen. e, successivamente, applicare l'aumento previsto per l'aggravante speciale, prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 1, Cod. Pen. art. 63 com. 2, Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 378 com. 1, Cod. Pen. art. 378 com. 2, Cod. Pen. art. 416 bis com. 1 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 34379 del 2025 Rv. 288800-02, N. 32868 del 2020 Rv. 280831-01, N. 52011 del 2019 Rv. 278055-02

Massime precedenti Difformi: N. 6558 del 2021 Rv. 280656-01, N. 31293 del 2019 Rv. 276291-01

Massime precedenti Vedi: N. 32386 del 2019 Rv. 276475-01, N. 16556 del 2010 Rv. 246952-01, N. 35680 del 2005 Rv. 232577-01, N. 23241 del 2021 Rv. 281522-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28953 del 2017 Rv. 269784-01

Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 20/01/2026 Ud. (dep. 12/03/2026) Rv. 289615-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: CACCIOLA GIUSEPPE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/03/2025

595053 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - Attività intesa a favorire gli incontri di un ricercato con i propri congiunti - Configurabilità del reato - Sussistenza - Conseguimento dell'intento - Necessità - Esclusione.

SEZIONE TERZA

Integra il delitto di favoreggiamento personale qualsiasi condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta, idonea ad intralciare le investigazioni dell'Autorità, non occorrendo che l'intento sia conseguito, sicché essa può consistere anche in un'attività intesa a favorire gli incontri ed i rapporti di un ricercato con i propri congiunti, sì da evitargli il rischio di uscire, anche temporaneamente, dalla clandestinità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2936 del 2000 Rv. 217108-01

Massime precedenti Vedi: N. 9415 del 2016 Rv. 267276-01, N. 24535 del 2015 Rv. 264125-01, N. 13143 del 2022 Rv. 283109-01, N. 9989 del 2015 Rv. 262799-01

Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 20/01/2026 Cc. (dep. 18/03/2026) Rv. 289584-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MENGONI ENRICO. Relatore: MENGONI ENRICO. Imputato: CAFFO SALVATRICE ANTONIA RITA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE GELA, 30/07/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, novellato dal d.lgs. n. 87 del 2024 - Accordo tra contribuente ed Erario per la rateizzazione del debito tributario - Preclusione all'esecuzione della confisca - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati tributari, la previsione dell'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, a termini della quale non può essere disposto il sequestro finalizzato alla confisca in presenza di un debito tributario in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche per effetto di procedure conciliative o di accertamento con adesione, impedisce, alle medesime condizioni, l'esecuzione della confisca, anche per equivalente, costituendo quest'ultima la finalità del vincolo cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 32282 del 2024 Rv. 286711-01, N. 9355 del 2021 Rv. 281480-01

Sez. 3, Sentenza n. 8019 del 16/01/2026 Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289318-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: M. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO CATANZARO, 28/04/2025

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Indagini difensive - Assunzione di dichiarazioni scritte o di dichiarazioni documentate con atto scritto ex art. 391-ter cod. proc. pen. - Investigatori privati - Legittimazione - Esclusione - Conseguenze - Inutilizzabilità - Ragioni.

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte o le informazioni documentate con atto scritto acquisite da investigatori privati, i quali, pur se legittimati a procedere a colloqui con possibili informatori, non possono documentarli in forma scritta, essendo tale attività riservata al difensore o ad un suo sostituto ex art. 391-bis, comma 2, cod. proc. pen.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12921 del 2019 Rv. 275645-01, N. 25431 del 2016 Rv. 267449-01, N. 36036 del 2014 Rv. 261119-01, N. 17225 del 2023 Rv. 284555-01

Sez. 3, Sentenza n. 10855 del 15/01/2026 Cc. (dep. 23/03/2026) Rv. 289608-02

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: P. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE MACERATA, 27/05/2025

663130 INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - CASI - TESTIMONIANZA - Art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Richiesta di testimonianza della persona offesa minorenne - Decorso di un ampio lasso temporale dai fatti - Valutazione.

In tema di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., il decorso di un ampio lasso temporale dai fatti non osta all'assunzione della testimonianza della persona offesa minorenne, imponendo, al contrario, che essa sia effettuata quanto prima, in un contesto protetto e anticipato rispetto al dibattimento, coerentemente con la "ratio" dell'istituto, volta a prevenire la vittimizzazione secondaria e ad assicurare una corretta formazione della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter com. 1 lett. 5), Cod. Pen. art. 609 ter com. 2, Cod. Pen. art. 609 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30865 del 2015 Rv. 264248-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01

Sez. 3, Sentenza n. 10855 del 15/01/2026 Cc. (dep. 23/03/2026) Rv. 289608-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: P. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE MACERATA, 27/05/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Incidente probatorio - Art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. - Richiesta di audizione della persona offesa - Rigetto disposto per l'avvenuta assunzione di una testimonianza "de relato" - Abnormità - Ragioni.

È abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di audizione della persona offesa nelle forme dell'incidente probatorio, ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., emesso in ragione dell'avvenuta assunzione di una testimonianza "de relato", posto che quest'ultima è utilizzabile nel solo caso in cui la persona che costituisce la fonte diretta della conoscenza è chiamata a deporre, salvo che il suo esame risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità, ai sensi dell'art. 195, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter com. 1 lett. 5, Cod. Pen. art. 609 ter com. 2, Cod. Pen. art. 609 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 393 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 23115 del 2025 Rv. 288262-01, N. 1640 del 2026 Rv. 289153-01, N. 39766 del 2013 Rv. 257681-01, N. 42718 del 2016 Rv. 268016-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01

Sez. 3, Sentenza n. 10835 del 15/01/2026 Ud. (dep. **23/03/2026**) Rv. **289569-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **TIRIOLO RENATA. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 24/03/2025

671082 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - IN GENERE - Emissione oltre il termine previsto dall'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. - Nullità del decreto - Esclusione - Ragioni.

L'emissione del decreto penale di condanna oltre il termine annuale previsto dall'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. non ne comporta la nullità, trattandosi di termine di natura ordinatoria, il cui mancato rispetto dà luogo a una mera irritalità. (Conf.: Sez. U, n. 3 del 1992, Rv. 189402).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8137 del 2004 Rv. 227510-01, N. 3562 del 2000 Rv. 217398-01, N. 16446 del 2001 Rv. 219513-01

Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 14/01/2026 Cc. (dep. **18/03/2026**) Rv. **289568-01**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.** *Imputato:* **CAROLI GUGLIELMO. P.M. CUOMO LUIGI.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE NOVARA, 09/07/2025

621000 SPORT - Misure volte a prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive - DASPO - Convalida - Mancato rispetto del termine di quarantotto ore - Conseguenze - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Allegazione da parte del sottoposto del pregiudizio patito - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il mancato rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore per la convalida del DASPO con obbligo di presentazione, decorrente dalla sua notifica all'interessato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non richiede l'ulteriore allegazione di un concreto interesse ad impugnare, trattandosi di termine finalizzato alla corretta instaurazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 3, Costituzione art. 24, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 20/08/2001 num. 336 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 19/10/2001 num. 377 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183

Massime precedenti Conformi: N. 37755 del 2025 Rv. 288836-01

Massime precedenti Difformi: N. 19640 del 2024 Rv. 286523-01, N. 28489 del 2024 Rv. 286707-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 28526 del 2024 Rv. 287368-01, N. 15089 del 2016 Rv. 266632-01, N. 17411 del 2023 Rv. 284660-01, N. 22266 del 2016 Rv. 267146-01, N. 20776 del 2010 Rv. 247182-01, N. 2471 del 2008 Rv. 238537-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 44273 del 2004 Rv. 229110-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 3, Sentenza n. 9518 del 04/12/2025 Ud. (dep. **12/03/2026**) Rv. **289583-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA. Imputato: TITA FEDERICO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/02/2025

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Opere provvisorie - Nozione - Qualificazione - Questione di fatto - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Esclusione - Limiti.

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, costituiscono "opere provvisorie" le strutture temporanee, funzionalmente serventi rispetto alle lavorazioni da eseguirsi ed indipendenti dall'opera definitiva, finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi durante singole fasi o l'intero ciclo delle attività e destinate alla rimozione una volta cessata la necessità. (In motivazione, la Corte ha affermato che la relativa qualificazione dipende dalla funzione concretamente svolta, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se assistito da motivazione logicamente coerente, giuridicamente apprezzabile e immune da vizi manifesti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 7, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 15, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 95, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 112, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 122, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 123, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 159, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3504 del 2008 Rv. 239029-01, N. 2800 del 1999 Rv. 213225-01

Massime precedenti Vedi: N. 31288 del 2013 Rv. 255898-01, N. 9696 del 1998 Rv. 212115-01, N. 12440 del 2020 Rv. 278749-01

Sez. 3, Sentenza n. 10834 del 27/11/2025 Ud. (dep. **23/03/2026**) Rv. **289552-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: R. P.M. TOCCI STEFANO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 21/11/2024

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen. - Presenza del minore - Necessità che sia vigile - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., avente la finalità di proteggere la serenità psico-fisica del minore, non è necessario che quest'ultimo, esposto alla percezione della condotta illecita, sia vigile, purché sussista contiguità spazio-temporale tra la sua presenza e l'azione criminosa. (Fattispecie relativa al delitto di violenza sessuale posto in essere mentre la vittima si trovava nel letto matrimoniale insieme alle figlie minori dormienti).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11, Legge 15/10/2013 num. 119 art. 1, Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 art. 1 com. 1, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18097 del 2020 Rv. 280037-01, N. 12328 del 2017 Rv. 269556-01, N. 46236 del 2024 Rv. 287203-01

Sez. 3, Sentenza n. 11800 del 27/11/2025 Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289618-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: LA SONRISA SPA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/04/2025

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca - Principio di non opponibilità affermato dalla sentenza CEDU Petruzzo e altri c. Italia - Applicabilità alle società utilizzate come mero schermo formale dagli imputati - Esclusione - Ragioni.

In tema di lottizzazione abusiva, il principio di non opponibilità ai terzi acquirenti che non abbiano partecipato al giudizio di cognizione della sentenza che ha disposto la confisca delle opere abusivamente realizzate, affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 09/10/2025, Petruzzo e altri c. Italia, non si estende alle società utilizzate come mero schermo dagli imputati, posto che queste, in quanto loro promanazione e strumento utilizzato per realizzare o proseguire l'attività illecita, non possono ritenersi estranee al reato, né al giudizio di cognizione instaurato nei confronti dei loro legali rappresentanti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36310 del 2019 Rv. 277346-01, N. 32363 del 2017 Rv. 270443-01, N. 44346 del 2024 Rv. 287277-01, N. 8350 del 2019 Rv. 275756-02

Sez. 3, Sentenza n. 8653 del 22/10/2025 Ud. (dep. 05/03/2026) Rv. 289378-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: VERGINE CINZIA. Relatore: VERGINE CINZIA. Imputato: L. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 24/02/2025

659001 GIUDIZIO - IN GENERE - Accesso ai programmi di giustizia riparativa - Consenso della persona offesa - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giustizia riparativa, non osta all'autorizzazione giudiziale all'invio delle parti a un centro di mediazione il mancato consenso della persona offesa, atteso che le uniche circostanze ostative previste dal disposto dell'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. sono costituite dalla sussistenza di un pericolo concreto per gli interessati o per l'accertamento dei fatti, mentre il presupposto positivo è dato dall'utilità rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 45, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 46, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 48, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 40791 del 2025 Rv. 288952-01, N. 25367 del 2023 Rv. 285639-01, N. 646 del 2024 Rv. 285764-01

SEZIONE TERZA

MARZO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 11064 del 11/03/2026 Cc. (dep. **24/03/2026**) Rv. **289659-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: SEYE SOKHNA C/ ROVERSI DANIELA. P.M. PERLA LORI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE BRESCIA, 16/09/2025

680042 UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - DELLA PERSONA OFFESA - Ricorso per cassazione della persona offesa, costituitasi parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere - Difetto di legittimazione - Conseguenze - Ragioni.

È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituitasi parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla predetta è consentita esclusivamente la proposizione dell'appello, nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 2, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2723 del 2018 Rv. 271976-01, N. 14674 del 2018 Rv. 273263-01

Sez. 4, Sentenza n. 11755 del 10/03/2026 Cc. (dep. **27/03/2026**) Rv. **289661-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: PELELLA CARMINE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/12/2025

658012 GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI - Istanza di messa alla prova e richiesta subordinata di giudizio abbreviato - Valutazioni del giudice dell'udienza preliminare correlate alla verifica di ammissibilità e congruità dell'istanza di mezza alla prova - Sollecitazione a riqualificare il fatto contestato - Manifestazione indebita di convincimento - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricusazione, le valutazioni espresse, in relazione all'istanza di messa alla prova, dal giudice dell'udienza preliminare investito della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e della subordinata richiesta di giudizio abbreviato, non danno luogo ad un'indebita manifestazione del convincimento, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., neanche nel caso in cui contengano la sollecitazione a diversamente qualificare il fatto contestato, trattandosi di argomentazioni funzionali alla sola verifica di ammissibilità e di congruità dell'istanza e non già di enunciati assertivi della responsabilità penale dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35208 del 2007 Rv. 237627-01, N. 43965 del 2015 Rv. 264985-01, N. 33260 del 2019 Rv. 276689-01, N. 27996 del 2021 Rv. 281591-01, N. 26974 del 2020 Rv. 279649-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41263 del 2005 Rv. 232067-01, N. 36847 del 2014 Rv. 260093-01

Sez. 4, Sentenza n. 11989 del 03/03/2026 Ud. (dep. **30/03/2026**) Rv. **289577-01**

Presidente: **BELLINI UGO.** *Estensore:* **RANALDI ALESSANDRO.** *Relatore:* **RANALDI ALESSANDRO.** *Imputato:* **FRAIOLI MAURIZIO. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 17/10/2025

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Attenuante del ravvedimento operoso - Messa a disposizione dell'intero patrimonio conoscitivo in possesso del dichiarante - Sufficienza - Ruolo rivestito ed entità dei traffici - Rilevanza - Esclusione.

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, l'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuta a condizione che l'imputato abbia offerto l'intero patrimonio conoscitivo nella sua disponibilità, oggettivamente idoneo, in astratto, ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, a prescindere dal ruolo rivestito e dall'entità dei traffici illeciti a lui ascritti.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5813 del 2001 Rv. 218689-01, N. 19082 del 2010 Rv. 247082-01, N. 42463 del 2018 Rv. 274347-01

Massime precedenti Difformi: N. 9069 del 2013 Rv. 256002-01, N. 37100 del 2012 Rv. 253381-01, N. 35995 del 2015 Rv. 264672-01, N. 23942 del 2015 Rv. 263642-01

Massime precedenti Vedi: N. 23528 del 2018 Rv. 273563-01, N. 15977 del 2016 Rv. 266998-01

Sez. 4, Sentenza n. 12296 del 27/02/2026 Cc. (dep. **31/03/2026**) Rv. **289674-01**

Presidente: **VIGNALE LUCIA.** *Estensore:* **LAURO DAVIDE.** *Relatore:* **LAURO DAVIDE.** *Imputato:* **ELIA MICHELE MARIO. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 15/01/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario - Termine di decadenza per la presentazione dell'impugnazione previsto all'art. 625-bis cod. proc. pen. - Sospensione per il periodo feriale ex art. 1, l. n. 742 del 1969 - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di ricorso straordinario, il termine di centottanta giorni entro cui deve essere presentato l'atto introduttivo, stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, sancita dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, stante la natura di impugnazione, seppur a carattere eccezionale, del rimedio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32744 del 2015 Rv. 264047-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28717 del 2012 Rv. 252935-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 9979 del 26/02/2026 Ud. (dep. **16/03/2026**) Rv. **289645-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA.
Imputato: D. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 05/06/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Dubbio circa la capacità di intendere e di volere dell'imputato - Perizia psichiatrica - Possibilità - Limiti - Ragioni.

Nel giudizio di rinvio, il giudice, nel caso in cui emergano elementi suscettibili di far dubitare della capacità di intendere e di volere dell'imputato, può disporre, anche "ex officio", perizia psichiatrica volta ad accertarne l'imputabilità, limitatamente ai capi della decisione rispetto ai quali è stato disposto l'annullamento, spettando allo stesso poteri analoghi a quelli attribuiti al giudice che ha emesso la decisione annullata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27116 del 2014 Rv. 259811-01, N. 34570 del 2012 Rv. 253435-01, N. 47060 del 2013 Rv. 257490-01, N. 25434 del 2016 Rv. 267450-01, N. 8733 del 2020 Rv. 278629-02, N. 1372 del 2022 Rv. 282470-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6903 del 2017 Rv. 268965-01

Sez. 4, Sentenza n. 9983 del 26/02/2026 Ud. (dep. **16/03/2026**) Rv. **289673-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA.
Imputato: C. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 25/09/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori - Attrezzature di lavoro costruite o, comunque, messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto - Requisiti generali di sicurezza - Condizioni.

In tema di sicurezza sul lavoro, la sequenza procedimentale relativa alle regole cautelari previste, mediante richiamo all'Allegato V, dall'art. 70 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, consente, con riguardo alle attrezzature di lavoro costruite o, comunque, messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, di limitare «al minimo indispensabile» la parte dell'organo lavoratore o della zona di operazione non protetta, nel caso in cui ne sia accertata l'impossibilità di segregazione, con contestuale adozione delle «misure necessarie per ridurre al minimo il pericolo».

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 70, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 all. V

Massime precedenti Vedi: N. 42623 del 2024 Rv. 287278-01, N. 41147 del 2021 Rv. 282065-01, N. 1184 del 2019 Rv. 275114-02

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 10970 del 24/02/2026 Cc. (dep. **23/03/2026**) Rv. **289660-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: TALEVI VALERIO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 05/11/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Misure personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell'adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione della detenzione domiciliare - Rilevanza - Sussistenza - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, assume rilievo anche il ritardo, se ingiustificato e di durata significativa, nell'adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione della detenzione domiciliare, sussistendo una differenza qualitativa tra l'esecuzione della pena all'interno di un istituto penitenziario e quella all'esterno di esso, in ragione della diversa incidenza dei distinti regimi esecutivi sulla libertà personale del condannato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18542 del 2014 Rv. 259210-01, N. 47993 del 2016 Rv. 268617-01, N. 13543 del 2025 Rv. 287737-01, N. 44978 del 2021 Rv. 282247-01, N. 17118 del 2021 Rv. 281151-01, N. 57203 del 2017 Rv. 271689-01, N. 42632 del 2024 Rv. 287112-01, N. 9721 del 2022 Rv. 282857-01

Sez. 4, Sentenza n. 10962 del 24/02/2026 Cc. (dep. **23/03/2026**) Rv. **289567-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: CUMBO GIUSEPPE. P.M. MIRANDA MARIA LUISA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 09/10/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Dolo o colpa grave del richiedente l'indennizzo - Valutazione - Esiti di intercettazioni affette da inutilizzabilità fisiologica - Impiego - Possibilità - Esclusione.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave del richiedente l'indennizzo, non può utilizzare gli esiti di intercettazioni che, nel giudizio di cognizione, siano risultati anche solo "fisiologicamente" inutilizzabili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 58001 del 2017 Rv. 271580-01, N. 6893 del 2021 Rv. 280935-01, N. 486 del 2022 Rv. 282417-01

Massime precedenti Difformi: N. 48978 del 2017 Rv. 271931-01, N. 24935 del 2019 Rv. 276336-01, N. 49771 del 2013 Rv. 257651-01

Massime precedenti Vedi: N. 7225 del 2024 Rv. 285828-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1153 del 2009 Rv. 241667-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 10809 del 17/02/2026** Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. **289559-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: FALLARINO DANIELA. Relatore: FALLARINO DANIELA. Imputato: CAMPANELLA VINELLA ALESSANDRO. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 28/02/2025

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Appello del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Condizioni.

Non sussiste l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative per il giudice di appello che, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, pronunci sentenza di condanna in riforma di quella di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, limitandosi a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48565 del 2023 Rv. 285672-01, N. 175 del 2026 Rv. 289106-01, N. 871 del 2026 Rv. 289177-02, N. 31541 del 2023 Rv. 284860-01, N. 8283 del 2024 Rv. 285869-01, N. 9457 del 2024 Rv. 286026-01, N. 8139 del 2024 Rv. 285958-01, N. 2493 del 2024 Rv. 285782-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18620 del 2017 Rv. 269786-01, N. 27620 del 2016 Rv. 267492-01, N. 14426 del 2019 Rv. 275112-01

Sez. 4, **Sentenza n. 10629 del 13/02/2026** Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. **289623-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: DI GION GIANNI. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 09/07/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Reiterazione degli accertamenti qualitativi ex art. 186, comma 3, cod. strada - Rifiuto di sottoporsi all'alcoltest - Contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada - Sussistenza.

Integra la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici la condotta di chi, non essendo riuscito a effettuare l'operazione di misurazione, né mediante il preliminare test con l'"alcol-blow", né con l'etilometro, ricusi di sottoporsi ad ulteriori accertamenti, in quanto l'art. 186, comma 3, cod. strada non prevede limiti alla ripetizione delle prove preliminari, trattandosi di accertamenti qualitativi non invasivi.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 3, Cod. Strada art. 186 com. 4 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 51773 del 2014 Rv. 261546-01, N. 3631 del 2026 Rv. 289101-01, N. 15967 del 2016 Rv. 266994-01, N. 24291 del 2025 Rv. 288456-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 10627 del 13/02/2026** Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289622-01

Presidente: **FERRANTI DONATELLA**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**. Imputato: **DANTI GIAMPIERO**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/06/2025

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Obblighi del gestore di impianto sciistico - Pista chiusa - Assimilabilità al "fuori pista" ai sensi dell'art. 17, l. n. 363 del 2003, attualmente, dell'art. 26 d.lgs. n. 40 del 2021 - Esclusione - Omissione di idonea chiusura della pista - Responsabilità per la morte dello sciatore avvenuta fuori del tracciato - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di reati colposi, il gestore di un impianto sciistico conserva, con riguardo alla predisposizione di protezioni e di misure di sicurezza, una posizione di garanzia, finalizzata anche ad impedire che gli utenti vi accedano, in relazione agli infortuni occorsi su di una pista non efficacemente chiusa, non essendo questa assimilabile ad un'area "fuori pista", sottratta alla gestione del relativo rischio. (Fattispecie relativa ad incidente mortale occorso ad uno sciatore che, a causa dell'inidoneità della segnaletica che vietava l'accesso ad una pista con fondo ghiacciato e ad elevato grado di difficoltà, aveva intrapreso la discesa ed era finito, per effetto della spinta, fuori dal tracciato, urtando contro un albero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 com. 3, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 13/12/1993 num. 93 art. 6, Legge Reg. Toscana 13/12/1993 num. 93 art. 7, DM min. ITR 20/12/2005, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 3, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 17 com. 1, Decreto Legisl. 28/02/2021 num. 40 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 27923 del 2020 Rv. 279634-01, N. 18333 del 2019 Rv. 275801-02, N. 39619 del 2007 Rv. 237834-01, N. 8110 del 2019 Rv. 275214-01, N. 14606 del 2017 Rv. 269851-01, N. 15711 del 2015 Rv. 263152-01

Sez. 4, **Sentenza n. 10627 del 13/02/2026** Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289622-02

Presidente: **FERRANTI DONATELLA**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**. Imputato: **DANTI GIAMPIERO**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/06/2025

609004 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Cause sopravvenute sufficienti a determinare l'evento - Volontaria esposizione a rischio da parte della vittima determinata dal pericolo introdotto dal garante - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità per colpa, non costituisce causa sopravvenuta "ex se" sufficiente a determinare l'evento e idonea, pertanto, ad interrompere il nesso di causa, la condotta tenuta dalla persona offesa, nel caso in cui il rischio connesso al suo compimento sia assunto onde evitare la realizzazione di un evento pericoloso causato dalla condotta omissiva del garante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna del gestore di un impianto sciistico per l'infortunio mortale occorso ad uno sciatore che aveva affrontato la discesa su una pista pericolosa non adeguatamente chiusa e, nel tentativo di raggiungere un altro tracciato meno impegnativo, aveva percorso un tratto fuori pista, impattando contro un albero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 13/12/1993 num. 93 art. 6, Legge Reg. Toscana 13/12/1993 num. 93 art. 7, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 3, Legge 24/12/2003 num. 363 art. 17 com. 1, DM min. ITR 20/12/2005

Massime precedenti Vedi: N. 10656 del 2024 Rv. 286013-01, N. 15124 del 2017 Rv. 269603-01, N. 39619 del 2007 Rv. 237834-01, N. 5898 del 2019 Rv. 275266-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 10629 del 13/02/2026** Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289623-02

Presidente: **FERRANTI DONATELLA**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**. Imputato: **DI GION GIANNI**. P.M. **MIGNOLO OLGA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 09/07/2025

630001 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada - Causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di alcool, l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto postula l'accertamento, in concreto, della gravità dell'illecito, alla luce dello sfondo fattuale in cui la condotta s'iscrive e del possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente nei confronti di un soggetto che, nella stessa giornata, aveva rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dapprima durante un controllo eseguito dopo un'uscita di strada e, poi, durante un ulteriore controllo effettuato in ragione del fatto che era stato colto a guidare, con alito vinoso e zigzagando).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 24291 del 2025 Rv. 288456-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13682 del 2016 Rv. 266595-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266591-01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01

Sez. 4, **Sentenza n. 8163 del 13/02/2026** Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289672-01

Presidente: **FERRANTI DONATELLA**. Estensore: **D'AURIA DONATO**. Relatore: **D'AURIA DONATO**. Imputato: **B. P.M. MIGNOLO OLGA**. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/01/2025

599036 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO - Frontoni della facciata di un edificio condominiale - Natura giuridica del bene - Presunzione della natura di bene comune ex art. 1117 cod. civ. - Sussistenza - Limiti - Ragioni - Responsabilità dell'amministratore per omessa esecuzione di lavori di ripristino - Sussistenza.

In tema di crollo colposo, i frontoni della facciata di un edificio, struttura essenziale per l'esistenza dello stesso e sua componente integrante, ricadono tra le parti oggetto di comunione tra i comproprietari, assolvendo ad un'obiettiva funzione estetica e rappresentando un ornamento dell'immobile, sicché sono compresi nel novero dei beni condominiali di cui all'art. 1117 cod. civ., rilevanti ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'amministratore del condominio per omessa esecuzione dei lavori di ripristino, salva la possibilità che la presunzione di appartenenza al condominio sia superata mediante titolo idoneo a comprovarne la titolarità in capo a diverso soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 46385 del 2015 Rv. 265374-01, N. 50366 del 2019 Rv. 278081-01 Rv. 278081-01, N. 39959 del 2009 Rv. 245317-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 8155 del 13/02/2026 Ud. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289576-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: FIORE ANGELO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO POTENZA, 20/06/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Accertamento - Rifiuto del conducente di sottoporsi all'alcoltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di guida in stato d'ebbrezza, non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel corso dell'effettuazione dell'alcoltest nel caso in cui lo stesso rifiuti di sottoporsi a tale accertamento, posto che la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114

Massime precedenti Conformi: N. 3631 del 2026 Rv. 289101-01, N. 34470 del 2016 Rv. 267877-01, N. 33594 del 2021 Rv. 281745-01, N. 4896 del 2020 Rv. 278579-01, N. 34355 del 2020 Rv. 279920-01, N. 29275 del 2019 Rv. 278547-01, N. 29939 del 2020 Rv. 280028-01, N. 43845 del 2014 Rv. 260603-01, N. 40275 del 2019 Rv. 278548-03, N. 16816 del 2021 Rv. 281072-01

Massime precedenti Difformi: N. 13493 del 2020 Rv. 279003-01, N. 34383 del 2017 Rv. 270526-01, N. 5314 del 2020 Rv. 278621-01

Sez. 4, Sentenza n. 8166 del 12/02/2026 Cc. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289556-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: CANTIELLO ANTONIO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 07/11/2025

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimento di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, emesso nel corso di giudizio conclusosi con sentenza di patteggiamento - Ricorribilità per cassazione - Sussistenza - Limiti - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'ordinanza reiettiva della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa, pronunciata nel corso di un giudizio conclusosi con sentenza di patteggiamento, è ricorribile per cassazione nei soli casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che l'accordo intervenuto tra le parti osta alla configurabilità, anche in astratto, di uno svantaggio processuale in capo al ricorrente conseguente alla decisione giudiziale di diniego.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 44 com. 2, Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 44 com. 3, Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 48, Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 25192 del 2025 Rv. 288411-01, N. 2525 del 2017 Rv. 269072-01, N. 8531 del 2022 Rv. 282761-02, N. 28742 del 2020 Rv. 279761-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33216 del 2016 Rv. 267237-01, N. 5166 del 2026 Rv. 289325-01

Sez. 4, Sentenza n. 9216 del 10/02/2026 Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289644-01

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **PG C/ DEGLIANGELI MATTIA.** *P.M.* **MOLINO PIETRO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 18/09/2025

630156 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL - Contravvenzione di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett.c), cod. strada - Aggravata ex artt. 186, comma 2-sexies e comma 2-bis, cod. strada, 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, cod. strada - Concorso con le attenuanti generiche valutate prevalenti - Calcolo della pena - Indicazioni.

In tema di guida in stato di ebbrezza, il calcolo della pena, nel caso in cui la condotta sia stata tenuta, nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 7,00, da conducente infraventunenne con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr./l, che abbia provocato un incidente stradale e al quale siano state riconosciute le attenuanti generiche, deve muovere dalla sanzione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, sulla quale dev'essere praticato innanzitutto l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, sottratta, a mente dell'art. 186, comma 2-septies, cod. strada, al giudizio di cd. bilanciamento, e, poi, la riduzione per l'indicata diminuyente, ove, all'esito del giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., questa sia stata valutata prevalente rispetto alla residua aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2, Cod. Strada art. 186 com. 2, Cod. Strada art. 186 com. 2, Cod. Strada art. 186 bis, Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 45846 del 2017 Rv. 270888-01, N. 17821 del 2014 Rv. 258897-01, N. 53280 del 2017 Rv. 271354-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42414 del 2021 Rv. 282096-01

Sez. 4, Sentenza n. 12039 del 29/01/2026 Ud. (dep. 30/03/2026) Rv. -

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **MARI ATTILIO.** *Relatore:* **MARI ATTILIO.** *Imputato:* **PG C/ NEGRI MARIANO.** *P.M.* **SALVADORI SILVIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO POTENZA, 22/01/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione nel merito del giudice di secondo grado - Decorso del termine di prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado - Sussistenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Ragioni - Presenza della parte civile che non ha impugnato l'assoluzione - Rilevanza - Esclusione.

È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero deduca carenze nell'accertamento dei fatti in ordine a sentenza di assoluzione del giudice di secondo grado, nel caso in cui, successivamente alla pronuncia medesima, il reato sia ormai prescritto, attesa l'insussistenza di un effettivo interesse concreto e attuale, anche in caso di costituzione di parte civile che non ha impugnato l'assoluzione.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583, Cod. Pen. art. 590, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Decreto Legisl. 09/10/2008 num. 81 art. 17 lett. A, Decreto Legisl. 09/10/2008 num. 81 art. 71

Massime precedenti Vedi: N. 23178 del 2016 Rv. 267940-01, N. 26147 del 2024 Rv. 286575-01, N. 40373 del 2023 Rv. 285254-01, N. 39689 del 2009 Rv. 245014-01, N. 2209 del 2018 Rv. 272367-01, N. 38955 del 2025 Rv. 289010-01, N. 27355 del 2013 Rv. 255740-01, N. 16029 del 2019 Rv. 275651-01, N. 6534 del 2022 Rv. 282814-01, N. 50304 del 2023 Rv. 285695-01, N. 32527 del 2010 Rv. 248219-01, N. 23627 del 2011 Rv. 250255-01, N. 49852 del 2012 Rv. 253692-01, N. 16147 del 2014 Rv. 260121-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29529 del 2009 Rv. 244110-01

Sez. 4, Sentenza n. 12017 del 29/01/2026 Ud. (dep. **30/03/2026**) Rv. **289646-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **OGGERO MARIA EUGENIA.** *Relatore:* **OGGERO MARIA EUGENIA.** *Imputato:* **BELLE' VINCENZO.** *P.M.* **SALVADORI SILVIA.** (*Diff.*)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/05/2025

599044 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - IN GENERE - Incendio boschivo - Attenuante di cui all'art. 423-bis, sesto comma, cod. pen. - Natura oggettiva - Effettivo risanamento del danno cagionato - Necessità - Esclusione - Attivazione finalizzata ad attenuare le conseguenze del reato - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di incendio boschivo, l'attenuante ad effetto speciale del ravvedimento operoso di cui all'art. 423-bis, comma sesto, cod. pen., concedibile in favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non esige comportamenti suscettibili di ridurre l'impatto dannoso del fuoco, essendo sufficienti, a tal fine, condotte post-delittuose univocamente finalizzate alla concreta e stabile inertizzazione degli effetti dell'illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha parzialmente annullato la decisione che aveva negato l'attenuante nei confronti del sindaco che, ritenuto responsabile per l'incendio boschivo divampato a causa delle carenze organizzative di uno spettacolo pirotecnico, si era adoperato mediante tempestivo avviso diramato ai soccorritori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 423 bis com. 6, Cod. Pen. art. 452 decies, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 54 CORTE COST., Decreto Legge 08/09/2021 num. 120 art. 6, Legge 08/11/2021 num. 155 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12514 del 2025 Rv. 287985-02, N. 51455 del 2023 Rv. 285535-01, N. 42463 del 2018 Rv. 274347-01, N. 58243 del 2018 Rv. 274950-01, N. 16431 del 2011 Rv. 249999-01

Sez. 4, Sentenza n. 12022 del 29/01/2026 Cc. (dep. **30/03/2026**) Rv. **289647-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Relatore:* **RICCI ANNA LUISA ANGELA.** *Imputato:* **SALAH HAMZA (CUI 05CU1VI).** *P.M.* **STURZO GASPARE.** (*Parz. Diff.*)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 28/10/2025

SEZIONE QUARTA

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione - Incertezza sull'identità anagrafica del richiedente - Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile, in quanto priva del requisito di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'istanza di ammissione in cui vi sia incertezza in ordine all'identità anagrafica del richiedente, essendo impedita, per tale ragione, la verifica sulle condizioni per fruire del beneficio ai sensi degli artt. 96, comma 2, e 98 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. (Fattispecie in cui l'istante, che aveva declinato generalità diverse, non era stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, con attribuzione del numero di codice unico identificativo).

Riferimenti normativi: DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46 com. 1 lett. O), DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 78, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 1 lett. B) CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 94 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 98, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 43

Massime precedenti Vedi: N. 58397 del 2018 Rv. 274954-01, N. 38009 del 2023 Rv. 284957-01, N. 22912 del 2004 Rv. 228789-01, N. 11792 del 2009 Rv. 243204-01

Sez. 4, Sentenza n. 11977 del 29/01/2026 Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289643-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: OGGERO MARIA EUGENIA. Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA. Imputato: C. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 15/10/2025

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Applicazione della misura di sicurezza personale della libertà vigilata - Incidenza delle prescrizioni sulla sola libertà di movimento - Modalità esecutive che non travalicano le finalità di cura del sottoposto - Diritto all'indennizzo - Esclusione - Ragioni.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non è indennizzabile ex art. 314 cod. proc. pen., in quanto non si traduce in una restrizione assimilabile alla detenzione, la limitazione della libertà conseguente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni funzionali alle esigenze terapeutiche di persona non imputabile e socialmente pericolosa, nel caso in cui le stesse incidano sulla sola libertà di movimento, senza travalicare le finalità di cura del sottoposto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 228, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35224 del 2020 Rv. 280197-01, N. 473 del 2026 Rv. 289212-03, N. 11086 del 2013 Rv. 254938-01, N. 5001 del 2009 Rv. 242864-01, N. 13539 del 2025 Rv. 287905-01

Sez. 4, Sentenza n. 8800 del 28/01/2026 Cc. (dep. 06/03/2026) Rv. 289558-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: ARENA MARIA TERESA. Relatore: ARENA MARIA TERESA. Imputato: P. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/07/2025

SEZIONE QUARTA

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Dolo o colpa grave del richiedente - Condotta integrante un reato, contestato successivamente all'emissione del titolo cautelare - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se la persona che l'ha patita vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, è legittimato a tener conto della condotta dalla stessa tenuta, integrante un reato contestato successivamente all'emissione del titolo custodiale, suscettibile di ingenerare nell'autorità giudiziaria l'apparenza della commissione dei reati in relazione ai quali il vincolo era stato applicato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della domanda di indennizzo sul rilievo che i richiedenti, sebbene assolti dal delitto di violenza sessuale in danno delle figlie minori, erano stati successivamente ritenuti responsabili della perpetrazione, nei loro confronti, del delitto di corruzione di minorenni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 1, Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 609 ter com. 1 lett. 5, Cod. Pen. art. 609 ter com. 2, Cod. Pen. art. 609 quinquies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9199 del 2018 Rv. 272234-01, N. 27458 del 2019 Rv. 276458-01, N. 39818 del 2025 Rv. 288871-01, N. 12228 del 2017 Rv. 270039-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34559 del 2002 Rv. 222263-01

Sez. 4, Sentenza n. 9225 del 27/01/2026 Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289586-02

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: MAIORANO ROMEO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE CAMPOBASSO, 06/06/2025

630162 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE - Contravvenzione di guida in stato di ebbrezza - Decreto penale di condanna - Sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - Istanza di parte finalizzata a ottenere la sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada - Sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge - Necessità - Sostituzione della pena - Legittimità - Rilevanza della prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell'originaria componente detentiva della pena - Esclusione.

In tema di circolazione stradale, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, in accoglimento di rituale istanza di parte e sussistendone i presupposti, può sostituire, ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non ostandovi la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell'originaria componente detentiva della sanzione, necessariamente disposta all'atto dell'emissione del decreto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 7, Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. S

Massime precedenti Vedi: N. 43729 del 2024 Rv. 287127-01, N. 48348 del 2023 Rv. 285570-01, N. 37685 del 2025 Rv. 288805-01, N. 32512 del 2025 Rv. 288760-01, N. 6879 del 2021 Rv. 280934-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 9225 del 27/01/2026 Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289586-01

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: MAIORANO ROMEO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE CAMPOBASSO, 06/06/2025

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Decreto penale di condanna - Rigetto dell'istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis cod. strada - Sostituzione, non richiesta, con il lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 56-bis l. n. 689 del 1981 - Abnormalità - Sussistenza - Ragioni.

È abnorme, in quanto adottato in assoluta carenza di potere e lesivo dei diritti del condannato, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, rigettata l'istanza di sostituzione della pena inflitta con decreto penale di condanna con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, la sostituisca con il diverso e non richiesto lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt. 20-bis cod. pen. e 56-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, invece di provvedere ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Cod. Strada art. 186 com. 7, Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Legge 27/11/2021 num. 134 art. 1 com. 7 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 28, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. S

Massime precedenti Vedi: N. 24287 del 2025 Rv. 288442-01, N. 43729 del 2024 Rv. 287127-02, N. 17561 del 2024 Rv. 286496-01, N. 48348 del 2023 Rv. 285570-01, N. 24055 del 2015 Rv. 263968-01, N. 32512 del 2025 Rv. 288760-01, N. 6879 del 2021 Rv. 280934-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01, N. 21243 del 2010 Rv. 246910-01

Sez. 4, Sentenza n. 8271 del 27/01/2026 Ud. (dep. 03/03/2026) Rv. 289619-01

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: CESARINI CLAUDIO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 11/03/2025

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Dichiarazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria - Rese presso l'autorità di polizia preposta alle indagini e non sul luogo o nell'immediatezza del fatto - Utilizzabilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria, anche nel caso in cui non siano rese sul luogo o nell'immediatezza del fatto, ma presso l'autorità di polizia preposta alle indagini, a condizione che emerga, con chiarezza, che il dichiarante abbia scelto di renderle spontaneamente, in assenza di coercizioni o sollecitazioni delle forze dell'ordine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35260 del 2020 Rv. 280224-02, N. 10685 del 2023 Rv. 284466-02, N. 41705 del 2023 Rv. 285110-01, N. 2124 del 2021 Rv. 280242-01

Sez. 4, Sentenza n. 9223 del 27/01/2026 Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289575-01

SEZIONE QUARTA

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: CALO' MARIANGELA. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BRINDISI, 01/10/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Inammissibilità della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Accoglimento - Disciplina delle spese del giudizio - Applicabilità degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - Esclusione - Liquidazione ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002 - Ragioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del giudizio di opposizione avverso il provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della richiesta di ammissione non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., posto che il compenso in favore del difensore dev'essere liquidato nelle forme e secondo le modalità sancite dall'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'opposizione costituisce un procedimento, derivato e accidentale, comunque connesso a quello principale, al quale l'art. 75 d.P.R. cit. espressamente estende gli effetti dell'ammissione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 109, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19411 del 2019 Rv. 276062-01, N. 17281 del 2019 Rv. 276916-01, N. 6617 del 2008 Rv. 239362-01, N. 22757 del 2018 Rv. 273108-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 320 del 2000 Rv. 217266-01

Sez. 4, Sentenza n. 8635 del 22/01/2026 Cc. (dep. 04/03/2026) Rv. 289585-01

Presidente: CAPPELLO GABRIELLA. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: PMT C/ MANETTI STEFANO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 03/10/2025

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Profitto suscettibile di sequestro a fini di confisca - Crediti IVA derivanti dall'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte di società cd. "cartiera" in favore di società cd."schermo", emittente fatture a una società beneficiaria finale, in virtù dell'inserimento nell'ambito di una frode carosello - Applicazione del principio di neutralità fiscale rispetto ad operazioni fraudolente - Esclusione - Condizioni.

In tema sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto del reato di evasione dell'IVA può essere costituito dal credito derivante dall'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte di una società "cartiera" in favore di una società "schermo" (cd. "buffer"), a sua volta emittente fatture in favore di una società beneficiaria finale, posto che, sebbene l'operazione non generi alcun risparmio di spesa per la società inserita nella frode cd. carosello con funzione di schermo, non opera, con riguardo ad operazioni illecite, il principio di neutralità fiscale previsto dall'art. 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio d'Europa e dall'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui sussista, in capo ai titolari della stessa società "schermo", la consapevolezza di aver partecipato ad un'attività fraudolenta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 lett. A), Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 lett. F), Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8, Direttive Commissione CEE 28/11/2006 num. 112

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 40672 del 2025 Rv. 289046-01, N. 18924 del 2017 Rv. 269903-01, N. 13275 del 2021 Rv. 280897-01, N. 20901 del 2020 Rv. 279509-02, N. 6360 del 2019 Rv. 275698-01

Sez. 4, Sentenza n. 8636 del 22/01/2026 Ud. (dep. **04/03/2026**) Rv. **289557-01**

Presidente: **CAPPELLO GABRIELLA.** *Estensore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Relatore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Imputato:* **CAMMILLERI DOMENICO.** *P.M.* **MANUALI VALENTINA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 04/07/2024

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Diversità tra il luogo dell'incidente indicato nell'imputazione e quello ritenuto in sentenza - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Condizioni.

In tema di infortuni sul lavoro, la diversità tra il luogo dell'incidente indicato nell'imputazione e quello ritenuto in sentenza non comporta mutamento del fatto e non dà luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen., a condizione che non incida sul nucleo essenziale della condotta contestata, sull'evento lesivo occorso al lavoratore e sul relativo nesso eziologico e sempre che l'imputato abbia potuto difendersi in relazione alla fattispecie in concreto accertata.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A), Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 1960 del 2018 Rv. 272093-01, N. 53455 del 2018 Rv. 274500-02, N. 35897 del 2025 Rv. 288790-01, N. 18366 del 2024 Rv. 286379-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 4, Sentenza n. 10445 del 21/01/2026 Ud. (dep. **18/03/2026**) Rv. **289587-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Relatore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Imputato:* **CARUSO LINO.** *P.M.* **TAMPIERI LUCA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 21/05/2024

661180 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - Imputato rimesso in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza di appello - Ricorso per cassazione avverso la sentenza già presentato dal suo precedente difensore - Intervenuta decisione della Corte di cassazione in relazione al primo ricorso - Conseguenze - Indicazione - Ragioni.

È inammissibile, per il principio di consumazione del potere d'impugnazione e per il carattere unitario, ad esercizio non frazionabile, del relativo diritto, il ricorso per cassazione proposto, a seguito della rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., in ragione dell'omessa notifica all'imputato della sentenza di appello, nel caso in cui tale pronuncia sia stata tempestivamente impugnata dal precedente difensore del predetto e il processo sia stato già deciso in sede di legittimità, essendosi integralmente esaurito il potere decisorio in capo alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 11600 del 2019 Rv. 274922-01, N. 46540 del 2004 Rv. 230572-01, N. 19835 del 2006 Rv. 234655-01, N. 28631 del 2025 Rv. 288374-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6026 del 2008 Rv. 238472-01

Sez. 4, Sentenza n. 9244 del 20/01/2026 Cc. (dep. **11/03/2026**) Rv. **289621-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **BELLINI UGO.** *Relatore:* **BELLINI UGO.**
Imputato: **CORNALE HANSEN. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 23/04/2025

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Imputato assistito da due difensori - Rinuncia al mandato da parte del difensore regolarmente avvisato della fissazione dell'appello - Omessa comunicazione al codifensore - Nullità a regime intermedio - Svolgimento del giudizio in forma cartolare - Sanatoria - Esclusione - Eccezione formulata per la prima volta in sede di legittimità - Tempestività - Sussistenza - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, la nullità a regime intermedio derivante dall'omessa comunicazione, a uno dei difensori dell'imputato, dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello, non tempestivamente eccepita, né sanata in ragione della celebrazione del giudizio nelle forme non partecipate e dell'avvenuta rinuncia al mandato da parte del codifensore ritualmente avvisato, può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, trattandosi di vizio occulto, non rilevato dal giudice e sottratto alla sfera di conoscibilità dalla parte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 44363 del 2010 Rv. 249184-01, N. 38570 del 2008 Rv. 241646-01, N. 55800 del 2018 Rv. 274620-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39060 del 2009 Rv. 244187-01

Sez. 4, Sentenza n. 10446 del 15/01/2026 Cc. (dep. **18/03/2026**) Rv. **289604-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **MARI ATTILIO.** *Relatore:* **MARI ATTILIO.**
Imputato: **RADULESCU CYPRIEN. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VERONA, 14/07/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione - Indicazione di un termine per l'integrazione documentale ex art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002 - Momento entro il quale il giudice è tenuto a provvedere sulla richiesta - Indicazione - Ragioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a provvedere entro il termine di dieci giorni da quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, ai sensi dell'art. 96, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, anche nel caso in cui abbia richiesto al richiedente il deposito di documentazione integrativa ex art. 79, comma 3, d.P.R. cit., dovendo essere, comunque, garantita la piena effettività del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 79 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 92, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43312 del 2008 Rv. 242035-01, N. 36691 del 2025 Rv. 288856-01, N. 12438 del 2022 Rv. 282934-01, N. 20663 del 2022 Rv. 283215-01

MARZO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 11020 del 18/12/2025 Ud. (dep. **23/03/2026**) Rv. **289712-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: MOTTIN ORTENSIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 16/04/2025

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - Delitto di cui all'art.232, comma 1, legge fall. - Natura giuridica - Domanda di ammissione di crediti - Istanza di pagamento successiva alla domanda di ammissione al passivo - Domanda finalizzata ad ottenere una ulteriore quota di denaro - Reato - Configurabilità - Fattispecie.

Il delitto di cui all'art. 232, comma primo, legge fall. costituisce reato istantaneo che si perfeziona non solo quando è presentata la domanda di ammissione al passivo, accompagnata o preceduta dalla fraudolenta simulazione del credito, ma anche successivamente, ogni volta che è presentata istanza di riscossione del credito fraudolentemente simulato in quanto finalizzata ad ottenere un'ulteriore quota di distribuzione delle somme. (Fattispecie relativa ad istanze dirette ad ottenere il pagamento di somme spettanti ai creditori irreperibili).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 232 com. 1, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27165 del 2018 Rv. 273470-01, N. 7620 del 2017 Rv. 269582-01, N. 2576 del 2022 Rv. 282436-01, N. 6864 del 2015 Rv. 262601-01

Sez. 5, Sentenza n. 11020 del 18/12/2025 Ud. (dep. **23/03/2026**) Rv. **289712-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: MOTTIN ORTENSIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 16/04/2025

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - Domanda di ammissione al passivo presentata dall'effettivo titolare del credito - Successiva cessione del credito fraudolentemente simulata - Comunicazione della cessione al curatore - Istanza di svincolo delle somme presentata dal simulato cessionario - Reato ex art. 232 legge fall. - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati fallimentari, integra il reato previsto dall'art. 232, comma primo, legge fall. la condotta di chi, dopo la presentazione della domanda di ammissione del credito al passivo da parte dell'effettivo titolare, approfittando della successiva irreperibilità di quest'ultimo, si rende formalmente cessionario del credito mediante falso atto di cessione dello stesso, comunica tale titolo fraudolentemente simulato al curatore, e quindi presenta l'istanza di svincolo delle somme depositate in relazione ai creditori non presentatisi o irreperibili. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale condotta pregiudica la "par condicio creditorum" anche perché, a norma dell'art. 117 legge fall., le somme assegnate ai creditori che non si presentano a riscuoterle o risultano irreperibili, possono essere distribuite, decorsi cinque anni dal deposito, ai creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 232 com. 1, Legge Falliment. art. 115 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 27165 del 2018 Rv. 273470-01, N. 7620 del 2017 Rv. 269582-01, N. 25836 del 2020 Rv. 279467-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 11789 del 26/03/2026** Cc. (dep. 27/03/2026) Rv. 289698-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: R. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 07/03/2026

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere - Convalida ex art. 6 d. lgs 18 agosto 2015, n. 142 - Declaratoria di non luogo a provvedere per mutamento del titolo del trattenimento - Impugnazione - Interesse - Sussistenza - Ragioni.

In tema di trattenimento dello straniero, sussiste l'interesse di questo a impugnare, al fine di ottenere una pronuncia sul merito, il provvedimento di non luogo a provvedere sulla convalida, disposta ex art. 6 d.lgs 18 agosto 2015, n. 142, adottato in ragione dell'intervenuto mutamento del titolo di trattenimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che è da ravvisarsi siffatto interesse in quanto la pronuncia sul merito della legittimità o meno dell'originaria convalida è idonea a produrre effetti ulteriori e giuridicamente apprezzabili, quali l'accesso ai rimedi riparatori per la privazione della libertà ingiustamente subita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/08/2015 num. 142 art. 6 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/08/2015 num. 142 art. 6 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/12/2024 num. 187 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2967 del 2025 Rv. 287362-01

Sez. 5, **Sentenza n. 11576 del 04/03/2026** Cc. (dep. 26/03/2026) Rv. 289600-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: PETRELLI GIUSEPPE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 14/10/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta documentale - Amministratore di fatto - Omessa consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare - Omessa convocazione a tal fine da parte del curatore - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale la condotta dell'amministratore di fatto che non provvede alla consegna dei libri e delle scritture contabili al curatore fallimentare, a nulla rilevando l'eventuale sua omessa convocazione a tal fine. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'obbligo di consegna di tutte le scritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge, indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest'ultimo, perché la disponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare, e grava anche sull'amministratore di fatto, a norma dell'art. 2639 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Cod. Civ. art. 2220, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2639, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 86, Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 40 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19402 del 2025 Rv. 288132-01, N. 33385 del 2012 Rv. 253269-01, N. 39593 del 2011 Rv. 250844-01, N. 45134 del 2019 Rv. 277540-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 12054 del 27/02/2026** Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289656-01

Presidente: **ROMANO MICHELE.** Estensore: **OCCHIPINTI ANDREINA.** Relatore: **OCCHIPINTI ANDREINA.** Imputato: **FORTUNATO VITTORIO. P.M. VANORIO FABRIZIO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 11/12/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di reiterazione dei reati - Elementi di valutazione - Atti o comportamenti non oggetto di accertamento giudiziario - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di misure cautelari, ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati, gli elementi di valutazione, in difetto di precedenti penali a carico dell'indagato, possono trarsi anche soltanto da comportamenti o atti concreti - non necessariamente di natura processuale - dello stesso, che non siano oggetto di accertamento giudiziario. (Fattispecie in cui l'amministratore di fatto di una società farmaceutica appartenente a un gruppo farmaceutico, indagato per plurime ipotesi di bancarotta patrimoniale e documentale, anche dopo la liquidazione giudiziale della quasi totalità delle singole farmacie, aveva continuato a gestire di fatto attività affini, ripetendo il medesimo schema fraudolento utilizzato in precedenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5644 del 2015 Rv. 264212-01, N. 6274 del 2016 Rv. 265961-01, N. 36330 del 2019 Rv. 277613-01

Sez. 5, **Sentenza n. 12264 del 24/02/2026** Cc. (dep. 31/03/2026) Rv. 289657-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Relatore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Imputato: **ZAVAGLIA MAURIZIO. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE LOCRI, 20/11/2025

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Ordinanza ex art. 464-septies cod. proc. pen. per esito negativo della prova - Autonoma impugnabilità - Esclusione.

In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586

Massime precedenti Conformi: N. 15812 del 2020 Rv. 279256-01

Massime precedenti Vedi: N. 10031 del 2025 Rv. 287725-01 Rv. 287725-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33216 del 2016 Rv. 267237-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 12258 del 24/02/2026** Ud. (dep. 31/03/2026) Rv. 289666-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: BENVENUTI MARIA BEATRICE C/ DOGLIOLI BRUNO ANDRE. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO VENEZIA, 20/06/2025

676001 RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE - Associazioni e federazioni sportive anche dilettantistiche - Responsabilità per fatto dei propri atleti ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. - Sussistenza - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.

Nel processo penale, è configurabile la responsabilità civile di cui all'art. 2049 cod. civ. delle Associazioni o Federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso, ove sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del preposto e l'illecito. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile di un'associazione sportiva dilettantistica di rugby per danni da lesioni personali cagionate dal capitano della squadra durante una competizione sportiva, ritenendo necessario un rapporto di impiego o dipendenza tra il secondo e la prima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23474 del 2025 Rv. 288247-01, N. 40695 del 2024 Rv. 287000-01, N. 41220 del 2024 Rv. 287103-01

Sez. 5, **Sentenza n. 12256 del 24/02/2026** Ud. (dep. 31/03/2026) Rv. 289609-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: SCIORTINO GAETANO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 13/05/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni.

Il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che rilevanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28225 del 2014 Rv. 260939-01, N. 30422 del 2005 Rv. 232020-01, N. 35616 del 2007 Rv. 237165-01, N. 52208 del 2014 Rv. 262116-01, N. 12690 del 2020 Rv. 278703-01

Massime precedenti Difformi: N. 40828 del 2004 Rv. 229923-01

Massime precedenti Vedi: N. 5209 del 2021 Rv. 280408-01 Rv. 280408-01, N. 6552 del 2021 Rv. 280671-01, N. 34497 del 2024 Rv. 286940-02, N. 36766 del 2023 Rv. 285180-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 9012 del 18/02/2026** Ud. (dep. **09/03/2026**) Rv. **289692-02**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: FIORA ALBERTO. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 09/07/2025

599055 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - DELITTI - SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI IN MODO PERICOLOSO PER LA SALUTE PUBBLICA - Somministrazione di medicinali con modalità diverse da quelle prescritte - Reato di cui all'art. 445 cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non integra il delitto di somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, la condotta del sanitario che inocula il vaccino con modalità diverse da quelle prescritte, posto che l'art. 445 cod. pen., sotto il profilo letterale, sanziona esclusivamente la somministrazione di un farmaco di specie, quantità e qualità non corrispondente alle ordinazioni mediche o diversa da quella prescritta o pattuita. (Nella fattispecie, il sanitario aveva somministrato un vaccino con una siringa già utilizzata, limitandosi a sostituire l'ago).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 445

Massime precedenti Vedi: N. 55515 del 2018 Rv. 274766-01, N. 19198 del 2017 Rv. 269936-01, N. 21324 del 2007 Rv. 237036-01

Sez. 5, **Sentenza n. 10958 del 18/02/2026** Ud. (dep. **23/03/2026**) Rv. **289710-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: A. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 14/07/2025

606030 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - REAZIONE AD ATTI ARBITRARI DEL PUBBLICO UFFICIALE - Causa di giustificazione ex art. 393-bis cod. pen. - Reazione legittima - Condizioni - Limiti - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., la reazione, anche in presenza di un atto illegittimo o presunto tale, non è punibile solo se strettamente proporzionale all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine. (Fattispecie in cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di lesione personale posto che, a fronte di un presunto atto arbitrario dei pubblici ufficiali, non si era limitato a divincolarsi per evitare di essere caricato sull'auto di servizio, ma aveva colpito i militari con pugni e graffi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393 bis, Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2941 del 2019 Rv. 275304-01

Massime precedenti Vedi: N. 7255 del 2022 Rv. 282906-01, N. 45245 del 2021 Rv. 282422-01, N. 3117 del 2024 Rv. 285846-02, N. 22903 del 2023 Rv. 284727-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 9012 del 18/02/2026 Ud. (dep. **09/03/2026**) Rv. **289692-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: FIORA ALBERTO. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 09/07/2025

606104 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - Qualifica di pubblico ufficiale - Farmacista - Virus SARS-CoV-2 - Attività di somministrazione del test e del vaccino e di registrazione dei risultati - Qualità di cui all'art. 357 cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.

Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il farmacista operante in regime di convenzione con la Pubblica Amministrazione che somministra i test per la ricerca del virus SARS-CoV-2 o i relativi vaccini e ne registra gli esiti sulla piattaforma informatica nazionale, atteso che trattasi di attività amministrativa diretta alla tutela della salute pubblica, affidata dal legislatore anche ad operatori esterni alla struttura statale o regionale, con connessa attribuzione del dovere di attestare e certificare l'avvenuta esecuzione delle operazioni compiute e dei loro esiti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 418 CORTE COST., Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 419 CORTE COST., Legge 30/12/2020 num. 178 art. 1 com. 420 CORTE COST., DPCM 17/06/2021 art. 7, Decreto Legge 23/07/2021 num. 105 art. 5 com. 1, Legge 16/09/2021 num. 126, Decreto Legge 22/04/2021 num. 52 art. 9 CORTE COST., Legge 17/06/2021 num. 87

Massime precedenti Vedi: N. 10398 del 2025 Rv. 287780-01, N. 28952 del 2020 Rv. 279686-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01

Sez. 5, Sentenza n. 8823 del 16/02/2026 Ud. (dep. **06/03/2026**) Rv. **289708-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: JANDOUBI BEN ALI MOHAMED (CUI 020XT6K). P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE LIVORNO, 10/10/2025

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Impugnazione proposta mediante l'utilizzo di mezzo diverso da quello prescritto - Giudice che ha ricevuto l'atto - Contenuto della verifica - Limiti - Invio al giudice competente - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 313 del 2021 Rv. 280168-01, N. 5291 del 2004 Rv. 227092-01, N. 42578 del 2024 Rv. 287234-02, N. 7403 del 2014 Rv. 259532-01, N. 33782 del 2013 Rv. 257117-01, N. 2469 del 2008 Rv. 239247-01, N. 38253 del 2018 Rv. 273738-01, N. 35796 del 2023 Rv. 285134-02, N. 784 del 2007 Rv. 235849-01, N. 40381 del 2019 Rv. 276934-01, N. 21581 del 2009 Rv. 243888-01

Massime precedenti Difformi: N. 1589 del 2020 Rv. 277945-01, N. 21640 del 2018 Rv. 273149-01, N. 8104 del 2007 Rv. 236521-01, N. 1441 del 2024 Rv. 285634-01, N. 47051 del 2013 Rv.

SEZIONE QUINTA

257481-01, N. 39754 del 2025 Rv. 288879-01, N. 55830 del 2018 Rv. 274624-01, N. 41510 del 2018 Rv. 274246-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 5, Sentenza n. 9178 del 12/02/2026 Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289546-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SAROCAR NEW SRL. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 27/10/2025

618001 SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - Procedimento di prevenzione - Ordinanza definitiva di approvazione del rendiconto di gestione - Natura decisoria - Revoca o modifica - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza di approvazione del rendiconto di gestione, in quanto destinata ad incidere sui diritti della parte a cui saranno devoluti i beni all'esito del procedimento di prevenzione, ha natura decisoria e, quando essa diviene definitiva, non è suscettibile di revoca o modifica. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura decisoria della precisata ordinanza è confermata anche dalla proponibilità, avverso di essa, di ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/09/2011 num. 159 art. 43 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 17174 del 2024 Rv. 286292-01, N. 29907 del 2019 Rv. 276464-01

Sez. 5, Sentenza n. 9174 del 12/02/2026 Ud. (dep. 10/03/2026) Rv. 289593-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **LONGO GIANCARLO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 03/07/2023

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Falsità valutativa - Consulenza tecnica del pubblico ministero - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

E' configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico nella valutazione tecnica del consulente del pubblico ministero, qualora il giudizio si discosti consapevolmente da parametri normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, in assenza di adeguata giustificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto falsa la valutazione del bilancio di esercizio di un istituto di credito, nella quale il consulente, dopo aver richiamato metodi operativi generalmente condivisi, se ne discostava senza esporne le ragioni, facendo così apparire una situazione patrimoniale più favorevole rispetto a quella reale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Massime precedenti Conformi: N. 45373 del 2013 Rv. 257895-01, N. 18521 del 2020 Rv. 279046-02

Massime precedenti Vedi: N. 33056 del 2024 Rv. 286875-03, N. 46228 del 2018 Rv. 274673-02, N. 97 del 2020 Rv. 278553-01, N. 21865 del 2025 Rv. 288271-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266803-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 11184 del 11/02/2026 Cc. (dep. 25/03/2026) Rv. 289599-01

Presidente: BRANCACCIO MATILDE. Estensore: MORRA MARIO. Relatore: MORRA MARIO. Imputato: GERVASI SEBASTIANO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 16/06/2025

607002 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare - Reato di pericolo concreto - Atto distrattivo commesso a notevole distanza di tempo rispetto al successivo stato di insolvenza - Concreta idoneità dello stesso a porre realmente in pericolo il patrimonio societario - Verifica rigorosa - Necessità.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, l'atto di depauperamento può essere realizzato in qualsiasi tempo e non necessariamente in prossimità della dichiarazione di fallimento ma, poiché il reato è di pericolo concreto, il notevole lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza impone una verifica particolarmente rigorosa in ordine all'attitudine dell'atto dispositivo a porre realmente in pericolo il patrimonio societario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 322, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 17819 del 2017 Rv. 269562-01, N. 20096 del 2024 Rv. 286501-01, N. 50081 del 2017 Rv. 271437-01, N. 34809 del 2025 Rv. 288725-01, N. 38396 del 2017 Rv. 270763-01, N. 28941 del 2024 Rv. 287059-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266804-01

Sez. 5, Sentenza n. 11184 del 11/02/2026 Cc. (dep. 25/03/2026) Rv. 289599-02

Presidente: BRANCACCIO MATILDE. Estensore: MORRA MARIO. Relatore: MORRA MARIO. Imputato: GERVASI SEBASTIANO. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 16/06/2025

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare - Amministratore privo di delega - Prova dell'elemento psicologico - Indicazione.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al membro del consiglio di amministrazione privo di delega richiede la prova della conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili dai quali desumere sia l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, sia la volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta prova non può trarsi solo dal dato, in sé non significativo, dell'esistenza di rapporti parentali tra i membri del consiglio di amministrazione, ma richiede la contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi e la ricostruzione delle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 322, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 14783 del 2018 Rv. 272614-01, N. 9736 del 2009 Rv. 243023-01, N. 36595 del 2009 Rv. 245138-01, N. 42568 del 2018 Rv. 273925-04, N. 33582 del 2022 Rv. 284175-01, N. 32352 del 2014 Rv. 261938-01, N. 23000 del 2013 Rv. 256939-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 10823 del 10/02/2026 Cc. (dep. 23/03/2026) Rv. 289696-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: ELIA VINCENZO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 09/07/2025

595129 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - Violenza privata - Criterio distintivo - Elemento psicologico - Sussistenza.

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di violenza privata, pur potendo presentare la medesima materialità del fatto, si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, posto che nel primo l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli compete giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23923 del 2014 Rv. 260584-01

Massime precedenti Vedi: N. 47672 del 2023 Rv. 285883-03, N. 46288 del 2016 Rv. 268362-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29541 del 2020 Rv. 280027-02

Sez. 5, Sentenza n. 10816 del 10/02/2026 Ud. (dep. 23/03/2026) Rv. 289695-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: D. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/05/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Evento del reato - Aggravamento di un pregresso stato d'ansia - Configurabilità - Sussistenza.

In tema di atti persecutori, anche l'ingravescenza dello stato d'ansia e di paura già in atto configura l'elemento materiale del reato, là dove l'aggravamento sia imputabile alla condotta dell'agente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17795 del 2017 Rv. 269621-01, N. 49773 del 2019 Rv. 277436-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 8575 del 03/02/2026** Ud. (dep. 04/03/2026) Rv. 289526-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA**. Estensore: **MORRA MARIO**. Relatore: **MORRA MARIO**.
Imputato: **BUSHI ALTIN**. P.M. **LETTIERI NICOLA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 27/05/2025

673000 PROVE - Verbal di pedinamento, osservazione e controllo della polizia giudiziaria -
Natura di atti irripetibili - Sussistenza - Ragioni.

Costituiscono atti irripetibili, come tali suscettibili di acquisizione al fascicolo per il dibattimento anche in assenza dell'accordo delle parti, i verbal di pedinamento, osservazione e controllo redatti dalla polizia giudiziaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali verbal riproducono una situazione soggetta a modificazione, la cui rievocazione in giudizio, attraverso la deposizione dell'agente di polizia giudiziaria, presenta il rischio concreto di perdita di informazioni rilevanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 4095 del 1997 Rv. 207827-01, N. 4178 del 2004 Rv. 229987-01, N. 28930 del 2004 Rv. 229494-01, N. 44413 del 2011 Rv. 251613-01

Massime precedenti Difformi: N. 39230 del 2004 Rv. 230375-01

Massime precedenti Vedi: N. 26189 del 2019 Rv. 276081-01, N. 4 del 1999 Rv. 212758-01, N. 23305 del 2015 Rv. 263874-01

Sez. 5, **Sentenza n. 8584 del 03/02/2026** Ud. (dep. 04/03/2026) Rv. 289527-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA**. Estensore: **BORRELLI PAOLA**. Relatore: **BORRELLI PAOLA**. Imputato: **VIOLINI NATALE**. P.M. **LETTIERI NICOLA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 17/04/2025

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE -
Amministratore della società capogruppo - Qualifica di amministrazione di fatto delle società controllate - Configurabilità - Condizioni.

In tema di reati fallimentari, la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in una concreta ingerenza nella gestione dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2639, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36865 del 2020 Rv. 280107-01

Massime precedenti Vedi: N. 8568 del 2025 Rv. 287738-01, N. 2514 del 2024 Rv. 285881-01, N. 4424 del 1999 Rv. 213116-01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 18

Sez. 5, **Sentenza n. 12245 del 27/01/2026** Cc. (dep. 31/03/2026) Rv. 289601-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **RENOLDI CARLO**. Relatore: **RENOLDI CARLO**.
Imputato: **GRINER PINTO FILIPPO**. P.M. **CENICCOLA ELISABETTA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 14/07/2025

SEZIONE QUINTA

577028 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI - Revoca dell'indulto - Reati commessi nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio - Reato continuato - Riferimento alla pena complessiva - Esclusione.

Ai fini della revoca dell'indulto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, in caso di reati unificati per la continuazione non rileva la pena complessiva, ma quella inflitta in relazione a ciascuno di essi che, qualora non sia stata specificata in sentenza, va determinata dal giudice dell'esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Legge 31/07/2006 num. 241 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49986 del 2009 Rv. 245967-01

Massime precedenti Vedi: N. 48501 del 2019 Rv. 277887-01, N. 3986 del 2014 Rv. 259139-01, N. 16793 del 2019 Rv. 275246-01, N. 20011 del 2013 Rv. 256189-01, N. 47687 del 2024 Rv. 287356-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21501 del 2009 Rv. 243380-01

Sez. 5, Sentenza n. 12242 del 27/01/2026 Ud. (dep. 31/03/2026) Rv. 289711-02

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: T. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 15/05/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Connessione con delitto perseguibile d'ufficio - Assoluzione dal reato procedibile d'ufficio con formula diversa dall'insussistenza del fatto - Procedibilità a querela - Esclusione - Fattispecie.

In tema di atti persecutori, la procedibilità di ufficio derivante dalla connessione viene meno solo in caso di assoluzione dal reato connesso per insussistenza del fatto non rilevando, al predetto fine, alcun'altra formula di proscioglimento. (Fattispecie in tema di atti persecutori connessi con il reato di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, nella previsione anteriore all'introduzione della procedibilità a querela del reato connesso, ad opera dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, per il quale era intervenuta assoluzione "per non aver commesso il fatto").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 17070 del 2019 Rv. 275943-01, N. 56666 del 2018 Rv. 274677-01, N. 33775 del 2005 Rv. 232479-01, N. 383 del 2021 Rv. 280915-02, N. 11263 del 2008 Rv. 238523-01

Sez. 5, Sentenza n. 12242 del 27/01/2026 Ud. (dep. 31/03/2026) Rv. 289711-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: T. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 15/05/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Connessione con reato procedibile di ufficio poi divenuto procedibile a querela

SEZIONE QUINTA

- Danneggiamento aggravato di cose esposte alla pubblica fede - Sopravvenuta incostituzionalità della norma transitoria di permanenza della procedibilità di ufficio - Procedibilità a querela - Termine per la presentazione - Individuazione.

In tema di atti persecutori, connessi con il reato di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, e commessi in epoca antecedente alla introduzione della procedibilità a querela del reato connesso, ad opera dell'art. 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data di pubblicazione della sentenza n. 123 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la disciplina transitoria, prevista dall'art. 85, comma 2-ter, d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, come richiamato dall'art. 9 d.lgs. n. 31 del 2024, nella parte in cui manteneva la procedibilità d'ufficio, derivante dalla connessione, per il reato di atti persecutori commesso prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis com. 4, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. N.1, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 1 lett. B), Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST., Legge 01/12/2022 num. 199 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25761 del 2025 Rv. 288413-01, N. 21003 del 2025 Rv. 288196-01, N. 39758 del 2017 Rv. 270901-01, N. 18868 del 2025 Rv. 288049-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40150 del 2018 Rv. 273551-01

Sez. 5, Sentenza n. 8121 del 27/01/2026 Cc. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289688-01**

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **TUDINO ALESSANDRINA.** *Relatore:* **TUDINO ALESSANDRINA.** *Imputato:* **P. P.M. SCIARRETTA LUCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 08/04/2025

652010 AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO - Notizia di reato - Iscrizione presso la Procura della Repubblica - Trasmissione degli atti alla Procura distrettuale antimafia - Successiva restituzione degli atti per competenza alla prima - Nuova iscrizione - Nullità - Esclusione - Conseguenze.

La nuova iscrizione della notizia di reato, disposta a seguito della restituzione degli atti per competenza da parte della Procura distrettuale antimafia, non configura alcuna nullità, in quanto si sostanzia nella mera attualizzazione dell'originaria annotazione, che continua a spiegare la sua valenza nella determinazione del "dies a quo" delle indagini, segnando l'ambito di utilizzabilità degli atti acquisiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22016 del 2019 Rv. 276965-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216248-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 8122 del 27/01/2026** Cc. (dep. 02/03/2026) Rv. 289689-01

Presidente: **GUARDIANO ALFREDO.** Estensore: **TUDINO ALESSANDRINA.** Relatore: **TUDINO ALESSANDRINA.** Imputato: **LO IACONO ROSOLINO.** P.M. **SCIARRETTA LUCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 24/04/2025

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Furto - Energia elettrica - Allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'ente gestore - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen. - Configurabilità - Manomissione del contatore - Rilevanza - Esclusione.

In tema di furto di energia elettrica mediante sottrazione abusiva dalla rete di distribuzione dell'ente gestore, la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è configurabile indipendentemente dalla manomissione del contatore, in quanto ciò che rileva è la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio, dal quale viene distolta, e non già il dispositivo di commisurazione dei consumi della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7

Massime precedenti Vedi: N. 14890 del 2024 Rv. 286291-01, N. 19021 del 2025 Rv. 288051-01

Sez. 5, **Sentenza n. 9222 del 20/01/2026** Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289594-02

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **GIORDANO ROSARIA.** Relatore: **GIORDANO ROSARIA.** Imputato: **D.** P.M. **BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 08/04/2025

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Diritto di cronaca - Divulgazione di notizie riservate all'interno di una comunità religiosa - Interesse pubblico alla divulgazione della notizia - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di diffamazione, l'interesse pubblico alla divulgazione di una notizia riservata non può identificarsi con quello degli appartenenti a una comunità religiosa a conoscere comportamenti dei propri membri che, ancorché censurabili secondo le regole di condotta della comunità stessa, non costituiscano fatti di reato o comunque illeciti per l'ordinamento statale. (Fattispecie relativa alla diffusione all'interno della comunità religiosa dei testimoni di Geova di notizie relative a una presunta relazione extraconiugale di uno degli adepti in cui la Corte ha escluso la sussistenza del diritto di cronaca).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7579 del 2013 Rv. 255019-01, N. 32917 del 2021 Rv. 281871-01, N. 16959 del 2020 Rv. 279203-01

Sez. 5, **Sentenza n. 10984 del 20/01/2026** Ud. (dep. 23/03/2026) Rv. 289697-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **CANANZI FRANCESCO.** Relatore: **CANANZI FRANCESCO.** Imputato: **MAIONE MARIO.** P.M. **BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/03/2025

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Società non operativa - Amministratore di fatto - Prova della qualità - Contenuto - Indicazione - Fattispecie.

SEZIONE QUINTA

In tema di reati fallimentari, la qualifica di amministratore di fatto, in caso di società non più operativa, può essere desunta, pur in mancanza di una attività produttiva e commerciale, da atti di gestione del patrimonio che, per l'oggetto e per il tempo di esecuzione, siano sintomatici dell'inserimento organico del soggetto nella società con funzioni direttive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il riconoscimento, nella sentenza impugnata, della qualifica di amministratore di fatto di una società non più operativa in capo ad imputato che, anche quale amministratore della "holding" controllante tale società, l'aveva finanziata in momenti di difficoltà e ne aveva pagato i debiti, al fine di evitarne il fallimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2639

Massime precedenti Vedi: N. 2514 del 2024 Rv. 285881-01, N. 8568 del 2025 Rv. 287738-01, N. 7824 del 2023 Rv. 284223-01, N. 30197 del 2021 Rv. 281867-01, N. 32398 del 2018 Rv. 273821-01, N. 2793 del 2015 Rv. 262630-01, N. 45134 del 2019 Rv. 277540-01, N. 36865 del 2020 Rv. 280107-01

Sez. 5, Sentenza n. 11566 del 16/01/2026 Ud. (dep. **26/03/2026**) Rv. **289662-01**

Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: N. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 14/05/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Stalking giudiziario o amministrativo - Configurabilità - Condizioni - Indicazione - Fattispecie.

In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità del c.d. "stalking" giudiziario o amministrativo è necessario che l'esercizio delle azioni giudiziarie o amministrative si sostanzi, sotto il profilo oggettivo, in un abuso del potere o delle facoltà legittime spettanti all'agente realizzato con modalità del tutto pretestuose che fuoriescono dal perimetro normativo di riferimento, non essendo sufficiente la sola finalità vessatoria perseguita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato senza verificare se le numerose segnalazioni e denunce-querele contro la persona offesa per violazioni ambientali, amministrative e penali, si fossero rivelate fondate, quindi legittime e scriminate ex art. 51 cod. pen., o infondate ed abusive, quindi moleste, e idonee solo a determinare nella vittima uno degli eventi tipici del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31273 del 2020 Rv. 279752-01, N. 1813 del 2022 Rv. 282527-01, N. 17171 del 2023 Rv. 284399-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 155 del 2012 Rv. 251496-01

Sez. 5, Sentenza n. 8201 del 16/01/2026 Ud. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289690-02**

Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: T. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/02/2025

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Sentenza di condanna pronunciata in grado di appello in riforma di sentenza assolutoria di primo grado - Esclusione di una scriminante riconosciuta in primo grado - Obbligo di motivazione sull'elemento soggettivo del reato - Sussistenza.

SEZIONE QUINTA

In tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, in riforma di sentenza assolutoria di primo grado che ha riconosciuto la configurabilità di una scriminante, il giudice ha l'obbligo di motivare non solo in ordine al tema che ha condotto al proscioglimento, ma anche in relazione ad ogni altro punto necessario per la verifica dell'addebito e, quindi, anche sull'elemento soggettivo del reato, a prescindere da una specifica sollecitazione sul punto dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Massime precedenti Vedi: N. 50351 del 2019 Rv. 277616-01, N. 43976 del 2023 Rv. 285483-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231679-01

Sez. 5, Sentenza n. 8201 del 16/01/2026 Ud. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289690-01**

Presidente: **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Estensore:* **BORRELLI PAOLA.** *Relatore:* **BORRELLI PAOLA.** *Imputato:* **T. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/02/2025

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Persona che ha lanciato o accettato una sfida - Configurabilità della scriminante - Condizioni - Indicazione.

In tema di legittima difesa, la scriminante può essere riconosciuta anche a colui che abbia agito dopo aver lanciato o accettato una sfida, sempreché costui si trovi a dover fronteggiare una situazione di pericolo esorbitante rispetto a quella che avrebbe potuto prefigurarsi nel momento in cui il confronto o la sfida hanno avuto origine. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve trattarsi di un pericolo che, pur non estraneo all'area di rischio attivata, risulta essere completamente eccentrico rispetto alla serie causale che colui che invoca la legittima difesa poteva aspettarsi in quella determinata situazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 36143 del 2019 Rv. 277030-01, N. 21577 del 2024 Rv. 286440-01 Rv. 286440-01, N. 34342 del 2024 Rv. 286931-02, N. 37289 del 2018 Rv. 273861-01

Sez. 5, Sentenza n. 10258 del 14/01/2026 Cc. (dep. **17/03/2026**) Rv. **289709-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **AGNINO FRANCESCO.** *Relatore:* **AGNINO FRANCESCO.** *Imputato:* **CICORELLA MICHELE. P.M. CICCARELLI SIMONETTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 14/10/2025

661122 IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Appello - Obbligo di deposito telematico nel Portale del Ministero della Giustizia - Decorrenza dal 1° gennaio 2025 - Utilizzo di una diversa modalità di deposito - Inammissibilità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'omesso deposito dell'atto di appello nel Portale telematico del Ministero della Giustizia, a partire dal 1° gennaio 2025, costituisce causa di inammissibilità la cui verifica non può essere esclusa, nel caso di ricorso a forme alternative di deposito (nella specie effettuato mediante p.e.c.), facendo applicazione del principio del "raggiungimento dello scopo", perché il sistema previsto dall'art. 111-bis e dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, sancisce la centralità della regola formale quale presidio di certezza e di effettività del sistema processuale telematico.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis

Massime precedenti Vedi: N. 47557 del 2024 Rv. 287294-01

Sez. 5, Sentenza n. 9131 del 14/01/2026 Ud. (dep. 09/03/2026) Rv. 289693-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: F. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO POTENZA, 29/01/2025

658009 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - Istanza di ricusazione presentata nei confronti di un giudice del procedimento di revisione o di giudizi connessi o collegati - Istanza di revisione proposta dallo stesso imputato e sulla medesima sentenza - Decisioni assunte, in entrambi i casi, dal medesimo giudice - Causa di incompatibilità - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste incompatibilità di funzioni per il giudice che, dopo aver deciso sull'istanza di ricusazione presentata nei confronti di un magistrato che ha partecipato a un procedimento di revisione o in giudizi connessi o collegati, sia poi chiamato a decidere sulla richiesta di revisione proposta dallo stesso imputato e sulla medesima sentenza, in quanto l'incompatibilità, tipizzata dal legislatore, ricorre solo tra la funzione di cognizione ordinaria con quella della procedura di revisione e non anche tra la decisione sull'istanza di ricusazione e il merito della revisione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'esistenza di una causa di incompatibilità, così come la violazione del dovere di astensione, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24919 del 2014 Rv. 262302-01, N. 35216 del 2018 Rv. 273852-01

Sez. 5, Sentenza n. 9133 del 14/01/2026 Ud. (dep. 09/03/2026) Rv. 289528-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: AGNINO FRANCESCO. Relatore: AGNINO FRANCESCO. Imputato: S. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 02/05/2025

673026 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Videoriprese effettuate da privati - Videoriprese effettuate sul pianerottolo delle scale di un edificio in condominio - Utilizzabilità - Preventiva autorizzazione del giudice - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Sono utilizzabili, senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, le videoriprese, eseguite da privati, mediante telefoni cellulari, con cui viene registrato quanto accade sul pianerottolo delle scale di un edificio in condominio, trattandosi di luogo aperto al pubblico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 632 del 2026 Rv. 289085-01, N. 5253 del 2020 Rv. 278342-01, N. 21027 del 2020 Rv. 279345-01, N. 33580 del 2023 Rv. 285126-01, N. 28853 del 2009 Rv. 244301-01, N. 34151 del 2017 Rv. 270679-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 8200 del 19/12/2025 Ud. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289654-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: ZHONG RONGCHANG. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 08/10/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Contraffazione o alterazione del rinnovo del permesso di soggiorno - Delitto previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d. lgs. n. 286 del 1998 - Configurabilità - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche la contraffazione o alterazione del rinnovo del permesso o di una carta di soggiorno. (In motivazione, la Corte ha precisato che nella nozione di rilascio del permesso di soggiorno di cui al citato art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 è compresa quella di rinnovo, in quanto la complessiva disciplina del medesimo art. 5 assimila il rilascio del permesso al suo rinnovo in relazione ai presupposti, ai termini di presentazione della domanda e alla durata di efficacia del provvedimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 9, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 4772 del 2023 Rv. 284179-01, N. 848 del 2015 Rv. 261977-01, N. 10331 del 2019 Rv. 276244-01, N. 42441 del 2021 Rv. 282126-01

Sez. 5, Sentenza n. 11158 del 18/12/2025 Cc. (dep. **24/03/2026**) Rv. **289597-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: CALVI DAVID. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 17/04/2025

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Contestazione del reato di bancarotta nella qualità di amministratore di diritto - Ritenuta responsabilità quale amministratore di fatto - Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - Esclusione.

Non integra violazione del principio di correlazione tra il reato contestato e quello ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale un soggetto venga condannato per bancarotta fraudolenta nella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unico di diritto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascrittagli.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2639, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4117 del 2010 Rv. 246100-01, N. 18770 del 2015 Rv. 264073-01, N. 36155 del 2019 Rv. 276779-01, N. 13595 del 2003 Rv. 224842-01

Massime precedenti Vedi: N. 39329 del 2007 Rv. 238210-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 11153 del 18/12/2025** Cc. (dep. 24/03/2026) Rv. 289655-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Imputato: P. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PALERMO, 17/07/2025

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Richiesta di decreto penale di condanna - Prova mancante, insufficiente o contraddittoria - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

Il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche perché la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria, atteso che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15034 del 2013 Rv. 258013-01, N. 29538 del 2013 Rv. 256149-01, N. 36240 del 2020 Rv. 280186-01, N. 45934 del 2014 Rv. 260941-01

Massime precedenti Vedi: N. 17419 del 2023 Rv. 284662-01, N. 28288 del 2021 Rv. 281797-01, N. 37685 del 2025 Rv. 288805-01

Sez. 5, **Sentenza n. 11337 del 11/12/2025** Cc. (dep. 26/03/2026) Rv. 289663-01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: S. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 05/02/2025

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Turbativa violenta del possesso di cose immobili - Concorso - Possibilità - Sussistenza - Condizioni.

Il reato di violenza privata può concorrere con quello di turbativa violenta del possesso di cose immobili solo quando la violenza o la minaccia siano usate anche al fine di coartare la libertà e la volontà del soggetto passivo in una sfera o attività diversa da quella che ha per oggetto la turbativa dell'altrui possesso di un immobile. (Conf.: n. 907 del 1967, Rv. 105887).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 634

Massime precedenti Vedi: N. 610 del 2018 Rv. 271721-01, N. 6208 del 2021 Rv. 280507-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 8611 del 10/12/2025 Ud. (dep. **04/03/2026**) Rv. **289691-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: AMATO ANTONINO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 16/07/2024

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concordato in appello - Pena inflitta per un reato mai contestato - Pena illegale - Sussistenza - Conseguenze.

L'inflizione di una pena per un reato mai ascritto all'imputato integra un'ipotesi di pena illegale, sicché, anche se contenuta in un concordato sui motivi di appello, può essere impugnata con ricorso per cassazione e, di conseguenza, eliminata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 42858 del 2014 Rv. 260698-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264857-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 33040 del 2015 Rv. 264207-01, N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01, N. 18821 del 2014 Rv. 258649-01, N. 27059 del 2025 Rv. 288214-02

Sez. 5, Sentenza n. 8611 del 10/12/2025 Ud. (dep. **04/03/2026**) Rv. **289691-03**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: AMATO ANTONINO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 16/07/2024

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Concordato in appello - Mancato riconoscimento di un'attenuante - Motivo di appello sul punto - Rinuncia implicita - Condizioni.

In tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanza attenuante deve ritenersi implicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Vedi: N. 19866 del 2025 Rv. 288093-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18953 del 2016 Rv. 266333-01, N. 5466 del 2004 Rv. 226715-01

Sez. 5, Sentenza n. 11024 del 09/12/2025 Cc. (dep. **23/03/2026**) Rv. **289596-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: C. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 30/04/2024

666001 NULLITA' - IN GENERE - Requisiti dell'imputazione - Tempo di commissione del fatto - Indicazione - Riferimento generale a date antecedenti e prossime a un determinato giorno e richiami ad episodi precisamente collocati nel tempo - Specificità dell'imputazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

Non è nulla, per genericità dell'enunciazione del fatto, l'imputazione che indica il tempo di commissione del reato senza individuare il termine iniziale delle condotte, ed impiega la formula

SEZIONE QUINTA

"in data antecedente e prossima" ad un determinato giorno, qualora, alla luce della descrizione di specifici episodi commessi in data determinata, contenuta nell'imputazione, risultino individuati i parametri temporali della vicenda oggetto di contestazione, perché la mancata indicazione specifica dell'ambito cronologico dei comportamenti dell'agente comporta una patologia solo se non sia possibile collocare il fatto nel tempo. (Fattispecie in tema di atti persecutori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 9004 del 2009 Rv. 242884-01, N. 35964 del 2015 Rv. 264877-01, N. 6335 del 2014 Rv. 258948-01, N. 9314 del 2024 Rv. 286023-01, N. 35588 del 2017 Rv. 271206-01, N. 42537 del 2014 Rv. 261147-01

Sez. 5, Sentenza n. 8606 del 05/12/2025 Ud. (dep. **04/03/2026**) Rv. **289541-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: R. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 04/04/2025

595129 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - Elemento materiale - Pretesa azionata con violenza o minaccia - Sufficienza - Riconoscimento giudiziale della fondatezza della pretesa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile anche qualora la pretesa, azionata in sede extragiudiziale con violenza o minaccia, sia stata riconosciuta fondata in giudizio, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è quello del monopolio giurisdizionale a garanzia della pubblica pace.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 393

Massime precedenti Vedi: N. 47672 del 2023 Rv. 285883-03, N. 24478 del 2017 Rv. 269967-02, N. 6968 del 2018 Rv. 272285-01, N. 13997 del 2021 Rv. 280815-01, N. 31531 del 2025 Rv. 288641-01, N. 22248 del 2022 Rv. 283372-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29541 del 2020 Rv. 280027-02

Sez. 5, Sentenza n. 10264 del 27/11/2025 Cc. (dep. **17/03/2026**) Rv. **289595-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: AQUINO CARMINE. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 25/03/2025

618028 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Misura di prevenzione personale - Soggetto detenuto in espiazione pena di lunga durata - Scarcerazione non imminente - Richiesta di aggravamento - Interesse ad agire - Esclusione - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione personali, non è ravvisabile un interesse del proponente alla richiesta di aggravamento nei confronti di un soggetto detenuto in espiazione di pena di lunga durata e di non prossima scarcerazione, non venendo in rilievo alcuna esigenza di adeguamento immediato, dal momento che l'esecuzione della misura, anche nei termini aggravati, deve essere preceduta da una rinnovata verifica di attualità della pericolosità e della sua intensità. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione della Corte territoriale che aveva disposto,

SEZIONE QUINTA

per un ulteriore anno, l'aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonostante la sospensione della misura genetica disposta in ragione dello stato detentivo del proposto). (Vedi: Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, Rv. 194062-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 23 com. 3, Decr. Legisl. Pres. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23388 del 2022 Rv. 283433-01, N. 26243 del 2020 Rv. 279612-01, N. 20954 del 2020 Rv. 279434-01

Sez. 5, Sentenza n. 9081 del 27/11/2025 Cc. (dep. **09/03/2026**) Rv. **289542-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: ALFIERI FRANCESCO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 24/04/2025

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Consumazione del reato - Individuazione - Conclusione dell'accordo - Sussistenza - Impossibilità sopravvenuta ad adempiere - Rilevanza - Esclusione - "Altra utilità" - Nozione.

In tema di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 17 aprile 2014, n. 62, la possibilità di garantire, in cambio della promessa di voti, la controprestazione oggetto della promessa di "altra utilità" deve sussistere al momento della conclusione dell'accordo, a nulla rilevando l'eventuale impossibilità sopravvenuta della controprestazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'utilità può consistere in un incremento della sfera giuridico-patrimoniale anche privo di diretta rilevanza economica come il rilascio di provvedimenti amministrativi o l'impegno a "regolarizzare" pratiche amministrative).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, Legge 17/04/2014 num. 62, Legge 21/05/2019 num. 43

Massime precedenti Vedi: N. 13841 del 2025 Rv. 287924-01, N. 42651 del 2024 Rv. 287238-02, N. 43186 del 2024 Rv. 287271-02, N. 20924 del 2012 Rv. 252788-01, N. 25302 del 2015 Rv. 263845-01

Sez. 5, Sentenza n. 11335 del 24/11/2025 Cc. (dep. **26/03/2026**) Rv. **289547-01**

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: ROMANO MICHELE. Relatore: ROMANO MICHELE. Imputato: H. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI FIRENZE, 26/02/2025

679010 TRIBUNALE PER I MINORENNI - COMPETENZA - Reato commesso da persona minore di età - Reato di competenza del giudice di pace se commesso da persona maggiore di età - Competenza - Tribunale per i minorenni - Sussistenza - Connessione con altro reato di competenza del tribunale per i minorenni - Pene applicabili - Individuazione - Fattispecie.

Il tribunale per i minorenni è competente a giudicare i reati commessi da persona minore di età che rientrano in via ordinaria nella competenza del giudice di pace, ma, nel caso in cui pronunci condanna per uno di tali reati, anche se connesso con un reato di sua competenza, deve irrogare, in relazione ad esso, le più miti sanzioni previste dal d.lgs. n. 274 del 2000. (Fattispecie in cui la

SEZIONE QUINTA

Corte ha annullato la decisione che aveva applicato come aumento in continuazione la pena detentiva per i reati di percosse e minaccia in considerazione della connessione con il delitto di lesioni aggravate, di competenza del tribunale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 448 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22680 del 2005 Rv. 232294-01, N. 30523 del 2014 Rv. 260490-01, N. 15723 del 2018 Rv. 273727-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40983 del 2018 Rv. 273751-01

Sez. 5, Sentenza n. 10645 del 21/11/2025 Ud. (dep. **20/03/2026**) Rv. **289694-02**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Imputato:* **ALVARO ANTONIO.** *P.M.* **LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 12/09/2024

673140 PROVE - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA E FATTI NOTORI - Associazione mafiosa - Esistenza - Prova - Precedenti decisioni dell'autorità giudiziaria - Ricostruzione dei fatti accertati in giudizio - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di valutazione della prova, un fatto "notorio" quale l'esistenza e il radicamento territoriale di un'associazione mafiosa può essere desunto, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., dalle decisioni irrevocabili dell'autorità giudiziaria, a condizione che il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali, non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio, vi sia un'identità soggettiva, quanto meno parziale, tra la formazione storica e quella attuale e il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l'oblio della connotazione mafiosa del gruppo storico. (Fattispecie relativa alla prova dell'esistenza di una cosca di "ndrangheta" storicamente operante in una zona del territorio calabrese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 55359 del 2016 Rv. 269039-01, N. 56596 del 2018 Rv. 274753-01

Massime precedenti Vedi: N. 52589 del 2018 Rv. 275517-01, N. 4624 del 2026 Rv. 289320-01, N. 50057 del 2009 Rv. 245831-01, N. 34491 del 2012 Rv. 253653-01, N. 38831 del 2021 Rv. 282199-04

Sez. 5, Sentenza n. 8736 del 19/11/2025 Cc. (dep. **05/03/2026**) Rv. **289592-01**

Presidente: **ROMANO MICHELE.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **SIMEOLI ANTONIO.** *P.M.* **PICUTI FABIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/03/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità - Limiti - Indicazione.

SEZIONE QUINTA

Nel procedimento camerale di prevenzione deve essere assicurata l'immutabilità del giudice nelle fasi della trattazione e della discussione della causa, mentre, ai fini della decisione, possono essere utilizzati atti precedentemente ammessi o acquisiti innanzi al giudice in diversa composizione, anche quando non è disposta la rinnovazione dell'istruttoria già compiuta. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, mentre per il dibattimento, l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, per la procedura camerale prevista in materia di misure di prevenzione non è dettata, né è desumibile dal sistema, analoga regola).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 24538 del 2004 Rv. 228523-01, N. 43882 del 2005 Rv. 232891-01, N. 48094 del 2019 Rv. 278037-01, N. 5912 del 2009 Rv. 243060-01

Massime precedenti Vedi: N. 11242 del 2019 Rv. 277241-01

Sez. 5, Sentenza n. 11183 del 07/11/2025 Cc. (dep. **25/03/2026**) Rv. **289598-01**

Presidente: **BRANCACCIO MATILDE.** *Estensore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Relatore:* **CIRILLO PIERANGELO.** *Imputato:* **SCORRANO PAOLA.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 13/01/2025

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Provvedimento di messa in liquidazione di azienda sequestrata ex art. 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Mezzo di impugnazione - Appello.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento con cui il tribunale dispone la messa in liquidazione dell'impresa ex art. 41 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile dinanzi alla corte di appello anche per il merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20161 del 2022 Rv. 283090-01, N. 28922 del 2020 Rv. 279702-01

Massime precedenti Difformi: N. 36343 del 2022 Rv. 283480-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46898 del 2019 Rv. 277156-01

Sez. 5, Sentenza n. 8198 del 05/11/2025 Ud. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289591-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MELE MARIA ELENA.** *Relatore:* **MELE MARIA ELENA.** *Imputato:* **PENNISI ANTONIO GIANCARLO.** *P.M.* **LOY MARIA FRANCESCA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 07/05/2025

598014 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Falso processo verbale di operazioni compiute della Guardia di Finanza - Delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici fidefacenti - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE QUINTA

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici fidefacenti la formazione di un falso verbale di operazioni compiute da parte di un militare della Guardia di finanza, trattandosi di atto pubblico dotato di fede privilegiata in quanto, pur se interno all'amministrazione, è destinato a provare le attività svolte dal pubblico ufficiale nell'esercizio di una sua speciale potestà documentatrice, con presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale, al fine di assicurarne l'eventuale successiva verifica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10398 del 2025 Rv. 287780-02, N. 9368 del 2014 Rv. 258952-01, N. 8358 del 2016 Rv. 266068-01, N. 28047 del 2019 Rv. 277246-01, N. 28480 del 2025 Rv. 288372-01 Rv. 288372-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15983 del 2006 Rv. 233423-01

MARZO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 12267 del 24/03/2026** Ud. (dep. **31/03/2026**) Rv. **289539-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **BIONDI GIUSEPPE.** *Relatore:* **BIONDI GIUSEPPE.**
Imputato: **CENTO ROCCO ROBERTO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/07/2025

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Autista di scuolabus - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Limiti.

Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'autista di uno "scuolabus" che si limita alla guida del mezzo, senza svolgere compiti ulteriori, eccedenti la mera prestazione d'ordine o materiale, quali il controllo e la sorveglianza degli utenti del servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8813 del 2002 Rv. 221435-01 Rv. 221435-01, N. 39434 del 2019 Rv. 277366-01

Massime precedenti Vedi: N. 25942 del 2025 Rv. 288316-01, N. 15783 del 2025 Rv. 287955-01, N. 13922 del 2002 Rv. 221947-01, N. 19217 del 2017 Rv. 270151-01, N. 14625 del 2006 Rv. 234033-01

Sez. 6, **Sentenza n. 10578 del 11/03/2026** Ud. (dep. **19/03/2026**) Rv. **289536-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Relatore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Imputato:* **R. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 08/07/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Aggravante del fatto commesso in presenza di persona minore, ex art. 572, comma secondo, cod. pen. - Criteri di accertamento - Indicazione.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è necessario avere riguardo alla qualità e non alla quantità degli episodi maltrattanti cui assiste il minorenne, ai fini della configurabilità dell'aggravante del fatto commesso alla presenza di soggetto che non abbia raggiunto la maggiore età, dovendosi accertare, quale che ne sia il numero, l'idoneità di tali episodi a compromettere lo sviluppo psico-fisico del predetto, in termini di astratta offensività, sulla base dell'"id quod plerumque accidit".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 com. 2, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 9 com. 2 lett. B)

Massime precedenti Conformi: N. 35850 del 2025 Rv. 288925-01, N. 893 del 2026 Rv. 289273-01

Massime precedenti Difformi: N. 31929 del 2024 Rv. 286867-01, N. 27802 del 2025 Rv. 288416-01, N. 20128 del 2025 Rv. 288101-01

Massime precedenti Vedi: N. 39508 del 2025 Rv. 289028-01, N. 21998 del 2023 Rv. 285118-01, N. 21024 del 2022 Rv. 283204-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 11263 del 11/03/2026** Cc. (dep. 25/03/2026) Rv. 289545-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Relatore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Imputato: **MAZZARELLA ANTONIO.** P.M. **DE MASELLIS MARIELLA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE SALERNO, 13/10/2025

663077 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

L'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto, emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, ha natura decisoria e, comportando "ex se" effetti pregiudizievoli, può essere dallo stesso impugnata, in ragione del suo interesse a rimuovere tali effetti con ricorso per cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36468 del 2023 Rv. 285076-01

Massime precedenti Difformi: N. 611 del 2024 Rv. 285604-01

Massime precedenti Vedi: N. 12294 del 2025 Rv. 287782-01, N. 24704 del 2025 Rv. 288352-02, N. 5454 del 2023 Rv. 284139-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266593-01, N. 38954 del 2019 Rv. 276463-01

Sez. 6, **Sentenza n. 11235 del 11/03/2026** Ud. (dep. 25/03/2026) Rv. 289537-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** Relatore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** Imputato: **S. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 11/09/2025

661015 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI - Riconoscimento della continuazione con altro reato già giudicato - Mancanza di specifica richiesta della difesa - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

Il giudice d'appello non può riconoscere, "ex officio", la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato, in precedenza, ha riportato condanna divenuta definitiva, dovendo tale riconoscimento formare oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Conformi: N. 33403 del 2008 Rv. 240902-01

Massime precedenti Difformi: N. 17832 del 2017 Rv. 269822-01

Massime precedenti Vedi: N. 51473 del 2019 Rv. 277745-01, N. 20993 del 2025 Rv. 288159-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216238-01

Sez. 6, **Sentenza n. 11611 del 10/03/2026** Cc. (dep. 26/03/2026) Rv. 289667-02

SEZIONE SESTA

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: EFFEBM SRL. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE MONZA, 03/11/2025

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Patteggiamento - Accertamento incidentale del reato presupposto - Limiti - Fattispecie.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice del patteggiamento deve limitarsi, con riguardo al reato presupposto, a una valutazione incidentale circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non occorrendo un accertamento pieno secondo il criterio di decisione proprio del giudizio ordinario. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento nei confronti dell'ente, ancorché il giudice di merito avesse contestualmente assolto l'autore del reato presupposto per non aver commesso il fatto, senza dunque escluderne la sussistenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 14343 del 2025 Rv. 287926-01, N. 38363 del 2018 Rv. 274320-03

Sez. 6, Sentenza n. 11236 del 10/03/2026 Cc. (dep. 25/03/2026) Rv. 289624-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: HACCA IMPIANTI SRL. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 15/01/2025

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità degli enti - Misure cautelari interdittive - Perdita di efficacia per decorso dei termini di durata - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Condizioni.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la sopravvenuta perdita di efficacia della misura interdittiva per decorso dei termini di durata massima non determina, "ex se", il venir meno dell'interesse all'impugnazione, dovendo il giudice di merito valutare, a fronte di specifiche allegazioni, l'incidenza diretta della misura sulla vita economica dell'ente e, avuto riguardo allo specifico contesto organizzativo aziendale, gli effetti pregiudizievoli che essa può continuare a produrre pur dopo la sua cessazione, anche in termini di perdita di "chance".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 51 com. 3, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52

Massime precedenti Conformi: N. 38314 del 2025 Rv. 288883-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51515 del 2018 Rv. 273935-01, N. 6624 del 2012 Rv. 251694-01

Sez. 6, Sentenza n. 11611 del 10/03/2026 Cc. (dep. 26/03/2026) Rv. 289667-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: EFFEBM SRL. P.M. PARASPORO CINZIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE MONZA, 03/11/2025

SEZIONE SESTA

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Patteggiamento - Confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 - Accordo delle parti - Controllo del giudice - Limiti - Conseguenze.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, a fronte dell'accordo tra le parti in ordine alla quantificazione dell'importo suscettibile di confisca, può rigettare la richiesta di patteggiamento nel solo caso in cui ritenga che il profitto sia di entità superiore a quella concordata. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che eventuali errori valutativi circa la congruità di tale importo non determinano l'illegalità della confisca, sicché è precluso il ricorso per cassazione sul punto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 9, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 63, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 52205 del 2018 Rv. 274292-01, N. 30604 del 2024 Rv. 286828-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348-02

Sez. 6, Sentenza n. 11612 del 10/03/2026 Cc. (dep. 26/03/2026) Rv. 289625-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BUIONI GIAN MARIO. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 19/09/2025

665011 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Notificazione ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. - Presso il domicilio fiscale - Mancato accertamento della sua coincidenza con l'abitazione o con il luogo abituale di lavoro dell'imputato - Validità - Esclusione - Fattispecie.

La prima notifica all'imputato non detenuto non può essere validamente eseguita, ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen., presso il suo domicilio fiscale, nel caso in cui non sia accertato che questo coincide effettivamente con l'abitazione o con il luogo di abituale svolgimento dell'attività lavorativa del predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna, la cui notifica era stata, dapprima, tentata presso la residenza dell'imputato e, quindi, rinnovata presso il suo domicilio fiscale, luogo in cui lo stesso, egualmente, non era stato reperito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6900 del 2021 Rv. 280936-01, N. 23928 del 2024 Rv. 286549-01, N. 17702 del 2019 Rv. 275700-01, N. 17060 del 2019 Rv. 275942-01

Sez. 6, Sentenza n. 11234 del 05/03/2026 Ud. (dep. 25/03/2026) Rv. 289651-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: FALBO CLAUDIA. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, CORTE APPELLO PALERMO, 08/07/2025

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Addetto allo sportello di ufficio postale che eroga somme ai titolari di conti correnti - Qualifica pubblicistica - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l'addetto allo sportello di un ufficio postale che si occupa di erogare somme ai clienti titolari di conti correnti, trattandosi di attività che, esulando da quella di raccolta di risparmio postale, non presenta connotazione pubblicitaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., DPR 14/03/2001 num. 144 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34036 del 2025 Rv. 288731-01

Sez. 6, Sentenza n. 9000 del 05/03/2026 Cc. (dep. **09/03/2026**) Rv. **289649-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Relatore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Imputato:* **P. P.M. PICUTI FABIO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/02/2026

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo esecutivo - Motivi di rifiuto facoltativo - Radicamento territoriale - Applicazione della disciplina previgente alle modifiche introdotte all'art. 18-bis legge n. 69 del 2005 dal d.lgs. n. 10 del 2021 - Criterio temporale - Indicazioni.

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, l'applicazione della disciplina del motivo facoltativo di rifiuto della consegna per radicamento territoriale, prevista dall'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, si applica, secondo il criterio temporale stabilito dalla norma transitoria di cui all'art. 28 d.lgs. cit., avuto riguardo alla data di emissione del mandato e non a quella di commissione del reato.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST., Legge 04/10/2019 num. 117 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 19389 del 2020 Rv. 279419-01

Sez. 6, Sentenza n. 8998 del 05/03/2026 Cc. (dep. **09/03/2026**) Rv. **289650-02**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Relatore:* **CRISCUOLO ANNA.** *Imputato:* **MOCANU IONUT NANDO.** *P.M. PICUTI FABIO.* (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/02/2026

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Arresto ad opera della polizia giudiziaria - Presupposti - Convalida - Valutazione dell'urgenza - Esclusione - Conseguenze.

In tema di mandato di arresto europeo, l'arresto, da parte della polizia giudiziaria, della persona ricercata attraverso il Sistema di informazione Schengen (SIS), previsto dall'art. 11 legge 22 aprile 2005, n. 69, costituisce atto dovuto, subordinato alla verifica che la relativa segnalazione provenga da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea e sia stata effettuata nelle forme richieste, senza che competa all'autorità italiana la valutazione dell'urgenza dell'arresto, sicché la relativa convalida da parte del Presidente della Corte di appello è limitata alla verifica di tali presupposti formali e dell'assenza di errore di persona.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 20550 del 2006 Rv. 233743-01

Sez. 6, Sentenza n. 10777 del 05/03/2026 Cc. (dep. 20/03/2026) Rv. 289628-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: GUO JIANJUN. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 03/02/2026

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Estradizione verso gli Stati Uniti di America - Art. X del Trattato Italia-U.S.A. - Omessa trasmissione della documentazione prescritta nel termine di quarantacinque giorni dall'arresto - Conseguenze - Indicazione - Fattispecie.

In tema di estradizione verso gli Stati Uniti d'America, l'omessa trasmissione, da parte dello Stato richiedente, entro il termine di quarantacinque giorni dall'arresto provvisorio, della richiesta di estradizione e degli atti tassativamente indicati dall'art. X del Trattato di estradizione tra Italia e U.S.A. del 13 ottobre 1983, ratificato e reso esecutivo con legge 26 maggio 1984, n. 225, comporta l'inefficacia della misura coercitiva e l'immediata liberazione dell'estradando. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente la trasmissione di un solo verbale che, pur avendo contenuto di domanda estradizionale, era sprovvisto della documentazione complementare prescritta e, in particolare, della copia del provvedimento restrittivo della libertà personale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Tratt. Internaz. 13/10/1983, Legge 26/05/1984 num. 225 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3043 del 2026 Rv. 289216-01

Sez. 6, Sentenza n. 10773 del 05/03/2026 Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289562-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: T. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRENTO, 28/05/2025

677063 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - MANCANZA - Motivazione della sentenza di appello relativa ad altro imputato - Nullità - Sussistenza - Procedura di correzione dell'errore materiale - Possibilità di farvi ricorso - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

La sentenza di appello la cui motivazione afferisce ad un imputato diverso da quello giudicato, ancorché non inesistente, è nulla per mancanza assoluta di motivazione e non può essere emendata attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., riservata alla rettifica di errori od omissioni formali, non determinanti nullità e non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento, sicché la stessa, ove l'invalidità sia tempestivamente dedotta con impugnazione, dev'essere annullata con rinvio al giudice di secondo grado per la rinnovazione del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547

Massime precedenti Conformi: N. 17510 del 2018 Rv. 272811-01, N. 15263 del 2025 Rv. 287967-01, N. 244 del 2015 Rv. 261801-01

Massime precedenti Vedi: N. 41180 del 2025 Rv. 288977-01, N. 1088 del 2010 Rv. 245847-01, N. 33398 del 2023 Rv. 285104-01, N. 13942 del 2022 Rv. 283130-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14978 del 2013 Rv. 254671-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 8998 del 05/03/2026** Cc. (dep. 09/03/2026) Rv. 289650-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO**. Estensore: **CRISCUOLO ANNA**. Relatore: **CRISCUOLO ANNA**. Imputato: **MOCANU IONUT NANDO**. P.M. **PICUTI FABIO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/02/2026

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Ricercato presente o residente nello Stato - Segnalazione nel sistema SIS - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di mandato di arresto europeo, la presenza o la residenza nello Stato del ricercato non impedisce il ricorso alla segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) e al successivo arresto da parte della polizia giudiziaria, non essendo subordinata all'irreperibilità del predetto la scelta tra tale procedura e quella di trasmissione diretta del mandato all'autorità giudiziaria competente, previste, rispettivamente, dagli artt. 11 e 9 legge 22 aprile 2005, n. 69.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 11

Sez. 6, **Sentenza n. 10793 del 26/02/2026** Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289685-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **AMOROSO RICCARDO**. Relatore: **AMOROSO RICCARDO**. Imputato: **PREITE ANTONIO**. P.M. **EPIDENDIO TOMASO**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 01/07/2025

606001 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - Condanna a pena condizionalmente sospesa per determinati delitti contro la pubblica amministrazione - Causa di non conferibilità della qualifica di componente di una commissione esaminatrice per pubblici impieghi e per l'accesso ed incarichi direttivi pubblici - Rilevanza - Ragioni.

La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non preclude, in deroga al disposto di cui all'art. 166, comma secondo, cod. pen., l'operatività delle cause di non conferibilità degli incarichi pubblici, previste, rispettivamente, dagli artt. 3 d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e 35-bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione della qualifica di componente di una commissione esaminatrice per pubblici impieghi e per l'accesso ed incarichi direttivi pubblici, in presenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, trattandosi di requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'accesso alle cariche pubbliche e non di sanzioni o di effetti penali della condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 166 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 bis, Decreto Legisl. 08/04/2013 num. 39 art. 3, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 46 CORTE COST.

Sez. 6, **Sentenza n. 10791 del 26/02/2026** Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289670-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **AMOROSO RICCARDO**. Relatore: **AMOROSO RICCARDO**. Imputato: **ABBATE ALFREDO**. P.M. **EPIDENDIO TOMASO**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 09/05/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Limiti soggettivi alla loro applicabilità di cui al novellato art. 59, comma 1, lett. a), legge n. 689 del 1981 - Estensione alle misure alternative alla detenzione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SESTA

La preclusione all'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilita dall'art. 59, comma 1, lett. a), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 71, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle pene sostitutive medesime, non può intendersi riferita, per il divieto di analogia, anche ai casi di violazione e revoca di una misura alternativa alla detenzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 lett. A CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 67 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11973 del 2025 Rv. 287781-01, N. 27854 del 2025 Rv. 288478-01, N. 11950 del 2024 Rv. 285989-01, N. 13133 del 2024 Rv. 286129-01

Sez. 6, Sentenza n. 8845 del 26/02/2026 Ud. (dep. **06/03/2026**) Rv. **289535-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BOSCO LUCIA. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 15/09/2025

609024 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITA' - Occupazione abusiva - Stato di necessità - Operatività - Condizioni - Limiti.

Il delitto di occupazione abusiva di un bene immobile è scriminato dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali dell'individuo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., a condizione che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, ossia l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità altrimenti del pericolo, sicché essa può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere, in via definitiva, la propria esigenza abitativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10694 del 2020 Rv. 278520-01

Sez. 6, Sentenza n. 10793 del 26/02/2026 Ud. (dep. **20/03/2026**) Rv. **289685-02**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: PREITE ANTONIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 01/07/2025

606037 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - USURPAZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE - Funzioni pubbliche esercitate in virtù di un atto di nomina illegittimo - Configurabilità del reato - Esclusione - Annullamento dell'atto di nomina - Necessità.

Ai fini della configurabilità del delitto di usurpazione di funzioni pubbliche, di cui all'art. 347 cod. pen., non è sufficiente, nel caso in cui esse siano esercitate in presenza di una formale investitura, che l'atto di nomina sia illegittimo, essendo necessario che lo stesso sia stato annullato per effetto di un provvedimento giudiziario o di autotutela amministrativa.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 347, Decreto Legge 30/12/2019 num. 162 art. 16 ter, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4159 del 2013 Rv. 254238-01, N. 26178 del 2009 Rv. 244523-01

Sez. 6, Sentenza n. 10794 del 26/02/2026 Ud. (dep. **20/03/2026**) Rv. **289590-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Relatore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Imputato:* **I. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 14/07/2025

577036 PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - Pene accessorie ex art. 317-bis cod. pen. - Successione di legge penale - Reati continuati omogenei commessi in parte prima e in parte dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge n. 3 del 2019 - Disciplina applicabile - Individuazione.

Ai fini della determinazione della durata, perpetua o temporanea, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di cui all'art. 317-bis cod. pen., come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, occorre avere riguardo, nel caso di reati continuati omogenei commessi in parte prima e in parte dopo l'entrata in vigore della legge citata, alla disciplina vigente al momento di commissione del reato più grave, salvo che l'aumento di pena in concreto irrogata per taluno dei reati satellite, commessi nella vigenza della nuova legge, comporti il superamento della soglia più sfavorevole dalla stessa prevista. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la durata e la tipologia delle pene accessorie temporanee sono determinate, invece, in base alla pena complessiva inflitta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317 bis CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. M CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46340 del 2008 Rv. 242322-01, N. 17564 del 2023 Rv. 284593-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8411 del 1998 Rv. 210979-01

Sez. 6, Ordinanza n. 10106 del 26/02/2026 Cc. (dep. **17/03/2026**) Rv. **289648-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **BATTAINI DAVID.** P.M. **EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 20/06/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Omesso rilievo officioso di nullità - Errore di percezione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, non costituisce errore percettivo, sindacabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., l'omessa rilevazione, d'ufficio, di una nullità, posto che non grava sul giudice un indiscriminato dovere di ricercare vizi invalidanti che non emergono "ictu oculi" e che non sono stati dedotti dalla parte interessata, venendo in rilievo, in tale evenienza, una valutazione giuridica riconducibile, al più riconducibile ad un errore di diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione che non aveva rilevato una presunta nullità, derivante dall'omessa notifica all'imputato del verbale di udienza contenente la contestazione di un'aggravante, non denunziata nell'originario ricorso).

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2945 del 2009 Rv. 242689-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18651 del 2015 Rv. 263686-01, N. 37505 del 2011 Rv. 250527-01, N. 16103 del 2002 Rv. 221280-01

Sez. 6, Ordinanza n. 10106 del 26/02/2026 Cc. (dep. 17/03/2026) Rv. 289648-02

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **BATTAINI DAVID. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 20/06/2025

659136 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Contestazione di un'aggravante - Omessa notifica del verbale di udienza all'imputato assente - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Nullità assoluta - Esclusione - Ragioni.

In tema di nuove contestazioni, l'omessa notifica all'imputato non presente in aula del verbale di udienza contenente la contestazione di un'aggravante, ex art. 520 cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, non incidendo sulla "vocatio in iudicium", ma comportando, comunque, una lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 30187 del 2025 Rv. 288629-01

Massime precedenti Vedi: N. 10196 del 2013 Rv. 254658-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 6, Sentenza n. 9773 del 25/02/2026 Ud. (dep. 13/03/2026) Rv. 289687-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Relatore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Imputato:* **R. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 05/05/2025

597025 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Condotta maltrattante - Reciprocità delle offese - Rilevanza - Esclusione - Condizioni.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la reciprocità delle offese non esclude la configurabilità del delitto, sempre che le parti si pongano su un piano "asimmetrico", di generale prevaricazione dell'una sull'altra, dovendosi, altrimenti, ricondurre la condotta ad una ordinaria "litigiosità di coppia", penalmente irrilevante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 809 del 2023 Rv. 284107-01, N. 37978 del 2023 Rv. 285273-01, N. 46043 del 2018 Rv. 274519-02, N. 4935 del 2019 Rv. 274617-01, N. 19769 del 2024 Rv. 286399-01, N. 21289 del 2025 Rv. 288236-01

Sez. 6, **Sentenza n. 11774 del 25/02/2026** Ud. (dep. 27/03/2026) Rv. 289683-02

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **NATALE ANDREA.** Relatore: **NATALE ANDREA.**
Imputato: **B. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 29/05/2025

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Reato abituale - Contestazione dell'epoca del commesso reato "a partire" da una data certa - Anticipazione della data di commissione del reato ad altra pregressa condotta criminosa - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Sussistenza - Fattispecie.

Viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza la decisione con cui il giudice, a fronte della contestazione di un reato abituale indicato come commesso "da una certa data, con condotta perdurante", estende a ritroso la data di inizio della condotta criminosa, fino a ricomprendervi un ulteriore segmento, non originariamente contestato come costitutivo del comportamento abituale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, facendo risalire l'epoca di commissione del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., contestato come commesso "dal 18 giugno 2023, con condotta perdurante", a quella della perpetrazione di un precedente delitto di lesioni personali, occorso in costanza di convivenza, aveva riqualificato il fatto nel delitto di maltrattamenti in famiglia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 30145 del 2023 Rv. 284964-01, N. 35897 del 2025 Rv. 288790-01, N. 23201 del 2025 Rv. 288202-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 6, **Sentenza n. 11774 del 25/02/2026** Ud. (dep. 27/03/2026) Rv. 289683-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **NATALE ANDREA.** Relatore: **NATALE ANDREA.**
Imputato: **B. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 29/05/2025

677016 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - NULLITA' - Violazione del principio - Nullità a regime intermedio - Deducibilità in caso di giudizio abbreviato - Sussistenza - Preclusione ex art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, pur dando luogo ad una nullità a regime intermedio, può essere dedotta anche in caso di giudizio abbreviato, non operando la preclusione sancita dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., che riguarda le sole nullità già verificatesi al momento della richiesta del rito alternativo e non anche quelle eventualmente maturate all'esito del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 19043 del 2017 Rv. 269886-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 160 del 2000 Rv. 216246-01, N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 11773 del 25/02/2026 Ud. (dep. **27/03/2026**) Rv. **289564-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: S. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/05/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Beneficio subordinato al pagamento di una provvisoria - Capacità economica dell'imputato - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Condizioni.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intende subordinare il beneficio al pagamento di una provvisoria è tenuto a motivare, pur sommariamente, sulla possibilità dell'imputato di adempiere, disponendo eventualmente i necessari accertamenti, nel caso in cui siano stati adottati dal predetto, o emergono altrimenti in atti, elementi concreti che possono far dubitare della sua capacità economica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 39778 del 2025 Rv. 289070-01, N. 20317 del 2024 Rv. 286410-01, N. 40041 del 2019 Rv. 277604-01, N. 1436 del 2024 Rv. 285633-01, N. 21557 del 2015 Rv. 263675-01, N. 49718 del 2017 Rv. 271347-01, N. 4527 del 2011 Rv. 249248-01, N. 46834 del 2022 Rv. 283902-01, N. 22342 del 2013 Rv. 255665-01, N. 33680 del 2025 Rv. 288722-01

Massime precedenti Difformi: N. 26221 del 2015 Rv. 264013-01, N. 3450 del 1998 Rv. 210088-01, N. 3197 del 2009 Rv. 242177-01, N. 4626 del 2020 Rv. 278290-01, N. 38345 del 2013 Rv. 256385-01, N. 15800 del 2016 Rv. 266690-01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555-01, N. 12614 del 2016 Rv. 266873-01, N. 2390 del 2000 Rv. 217115-01

Sez. 6, Sentenza n. 11761 del 25/02/2026 Cc. (dep. **27/03/2026**) Rv. **289677-02**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: PG C/ BURDUJA DUMITRU. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/01/2026

675025 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - ACCERTAMENTO DEL PROCURATORE GENERALE - Omessa notifica dell'avviso di comparizione dinanzi al procuratore generale - Nullità - Conseguenze.

In tema di estradizione per l'estero, l'omessa notifica all'estradando dell'avviso di comparizione dinanzi al Procuratore generale, ai sensi dell'art. 703, comma 2, cod. proc. pen., determina una nullità per violazione del diritto di difesa, con conseguente invalidità degli atti successivi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 703 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17952 del 2013 Rv. 256563-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 11761 del 25/02/2026 Cc. (dep. 27/03/2026) Rv. 289677-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: PG C/ BURDUJA DUMITRU. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/01/2026

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Plurime condanne oggetto della domanda di estradizione - Richiesta ministeriale limitata ad alcune di esse - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Indicazione - Conseguenze.

In tema di estradizione per l'estero, la richiesta del Ministro di giustizia di dar corso alla consegna dell'estradando in relazione a talune soltanto delle condanne, nel caso in cui la domanda dello Stato estero afferisca a più pronunzie, delimita il perimetro del sindacato giurisdizionale della Corte di appello, che, per l'effetto, può accertare la sussistenza delle condizioni favorevoli all'estradizione con riguardo alle sole sentenze di condanna indicate nella richiesta ministeriale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 703 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11941 del 2014 Rv. 259339-01, N. 8823 del 2020 Rv. 278616-02, N. 8078 del 2021 Rv. 280709-01, N. 47148 del 2023 Rv. 285497-03

Sez. 6, Sentenza n. 11233 del 24/02/2026 Ud. (dep. 25/03/2026) Rv. 289566-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: SANTORO PAOLO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/06/2025

673063 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Mutamento della posizione processuale del dichiarante da persona offesa a concorrente - Applicazione dei criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie.

In tema di prova dichiarativa, la diversa qualificazione giuridica del fatto, che comporta il mutamento della posizione processuale del dichiarante da persona offesa a concorrente nel reato, determina la necessità che le sue dichiarazioni siano valutate secondo i criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione che, riqualificati i fatti da concussione a induzione indebita, aveva omesso di sottoporre le dichiarazioni dei soggetti coinvolti al vaglio imposto dal loro mutato ruolo processuale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Massime precedenti Vedi: N. 28110 del 2010 Rv. 247773-01, N. 37629 del 2025 Rv. 288929-01 Rv. 288929-02, N. 44369 del 2019 Rv. 277213-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246584-01, N. 20804 del 2013 Rv. 255143-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 10771 del 17/02/2026** Ud. (dep. 20/03/2026) Rv. 289561-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: V. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 09/06/2025

606016 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO - Elemento oggettivo - Turbamento temporaneo del regolare svolgimento del servizio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato un'apprezzabile, ancorché temporanea, alterazione del funzionamento dell'ufficio o del servizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna di un soggetto che, attraverso reiterate condotte offensive e provocatorie poste in essere all'interno di uno studio medico, aveva determinato l'interruzione delle visite in corso, arrecando disagio al sanitario e ai pazienti in attesa per un apprezzabile lasso temporale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1913 del 2018 Rv. 272321-01

Massime precedenti Vedi: N. 52007 del 2016 Rv. 268434-01, N. 25296 del 2021 Rv. 281530-01, N. 1334 del 2019 Rv. 274836-01, N. 5242 del 2025 Rv. 287527-01

Sez. 6, **Sentenza n. 9771 del 17/02/2026** Ud. (dep. 13/03/2026) Rv. 289669-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: V. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/04/2025

661102 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Beneficio della sospensione condizionale della pena - Richiesta avanzata al giudice di appello - Mancata concessione e omessa motivazione sul punto - Annullamento con rinvio della sentenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di sospensione condizionale della pena, l'omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, sulla richiesta di concessione del beneficio determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che le valutazioni, in essa espresse, sulla gravità della condotta in punto di determinazione della pena non possono tradursi automaticamente in un giudizio prognostico negativo circa la possibile ricaduta nel reato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19082 del 2012 Rv. 252651-01, N. 41988 del 2017 Rv. 270932-01, N. 46981 del 2016 Rv. 268402-01, N. 37631 del 2020 Rv. 280210-02, N. 27886 del 2022 Rv. 283842-01, N. 3746 del 2020 Rv. 278285-01, N. 465 del 2022 Rv. 282562-01, N. 22233 del 2021 Rv. 281519-01, N. 35989 del 2017 Rv. 270829-01

Massime precedenti Difformi: N. 18742 del 2018 Rv. 272991-01, N. 845 del 2021 Rv. 280400-01, N. 46163 del 2019 Rv. 277741-01, N. 52292 del 2016 Rv. 268747-01, N. 44891 del 2015 Rv. 265481-01

Massime precedenti Vedi: N. 17010 del 2022 Rv. 283114-01

Sez. 6, **Sentenza n. 9192 del 12/02/2026** Ud. (dep. 10/03/2026) Rv. 289668-02

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: ZAVAGLIA FRANCESCA. Relatore: ZAVAGLIA FRANCESCA. Imputato: CERAULO BASILIO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, CORTE APPELLO MESSINA, 15/04/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. - Art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Parte civile costituita dopo il 30 dicembre 2022 - Necessità.

Il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., rinvia per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, ex art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 com. 1 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2 com. 2 lett. B) 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. B) 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01

Sez. 6, **Sentenza n. 9432 del 12/02/2026** Ud. (dep. 11/03/2026) Rv. 289626-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: GERALDO LORENZO PAULINA. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/05/2025

606020 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE - Riqualficazione giuridica del fatto nel delitto di oltraggio - Estinzione del reato mediante risarcimento ex art. 341-bis, comma quarto, cod. pen. - Oneri dell'imputato - Indicazione - Conseguenze.

L'imputato che ritiene che il delitto contestatogli possa essere giuridicamente riqualficato in oltraggio a pubblico ufficiale è onerato a sollecitare il giudice a procedere in tal senso e a provvedere contestualmente al risarcimento del danno nei termini previsti dall'art. 341-bis, comma quarto, cod. pen., sicché resta precluso il diritto alla declaratoria di estinzione nel diverso caso in cui sia il giudice che, con la sentenza che definisce il giudizio, attribuisca al fatto, "ex officio", la diversa qualificazione che contempla il suddetto meccanismo estintivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7645 del 2006 Rv. 233028-01, N. 32351 del 2014 Rv. 259925-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 11742 del 11/02/2026 Ud. (dep. **27/03/2026**) Rv. **289652-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: A. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/06/2025

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Giudizio di appello - Applicabilità d'ufficio - Esclusione - Richiesta con i motivi di appello - Necessità - Indicazioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di appello non può disporre la sostituzione "ex officio" in mancanza di uno specifico motivo di censura dedotto con l'atto di gravame o con i motivi nuovi, questi ultimi nel solo caso in cui sia stato articolato con l'atto di appello un motivo avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Cod. Pen. art. 20 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9154 del 2025 Rv. 287702-01, N. 1188 del 2025 Rv. 287460-01, N. 17693 del 2018 Rv. 272821-01, N. 30711 del 2024 Rv. 286830-01, N. 36206 del 2020 Rv. 280294-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4683 del 1998 Rv. 210259-01, N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 6, Sentenza n. 10069 del 10/02/2026 Ud. (dep. **16/03/2026**) Rv. **289606-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: ZAHRAOUI BOUTAIB (CUI 04Y2GW). P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 24/03/2025

606020 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE - Rapporti con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale - Assorbimento - Esclusione - Ragioni.

Il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non è assorbito, ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale anche nel caso in cui la condotta offensiva è finalizzata ad opporsi all'azione del pubblico agente, posto che l'azione ingiuriosa non è elemento costitutivo del delitto da ultimo indicato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39980 del 2018 Rv. 273769-01

Sez. 6, Sentenza n. 9195 del 09/02/2026 Cc. (dep. **10/03/2026**) Rv. **289686-02**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: SOTTOBUREAU DI GAOCHENG DEL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA DEL COMUNE DI SHIJIAZHUANG. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 21/10/2025

675030 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELLO STATO RICHIEDENTE - Formalità dell'atto di

SEZIONE SESTA

intervento - Indicazioni - Mera partecipazione dello Stato richiedente alla procedura - Differenze - Indicazione.

In tema di estradizione per l'estero, l'esercizio della facoltà di intervento dello Stato richiedente, ex art. 702 cod. proc. pen., comporta l'assunzione della qualità di parte processuale e, pur non essendo soggetto a forme vincolanti, implica la nomina di un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana, diversamente dalla mera partecipazione del rappresentante del medesimo Stato alla procedura, come prevista ex artt. 703, comma 5, e 704, comma 1, cod. proc. pen., che non presuppone un formale atto di intervento, ma richiede un'espressa manifestazione di interesse a partecipare all'udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 702, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 703 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14237 del 2017 Rv. 269336-01, N. 58239 del 2018 Rv. 275641-02

Sez. 6, Sentenza n. 9195 del 09/02/2026 Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289686-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: SOTTOBUREAU DI GAOCHENG DEL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA DEL COMUNE DI SHIJIAZHANG. P.M. ROMANO GIULIO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 21/10/2025

675030 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO DELLO STATO RICHIEDENTE - Procedimento - Intervento dello Stato richiedente - Condizione di reciprocità - Contenuto.

In tema di estradizione per l'estero, l'intervento volontario dello Stato richiedente è subordinato al rispetto della condizione di reciprocità, che non implica una perfetta e formalistica identità e simmetria di trattamento, ma postula soltanto che allo Stato italiano sia garantita, a parti invertite, una prestazione "sostanzialmente" equivalente, quanto al contenuto materiale del diritto di partecipare al procedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 702, Legge 24/09/2015 num. 161 art. 6, Legge 24/09/2015 num. 161 art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 14237 del 2017 Rv. 269335-02

Sez. 6, Sentenza n. 9933 del 05/02/2026 Ud. (dep. 16/03/2026) Rv. 289589-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: PG C/ PETRINI MARCO. P.M. SCJARRETTA LUCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 24/04/2025

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Delitto di corruzione in atti giudiziari - Riqualficazione nel delitto di corruzione per l'esercizio delle funzioni - Accordo corruttivo non finalizzato a un processo o a un vantaggio da arrecare ad una parte - Violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza - Sussistenza.

Viola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza la decisione che, a fronte della contestazione del delitto di corruzione in atti giudiziari, riqualfica la fattispecie in termini di corruzione per l'esercizio della funzione, delineando un accordo corruttivo che, privo della correlazione con un processo e con un vantaggio da recare ad una parte, presenta connotati materiali difforni da quelli descritti nell'originaria imputazione.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 321, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Vedi: N. 10149 del 2021 Rv. 280938-01, N. 43336 del 2016 Rv. 268441-01, N. 23203 del 2024 Rv. 286645-03

Sez. 6, Sentenza n. 8676 del 05/02/2026 Ud. (dep. **05/03/2026**) Rv. **289534-01**

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **INGEGNERE GIUSEPPE.** *P.M.* **SCIARRETTA LUCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 12/12/2023

673015 PROVE - INUTILIZZABILITA' - Attività ispettiva e di vigilanza - Controlli interni - Differenza - Indicazione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di attività ispettiva e di vigilanza, la disciplina di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. si applica nel solo caso in cui siano esercitati pubblici poteri di sorveglianza e non nell'ipotesi in cui risulti espletata una mera funzione di controllo interno, strumentale alla verifica della regolarità della gestione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui si erano giudicate utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso di un'inchiesta ispettiva interna, attivata presso la società Poste Italiane s.p.a. e finalizzata ad individuare irregolarità nel servizio di bancoposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220

Massime precedenti Conformi: N. 51766 del 2018 Rv. 274575-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45477 del 2001 Rv. 220291-01

Sez. 6, Sentenza n. 9932 del 03/02/2026 Ud. (dep. **16/03/2026**) Rv. **289563-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Relatore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Imputato:* **BONANNO GIULIO.** *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 22/04/2025

677008 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISORIO - Liquidazione per voce di danno diversa da quella richiesta - Ultrapetizione - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

In tema di provvisorio, il giudice penale è vincolato al principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ., sicché incorre in ultrapetizione, cui consegue l'annullamento senza rinvio della relativa statuizione, nel caso in cui liquidi somme a titolo di anticipazione del risarcimento per una voce di danno diversa da quella richiesta dalla parte civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 8551 del 28/01/2026** Ud. (dep. 04/03/2026) Rv. 289684-03

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: TECNOCONSULT SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE C/ PRESIDENZA DEL CONSI. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 16/10/2024

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito fraudolentemente simulato - Concorso del delitto di peculato con quello di cui all'art. 232 legge fall. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

È configurabile il concorso formale tra il delitto di peculato e quello di cui all'art. 232, comma primo, legge fall., essendo quest'ultimo un delitto posto a tutela della massa dei creditori, che si perfeziona con la presentazione della domanda di ammissione al passivo del credito fraudolentemente simulato, diversamente dal peculato, che è un delitto proprio, posto a presidio del buon andamento, dell'imparzialità e della legalità dell'operato della pubblica amministrazione, che si perfeziona con l'appropriazione del bene di cui il pubblico agente ha il possesso o la disponibilità per ragioni d'ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'assorbimento, in relazione alla condotta di un giudice delegato che, in concorso con altri, aveva assegnato a società create "ad hoc" somme relative a crediti fraudolentemente simulati, ammessi al passivo fallimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 232

Massime precedenti Vedi: N. 27165 del 2018 Rv. 273470-01, N. 14402 del 2021 Rv. 280966-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38691 del 2009 Rv. 244190-01

Sez. 6, **Sentenza n. 8551 del 28/01/2026** Ud. (dep. 04/03/2026) Rv. 289684-02

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: TECNOCONSULT SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE C/ PRESIDENZA DEL CONSI. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 16/10/2024

667011 PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE - Dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile eseguita fuori udienza - Requisiti formali - Indicazione - Natura di negozio processuale unilaterale e recettizio - Sussistenza - Conseguenze.

La revoca dell'avvenuta costituzione di parte civile effettuata fuori udienza, da presentarsi mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, corredata dall'allegazione di un documento di identità e della documentazione attestante la fonte del potere di rappresentanza, se riferita a una persona giuridica, ha natura di negozio processuale unilaterale e recettizio, sicché deve ritenersi inefficace nel caso in cui non risulta notificata alle parti ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30388 del 2019 Rv. 276564-01, N. 990 del 2014 Rv. 257908-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 11350 del 28/01/2026** Ud. (dep. **26/03/2026**) Rv. **289664-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: NARETTO IVANO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 13/03/2025

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Attenuante della collaborazione ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 - Riconoscimento - Presupposti - Individuazione - Fattispecie.

In tema di stupefacenti, il giudice di merito, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto a verificare che l'imputato abbia fornito all'autorità procedente tutte le conoscenze di cui disponeva e valutare se esse siano, per novità e rilevanza, astrattamente idonee a consentire l'arresto dell'attività illecita in corso e la prevenzione di quella futura. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la configurabilità dell'attenuante, a dispetto del fatto che l'imputato, oltre a riferire il cognome del soggetto cui cedeva lo stupefacente da immettere sul mercato, aveva indicato anche il nome di battesimo del suo fornitore, precisando che si trattava di persona conosciuta anche dalla propria convivente e fornendo altresì indicazioni per il reperimento del numero telefonico del predetto).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3946 del 2021 Rv. 280385-01, N. 42463 del 2018 Rv. 274347-01

Sez. 6, **Sentenza n. 8551 del 28/01/2026** Ud. (dep. **04/03/2026**) Rv. **289684-04**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: TECNOCONSULT SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE C/ PRESIDENZA DEL CONSI. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 16/10/2024

615005 SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - Responsabilità solidale fra condebitori di cui all'art. 2055 cod. civ. - Applicabilità nel processo penale - Condizioni - Fattispecie.

La responsabilità solidale fra condebitori, sancita dall'art. 2055 cod. civ., non è automaticamente applicabile nel processo penale, in cui la solidarietà passiva tra i coimputati in relazione alle pretese risarcitorie della parte civile non comporta alcuna forma di litisconsorzio necessario, essendo rimessa sia alle determinazioni del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale nei confronti di tutti i coobbligati, sia alla possibilità che un singolo imputato acceda a un rito alternativo che non prevede il risarcimento del danno. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava l'omessa condanna al pagamento della provvisoria nei confronti del coobbligato solidale, che aveva definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 187, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12505 del 2000 Rv. 219238-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 8556 del 28/01/2026** Cc. (dep. 04/03/2026) Rv. 289671-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: COLETTA MARCO ORESTE. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 10/10/2025

675065 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 - Potere di adattamento e di conversione della pena da parte dello Stato di esecuzione - Benefici previsti dall'ordinamento estero - Operatività - Condizioni - Fattispecie.

Il potere di adattamento della pena inflitta con la sentenza straniera e quello di conversione della condanna, rispettivamente previsti dagli artt. 10 e 11 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, devono essere esercitati dallo Stato di esecuzione tenendo conto di quanto emerge dalla sentenza e dalle altre informazioni trasmesse dallo Stato emittente in ordine ai benefici riconosciuti al condannato, che sono applicabili solo se effettivamente concessi o maturati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, previa valutazione di proporzione e congruenza, aveva convertito nella reclusione la pena inflitta al condannato dall'Autorità giudiziaria elvetica, detraendo esclusivamente il periodo di carcerazione preventiva dallo stesso subita, in quanto l'invocato diritto al beneficio della liberazione condizionale, secondo l'ordinamento svizzero, non era ancora maturato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735, Tratt. Internaz. 21/03/1983 art. 10, Tratt. Internaz. 21/03/1983 art. 11, Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 25/07/1988 num. 334 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21358 del 2017 Rv. 270584-01

Sez. 6, **Sentenza n. 8551 del 28/01/2026** Ud. (dep. 04/03/2026) Rv. 289684-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: TECNOCONSULT SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE C/ PRESIDENZA DEL CONSI. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 16/10/2024

574001 PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1930) - IN GENERE - Azione per il risarcimento del danno da reato cagionato da magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni - Legittimazione passiva del Ministero della giustizia - Esistenza - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Esclusione - Ragioni.

L'azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato cagionati da un magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere esercitata nei confronti del Ministro della giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la disciplina dettata dall'art. 4 legge 13 aprile 1988, n. 117, che prevede la legittimazione passiva di quest'ultima, ha natura speciale rispetto alle regole ordinarie e si riferisce specificamente all'azione risarcitoria dei danni da illecito civile, provocati dal magistrato mediante una condotta non qualificabile come reato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Costituzione art. 28, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 13450 del 2000 Rv. 217627-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 10066 del 27/01/2026** Ud. (dep. 16/03/2026) Rv. 289602-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO.**
Relatore: **PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO.** *Imputato:* **V. P.M. EPIDENDIO TOMASO.**
(Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 23/04/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Giudizio di appello - Riduzione della pena al di sotto del limite di legge ostativo - Potere del giudice di pronunciarsi "ex officio" sulla sostituzione - Sussistenza - Mancata applicazione - Motivazione - Necessità.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la Corte di appello, nel caso in cui riduca al di sotto del limite di legge ostativo la pena inflitta in primo grado, può pronunciarsi, anche d'ufficio, sull'applicazione della pena sostitutiva, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, dovendo darne comunque conto in motivazione, se valuta insussistenti tali presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 4, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 30711 del 2024 Rv. 286830-01

Sez. 6, **Sentenza n. 12009 del 27/01/2026** Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289538-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **RICCIO STEFANIA.** *Relatore:* **RICCIO STEFANIA.** *Imputato:* **DE LEONARDIS LIDIA.** P.M. **EPIDENDIO TOMASO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 28/06/2025

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ascrivibile a causa a lui non imputabile - Condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa per le ammende - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità seguita alla rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non comporta la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di ipotesi che prescinde da profili di soccombenza e di colpa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29593 del 2021 Rv. 281785-01, N. 998 del 2026 Rv. 289223-01, N. 15908 del 2024 Rv. 286244-01, N. 30253 del 2025 Rv. 288594-01, N. 1695 del 1998 Rv. 210561-01, N. 22747 del 2003 Rv. 226009-01, N. 45618 del 2021 Rv. 282549-01, N. 7 del 1997 Rv. 208166-01, N. 19209 del 2013 Rv. 256225-01, N. 11302 del 2018 Rv. 272308-01

Massime precedenti Difformi: N. 23636 del 2018 Rv. 273325-01, N. 39521 del 2018 Rv. 273882-01, N. 36266 del 2025 Rv. 288826-01, N. 36035 del 2025 Rv. 288825-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01 Rv. 251694-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 10507 del 19/01/2026** Ud. (dep. 19/03/2026) Rv. 289572-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: TONGIANI LETIZIA. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 22/04/2025

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Pene accessorie obbligatorie introdotte dalle legge n. 3 del 2018 - Applicazione ai fatti commessi anteriormente alla modifica normativa - Esclusione - Ragioni.

In tema di esercizio abusivo di una professione, le pene accessorie obbligatorie della pubblicazione della sentenza di condanna e della sua trasmissione all'ordine di appartenenza del soggetto agente, previste dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che, in tal senso, ha modificato l'art. 348 cod. pen., non si applicano alle condotte commesse anteriormente alla modifica, in quanto il principio di irretroattività della legge più sfavorevole opera anche con riferimento alle pene accessorie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 com. 2, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 11/01/2018 num. 3 art. 12 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 48526 del 2009 Rv. 245408-01, N. 14768 del 2017 Rv. 269723-01

Sez. 6, **Sentenza n. 9774 del 14/01/2026** Cc. (dep. 13/03/2026) Rv. 289565-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: MINERVINI TOMMASO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 28/06/2025

606015 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI - Scelta del contraente con ricorso alla procedura di partenariato pubblico-privato mediante "project financing" - Condotta del pubblico agente successiva alla relativa determina amministrativa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di turbata libertà di scelta del contraente, di cui all'art. 353-bis cod. pen., la condotta del pubblico agente che, nell'ambito di una procedura di partenariato pubblico-privato mediante "project financing", interloquisce, successivamente all'adozione della formale determina, con uno dei privati imprenditori interessati all'investimento in ordine al progetto definitivo da presentare per la gara, trattandosi non di illecite collusioni, ma di rapporti fisiologici conseguenti alla procedura adottata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353 bis, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 183 com. 15

Massime precedenti Vedi: N. 24341 del 2025 Rv. 288364-01, N. 5536 del 2022 Rv. 282902-01

Sez. 6, **Sentenza n. 9182 del 14/01/2026** Ud. (dep. 10/03/2026) Rv. 289548-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: PMT C/ CASARTELLI ROBERTO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Conf.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE COMO, 03/04/2025

606051 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Mera raccomandazione -

SEZIONE SESTA

Configurabilità del reato - Esclusione - Prospettazione di un vantaggio indebito - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

Non integra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, neppure in forma tentata, la condotta con cui il pubblico agente si limita a sollecitare, con una raccomandazione, un trattamento di favore nei confronti di un terzo, nel caso in cui difetti la prospettazione di un indebito vantaggio per il destinatario della richiesta illecita. (Fattispecie in cui un ispettore di Polizia aveva chiesto a un sottoposto di non elevare una contravvenzione al codice della strada nei confronti di un terzo che stava controllando, in quanto proprio amico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 quater

Massime precedenti Vedi: N. 21943 del 2024 Rv. 286510-01, N. 40428 del 2023 Rv. 285276-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12228 del 2014 Rv. 258475-01

Sez. 6, Sentenza n. 9193 del 14/01/2026 Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289560-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: CREDAL S.R.L.. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 09/10/2025

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio - Terzo avente diritto alla restituzione dei beni - "Fumus commissi delicti" ed esigenze istruttorie - Deducibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sequestro probatorio, il terzo che assume il diritto alla restituzione del bene sottoposto a vincolo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e delle esigenze istruttorie, posto che, se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame, escludendo la verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato, in quanto privo di titolo alla restituzione, non ha interesse a richiedere.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257

Massime precedenti Vedi: N. 46549 del 2024 Rv. 287204-01, N. 3657 del 2026 Rv. 289271-01, N. 10833 del 2021 Rv. 281290-01, N. 5445 del 2026 Rv. 289384-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01

Sez. 6, Sentenza n. 9765 del 14/01/2026 Ud. (dep. 13/03/2026) Rv. 289549-01

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: LETO FELICIANO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 01/04/2025

606039 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE - Cosa mobile particolarmente custodita - Apprensione, mediante copia, del contenuto di un documento - Configurabilità del reato - Ragioni.

Integra il delitto di violazione della pubblica custodia di cose, di cui all'art. 351 cod. pen., anche l'apprensione del contenuto di un documento di cui è rilevante la segretezza, atteso che la particolare custodia è apprestata, in tale evenienza, a protezione del patrimonio informativo insito nello stesso, che può essere oggetto di appropriazione mediante una semplice copia.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 351

Massime precedenti Conformi: N. 4478 del 2017 Rv. 269426-01

Massime precedenti Vedi: N. 4699 del 2010 Rv. 246082-01, N. 8011 del 2012 Rv. 252758-01, N. 2278 del 2013 Rv. 254179-01, N. 24617 del 2015 Rv. 264093-01

Sez. 6, Sentenza n. 9926 del 13/01/2026 Ud. (dep. 16/03/2026) Rv. 289605-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **LICCI ROBERTA.** *Relatore:* **LICCI ROBERTA.**
Imputato: **G. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 30/01/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Richiesta sottoscritta dall'imputato allegata alle conclusioni depositate telematicamente dal difensore - Valore di procura speciale - Esclusione - Manifestazione personale del consenso - Sussistenza - Condizioni.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la richiesta sottoscritta dall'imputato e allegata alle conclusioni scritte depositate in via telematica dal difensore, in carenza dell'autenticazione della sottoscrizione prescritta dall'art. 122 cod. proc. pen., non integra procura speciale, ma costituisce valida manifestazione personale del consenso richiesto dall'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, a condizione che contenga un'inequivoca manifestazione di volontà direttamente riferibile all'interessato e rechi l'indicazione della specifica pena sostitutiva richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 29/12/2023 num. 217 art. 3, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 27/12/2024 num. 206 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4332 del 2025 Rv. 287624-01 Rv. 287624-02, N. 14882 del 2024 Rv. 286298-01

Sez. 6, Sentenza n. 9927 del 13/01/2026 Ud. (dep. 16/03/2026) Rv. 289620-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **LICCI ROBERTA.** *Relatore:* **LICCI ROBERTA.**
Imputato: **PANZIRONI ALBERTO.** P.M. **FIORE PAOLO ANDREA MARIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 14/07/2025

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Giudizio di rinvio - Trattamento sanzionatorio - Concorso di aggravanti a effetto speciale - Esclusione della più grave - Aumento per l'aggravante residua superiore a quello precedentemente applicato - Possibilità - Limiti - Ragioni.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice del rinvio che, a seguito di annullamento per la rideterminazione della pena conseguita all'esclusione di quella sanzionata più gravemente tra due aggravanti ad effetto speciale concorrenti, stabilisca, per la residua, un aumento superiore a quello applicato nelle precedenti fasi di merito, sempre che la pena non sia, nel complesso, più elevata, posto che il venir meno della pluralità di aggravanti ad effetto speciale rende inoperante il criterio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. ed esclude il giudicato sulla misura dell'aumento.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63 com. 4, Cod. Pen. art. 99 com. 2 lett. 1, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 37985 del 2021 Rv. 282145-01, N. 16676 del 2023 Rv. 284591-01, N. 36104 del 2024 Rv. 286882-01, N. 19350 del 2021 Rv. 281106-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16208 del 2014 Rv. 258653-01, N. 40910 del 2005 Rv. 232066-01

Sez. 6, Sentenza n. 9809 del 09/01/2026 Ud. (dep. **13/03/2026**) Rv. **289588-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **BENEDETTI MARIA GRAZIA.** *Relatore:* **BENEDETTI MARIA GRAZIA.** *Imputato:* **PG C/ FARE' FABIO GIACINTO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/05/2025

659084 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - UDIENZA VERBALE - IN GENERE - Efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 cod. civ. - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze.

Il verbale di udienza non è assistito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. e, pertanto, le contestazioni relative al suo contenuto non richiedono la proposizione della querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione pregiudiziale, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen. (Conf.: n. 123 del 1994, Rv. 197729-01).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 193, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 241, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 482 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 40756 del 2021 Rv. 282432-01

Massime precedenti Difformi: N. 20993 del 2004 Rv. 228196-01, N. 5627 del 2023 Rv. 284098-01, N. 13117 del 2011 Rv. 249918-01, N. 9975 del 2003 Rv. 223819-01, N. 45175 del 2023 Rv. 285404-01, N. 1553 del 2019 Rv. 274796-01

Massime precedenti Vedi: N. 3215 del 1998 Rv. 211305-01, N. 12634 del 2024 Rv. 286161-01, N. 1517 del 2014 Rv. 258514-01, N. 1361 del 2019 Rv. 274839-01 Rv. 274839-01

Sez. 6, Sentenza n. 8671 del 09/01/2026 Ud. (dep. **05/03/2026**) Rv. **289543-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **BENEDETTI MARIA GRAZIA.** *Relatore:* **BENEDETTI MARIA GRAZIA.** *Imputato:* **BUONOCORE CATELLO. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/05/2025

595016 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Falsa incolpazione di un reato prescritto - Integrazione del delitto di calunnia - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di calunnia anche la falsa incolpazione di un reato che, al momento della denuncia, risulti estinto per prescrizione, posto che l'accertamento della causa estintiva presuppone, comunque, la verifica della configurabilità della fattispecie criminosa e l'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, attività che, sviluppandosi su circostanze non veritiere, è idonea a determinare uno sviamento per l'amministrazione della giustizia.

SEZIONE SESTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27081 del 2015 Rv. 263935-01, N. 14761 del 2018 Rv. 272753-01, N. 34481 del 2003 Rv. 226071-01

Sez. 6, Sentenza n. 9180 del 16/12/2025 Ud. (dep. 10/03/2026) Rv. 289544-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **RICCIARELLI MASSIMO.** *Relatore:* **RICCIARELLI MASSIMO.** *Imputato:* **CAROTENUTO GENNARO.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/09/2025

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Commesso mediante bonifici effettuati con il sistema "home banking" - Luogo di perfezionamento del delitto - Individuazione - Ragioni.

In tema di peculato, il luogo di perfezionamento del delitto, nel caso in cui esso abbia ad oggetto somme di danaro di cui si sia appropriato il delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare, disponendone l'accredito sul proprio conto corrente mediante bonifici effettuati con il sistema "home banking", coincide con quello del luogo in cui si trova il conto corrente relativo a tali procedure, ivi essendosi realizzato il mutamento del titolo della sua disponibilità, per effetto della diversa destinazione conferitagli.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 16765 del 2020 Rv. 279418 - 11, N. 16786 del 2021 Rv. 281335-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38691 del 2009 Rv. 244190-01

Sez. 6, Sentenza n. 9762 del 18/11/2025 Ud. (dep. 13/03/2026) Rv. 289627-02

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **EDIL DUE SRL(ENTE INCOLPATO).** *P.M.* **SALVADORI SILVIA.** (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 23/10/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca per equivalente - Estinzione del reato per prescrizione - Sez. U, n. 13783 del 2024, dep. 2025 - Natura ripristinatoria della misura ablatoria - "Overruling" interpretativo - Applicazione della confisca in caso di prescrizione di reati commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

Il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in quanto, in base all'art. 7 CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, deve escludersi l'applicazione retroattiva della interpretazione giurisprudenziale sfavorevole, se la stessa non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis, Cod. Pen. art. 322 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25200 del 2025 Rv. 288488-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 21596 del 2016 Rv. 267164-01, N. 28594 del 2024 Rv. 286770-01, N. 23060 del 2023 Rv. 285640-01, N. 46184 del 2021 Rv. 282238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264435-01, N. 18374 del 2013 Rv. 255037-01, N. 4145 del 2023 Rv. 284209-01, N. 13783 del 2025 Rv. 287756-03

Sez. 6, Sentenza n. 9762 del 18/11/2025 Ud. (dep. **13/03/2026**) Rv. **289627-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **EDIL DUE SRL(ENTE INCOLPATO).** *P.M.* **SALVADORI SILVIA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 23/10/2023

661121 IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI - Impugnazione dell'imputato - Costituzione di parte civile - Prescrizione del reato - "Cognitio plena", da parte del giudice dell'impugnazione, sul fondamento dell'accusa - Condizioni.

In tema di impugnazioni, la cognizione piena del giudice sul fondamento dell'accusa, laddove sia intervenuta, nelle more, l'estinzione del reato per prescrizione e vi sia costituzione di parte civile, sussiste nel solo caso in cui i motivi di ricorso proposti dall'imputato avverso la sentenza di condanna, se accolti, sono tali da condurre a una decisione integralmente liberatoria e non, invece, in quello in cui il ricorso investe esclusivamente profili di rilievo penale, quali la configurabilità di una circostanza del reato o la sussunzione della condotta in una diversa fattispecie incriminatrice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29499 del 2017 Rv. 270322-01, N. 29156 del 2024 Rv. 286861-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244273-01

Sez. 6, Sentenza n. 8197 del 11/11/2025 Ud. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289665-02**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **TONDIN FEDERICA.** *Relatore:* **TONDIN FEDERICA.** *Imputato:* **ANDREACCHIO AGAZIO.** *P.M.* **ALEMI FLAVIA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 11/02/2025

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Richiesta di giudizio abbreviato proposta in udienza preliminare - Eccezione di incompetenza territoriale - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni.

Nel giudizio abbreviato instaurato in udienza preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale può essere proposta "in limine" a condizione che, nella medesima udienza, sia stata già sollevata e rigettata, non trovando applicazione, in tal caso, la preclusione introdotta dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., che opera solo se l'eccezione sia proposta, per la prima volta, dopo la richiesta di rito abbreviato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12293 del 2020 Rv. 279323-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27996 del 2012 Rv. 252612-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 8197 del 11/11/2025 Ud. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289665-03**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: ANDREACCHIO AGAZIO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 11/02/2025

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio - Subordinato a condizione sospensiva - Mancato avveramento della condizione - Tentativo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

Non è configurabile il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio nel caso in cui l'"iter criminis" si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore per il venir meno di una condizione sospensiva cui l'acquisto era subordinato. (Fattispecie in cui l'acquisto era stato condizionato dal potenziale acquirente ad un previo incontro con il venditore, non più avvenuto, per saggiare la qualità della sostanza stupefacente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 54188 del 2016 Rv. 268749-01, N. 26676 del 2025 Rv. 288738-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22471 del 2015 Rv. 263716-01

Sez. 6, Sentenza n. 8197 del 11/11/2025 Ud. (dep. **02/03/2026**) Rv. **289665-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: ANDREACCHIO AGAZIO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 11/02/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sospensione dei termini di custodia cautelare - Per particolare complessità del dibattimento o durante il termine indicato per il deposito della sentenza - Effetto sospensivo della prescrizione - Estensione per gli altri coimputati non sottoposti a misura custodiale - Sussistenza.

La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento o in pendenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza determina la sospensione del corso della prescrizione per tutti i coimputati nei cui confronti si sta procedendo, pur se non sottoposti a misura custodiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 31875 del 2016 Rv. 267982-01, N. 14863 del 2021 Rv. 281138-04, N. 15477 del 2014 Rv. 258967-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1021 del 2002 Rv. 220510-01

MARZO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



Sez.7, Ordinanza n. 11941 del 13/03/2026 Cc. (dep. 30/03/2026) Rv. 289515-01

Presidente: DI STASI ANTONELLA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: XU JIANGUANG.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 05/06/2025

554024 GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE - Contravvenzione di esercizio di giuochi d'azzardo - Circostanza aggravante di cui all'art. 719, primo comma n. 3, c.p. - "poste rilevanti" - Nozione - Somme complessivamente impegnate da tutti i giocatori - Ragioni - Fattispecie.

In tema di giuochi d'azzardo, la nozione di "poste rilevanti" da valutare ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 719, primo comma n. 3, cod. pen. deve essere ricostruita avendo riguardo alle somme complessivamente impegnate da tutti i giocatori, atteso il dettato letterale della disposizione che correla la valutazione della "rilevanza" alle "poste impegnate nel giuoco". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la sussistenza dell'aggravante sulla base della della somma complessiva rinvenuta sui tavoli da gioco, pari a 6.450,00 euro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 719 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 34268 del 2024 Rv. 287164-01, N. 15869 del 2025 Rv. 287948-01